

51-932  
Corte d'Appello di Roma

Sezione I.

Eredi Gaetano Anzalone

contro

Ministero della Guerra

5 dicembre 29 terminato 15 novembre

21 gennaio 1930 - nuova nuova fin divisione

terminato: 5 febbraio 1930

discussione: 11 febbraio 1930

terminato 20 feb. 1930

decisione 25 febbraio 1930

(1)

Ad istanza del Sig. Ing. Gaetano Anzalone patrocinato dagli  
Avv. Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti e domiciliato presso  
il loro studio in Roma Corso Umberto I n. 184;

Premesso che nel dicembre 1907 la Amministrazione della Guerra si  
attribuiva, ~~l'uso~~ <sup>proprio</sup> ~~per i suoi~~ <sup>limitatamente ai</sup> ~~bisogni~~, dell'apparecchio microtelefonico  
da campo, ideato, con studi ed esperimenti ~~del tutto~~ estranei alle sue  
normali funzioni di ufficiale del Genio Militare, dal capitano Gaetano  
Anzalone, pel quale l'apparecchio egli aveva ottenuto l'attestato di pri-  
vativa industriale 15 aprile 1907 n. 86466;

3  
Premesso che ~~negli anni successivi, e specialmente negli~~ anni del  
la guerra libica e poi, in più vasta scala, nel periodo della nostra gran-  
de guerra, l'Amministrazione Militare fece grandissimo <sup>di tutti</sup> uso ~~degli~~ appa-  
recchi telefonici da campo Modello Anzaloni, che furono adottati come  
regolamentari per il nostro Esercito;

2  
Premesso che oltre l'apparecchio microtelefonico da campo, ~~ideato~~  
~~Anzalone~~, il Ministero della Guerra, negli anni successivi, fece uso di  
altre scoperte brevettate dell'Anzaloni fra cui sono da segnalare:  
l'Apparato telefonico da parete per l'Artiglieria da Fortezza e da Co-  
sta; l'apparato telefonico trasmettitore per batterie da Costa; il tele-  
fono altisonante per Batterie da Costa; le cuffie telefoniche; il cordon-  
cino telefonico da campo; le aste a forcella per guardafili; i tamburelli  
per filo telefonico; le borse per guardafili, ecc.

Premesso che dall'attribuzione a se stessa di tali importanti inven-  
zioni dell'Anzalone, l'Amministrazione Militare ha tratto cospicui vantag-  
gi, poichè, oltre l'inestimabile valore dell'adozione per l'Esercito di  
apparecchi reputati superiori a ogni altro del genere in Italia e all'E-  
stero, l'Amministrazione medesima ha potuto risparmiare molti milioni <sup>di lire</sup>

fabbricando e

2  
commettendo a Ditte costruttrici, ~~col solo e spesso insufficiente pa-~~  
~~gamento del costo,~~ gli apparecchi e i materiali telefonici modello  
Anzalone, senza nulla corrispondere per diritti d'invenzione;

Premesso che all'inventore Capitano Anzalone, l'Amministrazione dello Stato nulla ha mai dato che potesse essere o apparire un corrispettivo, anche inadeguato e modesto, dei grandi vantaggi ritratti dalla sua produzione intellettuale; ma che anzi nel luglio 1915 lo collocava a riposo per grave neurastenia cerebrale con la irrisoria pensione annua di L. 3.678, e che, successivamente, avendo l'Anzalone fornito, in qualità di costruttore, i suoi apparecchi allo Stato, dovette subire prezzi disastrosi e inferiori al costo di costruzione, senza nulla percepire per la sua qualità di inventore;

*Considerato*  
~~Ritenute~~ pertanto che tutte le invenzioni ~~per~~ dell'Anzalone, così quella del 1907 dell'apparecchio telefonico da campo, come tutte le successive superiormente indicate, ~~ora o e sono di sua esclusiva pro-~~  
~~prità,~~ non ~~potendo~~ <sup>essendo</sup> ritenersi devolute all'Amministrazione dello Stato, ~~non potendosi ritenere devolute allo Stato,~~  
quelle invenzioni dei suoi funzionari che non siano state dedotte specificatamente nel contratto d'impiego, e che (come nel caso denunziato) siano state il prodotto di una attività eccedente quella generica attività e operosità che ordinariamente forma oggetto della locazione d'opera;

*Considerato*  
~~Ritenute~~ che se, per una sola di queste invenzioni, e cioè per l'apparecchio micro telefonico da campo, esiste, in data 30 dicembre 1907, una convenzione che consente all'Amministrazione Militare l'uso di tale invenzione, detta convenzione è da dichiararsi nulla, tanto se la si ~~ritenga una vera e propria~~ <sup>consideri sotto l'aspetto di una</sup> donazione, e ciò a termini dell'art. <sup>1056 e</sup> 1060 per <sup>difetto di forma e per</sup> mancata accettazione ~~nelle forme~~ di legge; quanto se la si consideri ~~un vero e proprio~~ <sup>sotto l'aspetto di un</sup> contratto e

*fabbricando*

committendo a Ditte costruttrici <sup>gli</sup> ~~quali sono e spesso insufficiente pa-~~  
~~ssano la loro costo, di~~ apparecchi e i materiali telefonici modello  
Anzalone, senza nulla corrispondere per diritti d'invenzione;

Premesso che all'inventore Capitano Anzalone, l'Amministrazione dello Stato nulla ha mai dato che potesse essere o apparire un corrispettivo, anche inadeguato e modesto, dei grandi vantaggi ritratti dalla sua produzione intellettuale; ma che anzi, nel luglio 1915, lo collocava a riposo per grave neurastenia cerebrale con la irrisoria pensione annua di L. 3.678, e che, successivamente, avendo l'Anzalone fornito, in qualità di costruttore, i suoi apparecchi allo Stato, dovette subire prezzi disastrosi e inferiori al costo di costruzione, senza nulla percepire per la sua qualità di inventore;

*Considerato*

Ritenute pertanto che tutte le invenzioni ~~per~~ dell'Anzalone, così quella del 1907 dell'apparecchio telefonico da campo, come tutte le successive superiormente indicate, erano e sono di sua esclusiva proprietà, non potendosi ritenere devolute all'Amministrazione dello Stato quelle invenzioni dei suoi funzionari che non siano state dedotte specificatamente nel contratto d'impiego, e che (come nel caso denunziato) siano state il prodotto di una attività eccedente quella generica attività e operosità che ordinariamente forma oggetto della locazione d'opera;

*Considerato*

Ritenute che, se per una sola di queste invenzioni, e cioè per l'apparecchio micro telefonico da campo, esiste, in data 30 dicembre 1907, una convenzione che consente all'Amministrazione Militare l'uso <sup>gratuito</sup> di tale invenzione, detta convenzione è da dichiararsi nulla, tanto se la si <sup>consideri sotto l'aspetto di una</sup> ritenga ~~una vera e propria~~ donazione, e ciò ~~tanto~~ a termini dell'art. <sup>1056 s</sup> 1060 per <sup>difetto di forma e per</sup> mancata accettazione ~~nelle forme~~ di legge; quanto se la si consideri ~~un vero e proprio~~ contratto, e <sup>sotto l'aspetto di un</sup>

155

3

ciò per mancanza di causa e per invalidità del consenso, non potendosi l'adesione gratuita dell'Anzalone che ritenersi esclusivamente determinata da un errore circa il diritto dello Stato sui suoi prodotti intellettuali;

Considerato, in conseguenza, non avere la Amministrazione della Guerra alcun diritto di usare delle invenzioni dell'Anzalone e dovere quindi, per l'uso gratuito fattone ~~fin qui~~, corrispondere all'inventore un giusto compenso adeguato all'utile ritrattone, sia nei riguardi dell'efficienza bellica dell'Esercito, sia in corrispondenza all'indebito arricchimento che l'uso gratuito delle molteplici invenzioni ~~si~~ ha procurato all'Amministrazione stessa;

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale Civile di Roma

ho citato, come col presente atto cito, il Ministero della Guerra, in persona del Ministro pro tempore S.E. Mussolini a comparire davanti il Tribunale Civile di Roma nella udienza del giorno ..... di aprile, alla Sezione che verrà destinata, per ivi sentire:   
[ dichiarare che nessun diritto ha il Ministero della Guerra sulle invenzioni dell'Ing. Anzalone;

[ condannare il Ministero della Guerra, per l'uso gratuito fatto ~~fino ad oggi~~ delle invenzioni dell'Ing. Anzalone, a pagare a detto ingegnere quella somma che, in corso di giudizio, previa ammissione degli incumbenti istruttori, che verranno, occorrendo, a chiedersi, sarà determinata;

[ con riserva di ogni altra azione e con condanna delle spese e onorari tutti.

ciò per mancanza di causa e per invalidità del consenso, non potendosi l'adesione gratuita dell'Anzalone che ritenersi esclusivamente determinata da un errore circa il diritto dello Stato sui suoi prodotti intellettuali;

Considerato in conseguenza non avere la Amministrazione della Guerra alcun diritto di usare delle invenzioni dell'Anzalone e dovere quindi per l'uso gratuito fattone fin qui, corrispondere all'inventore un giusto compenso adeguato all'utile ritrattone, sia nei riguardi dell'efficienza bellica dell'Esercito, sia in corrispondenza all'indebito arricchimento che l'uso gratuito delle molteplici invenzioni ~~si~~ ha procurato all'Amministrazione stessa;

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale Civile di Roma

ho citato, come col presente atto cito, il Ministero della Guerra, in persona del Ministro pro tempore S.E. Mussolini a comparire davanti il Tribunale Civile di Roma nella udienza del giorno .....di aprile, alla Sezione che verrà destinata, per ivi sentire: dichiarare che nessun diritto ha il Ministero della Guerra sulle invenzioni dell'Ing. Anzalone;

condannare il Ministero della Guerra, per l'uso gratuito fatto fino ad oggi delle invenzioni dell'Ing. Anzalone, a pagare a detto ingegnere quella somma che, in corso di giudizio, previa ammissione degli incumbenti istruttori, che verranno, occorrendo a chiedersi, sarà determinata;

con riserva di ogni altra azione e con condanna delle spese e onorari tutti

R. Tribunale Civile di Roma  
Sezione Prima

~~De~~  
Comparso di

ing. Anzalone Gaetano patrocinato dagli avvocati  
Ivanoe Burroni e Pier Francesco Corsetti e domi-  
ciliato nel loro studio in Roma, Corso Umberto I  
N. 184,

contro

Ministero della Guerra patrocinato dall'  
R. Procuratore Generale.

Fatto

Nell'anno 1907 l'Amministrazione della Guerra

<sup>e i diritti di proprietà intellettuale, limitatamente ai propri</sup>  
attribuiva l'uso ~~per i suoi~~ bisogni, dell'apparecchio microtelefonico  
da campo, ideato, con studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue  
normali funzioni di ufficiale del Genio Militare, dal capitano Gaetano  
Anzalone, pel quale l'apparecchio egli aveva ottenuto l'attestato di pri-  
vativa industriale 15 aprile 1907 n. 86466:

Negli anni successivi al 1907 la stessa Ammini-  
strazione della Guerra, faceva uso di altre

altre scoperte brevettate dell'Anzalone fra cui sono da segnalare:  
l'Apparato telefonico da parete per l'Artiglieria da Fortezza e da Co-  
sta; l'apparato telefonico trasmettitore per batterie da Costa; il tele-  
fono altisonante per Batterie da Costa; le Cuffie telefoniche; il cordon-  
cino telefonico da campo; le aste a forcina per guardafili; i tamburelli  
per filo telefonico; le borse per guardafili, ecc.

Di <sup>tutte queste</sup> ~~fatte~~ importanti invenzioni l'Invenzione  
strazione militare faceva <sup>specie durante la ultima guerra, libella d'Europa,</sup> un uso  
largo e proficuo, ~~avanzando~~ ritraendo  
cospicui vantaggi sia materiali, sia  
di ordine <sup>tehnico</sup> ~~piu~~ alto, dotando l'esercito  
di apparecchi superiori ad ogni altro  
del genere in Italia e all'Estero.

Per attribuire a se stessa, limita-  
tamente ai propri bisogni il micro-telefono  
da campo, l'Amministrazione della Guerra  
si era ~~fatta~~ <sup>fatta firmare</sup> dal capitano Magalone  
~~un~~ un atto, intitolato convenzione  
e portante la data 30 dicembre 1907, <sup>col</sup>  
quale l'Magalone concedeva, senza alcun  
compenso, al Ministero della Guerra  
l'uso, per i <sup>militari</sup> ~~propri~~ bisogni dell'  
da lui trovato e i diritti di <sup>appartenenza</sup> ~~proprietà~~  
intellettuale ~~di~~ lui su di esso.

Ma nell'anno in corso, l'ing. Magalone  
~~costatando come~~ al resosi conto dell'  
giuridica dell'atto che gli si era <sup>infin</sup>  
fatto firmare, conveniva ~~con~~ <sup>in</sup>  
in data. Il Ministero della  
Guerra ~~è~~ davanti a cotesto Tribunale per  
ivi far dichiarare che nessun diritto

ha il Ministero della guerra sulle invenzioni  
dell'ing. Sugaloni, talché ~~essa deve~~ <sup>essa deve</sup> ~~una~~ <sup>giudizi</sup>  
essere condannato a pagargli quella somma  
che, in corso di giudizio, previa ammissione  
degli incumbenti istruttori, sarà <sup>prima</sup>  
determinata.

## Diritto

~~La~~ ~~tutta~~ ~~esposizione~~ ~~che~~ ~~due~~  
Dalla ~~esposizione~~ <sup>summaria</sup> ~~substantiva~~ esposizione dei fatti  
risulta evidente che due sono le  
questioni di diritto che debbono essere  
esaminate, e cioè:

1.° Se sia legale e giuridicamente efficace  
la convenzione intervenuta il 30 di ottobre  
1907 fra l'Amministrazione Militare  
(Direzione del Genio) e l'ing. Gaetano Sugaloni  
allora capitano del Genio;

2.° Se nella negazione della prima questione  
~~si~~ possa l'Amministrazione Militare  
pretermere che, indipendentemente dalla  
predetta convenzione, ~~che~~ siano ~~di~~ ~~ad~~  
essa devolute le invenzioni dei suoi  
impiegati e quindi tutte le invenzioni  
~~che~~ ~~del~~ ~~ing.~~ Sugaloni ha fatte quando  
era ai servizi del ~~Ministero~~ Ministero della guerra.

I.

È ~~offerto~~ indispensabile, per l'esame della questione  
averla <sup>sott'occhio</sup> ~~in~~ ~~la~~ cosiddetta convenzione che ~~ci~~  
~~riserbiamo~~ <sup>di produrre.</sup>

(A)

L'atto qui sopra ~~è~~ prodotto, per quanto  
~~si~~ ~~denomina~~ ~~da~~ ~~se~~ ~~si~~ ~~denomina~~ ~~da~~ ~~se~~ convenzione e contratto, è  
in verità una vera e propria donazione  
tutto col quale l'ing. Suzabon <sup>L'articolo</sup> rimessa  
malamente ad ogni e qualsiasi <sup>for-</sup> ~~comprensione~~  
per la fatta <sup>for-</sup> ~~comprensione~~ <sup>for-</sup> ~~comprensione~~ rivela  
la natura dell'atto; il quale non  
potrebbe essere <sup>mai</sup> ~~una~~ ~~obbligazione~~ <sup>valida</sup>  
per mancanza di causa.

Che l'atto sia una donazione non  
è a dubitare appena si ricorre che  
il nostro ~~art.~~ Codice (art. 1050) la definisce  
«un atto di spontanea liberalità, col quale  
il donante si spoglia attualmente e  
irrevocabilmente della cosa donata in.

favore del donatario che l'accetta <sup>5</sup> ~~che~~  
~~è a dire che~~ se l'Alcalde nel donare  
ha avuto riguardo alla natura del  
donatario, e verso il quale egli poteva  
avere ragioni di ossequio e ~~affezione~~  
~~di~~ e di ~~devozione~~ ~~in~~ devoto ~~ricordo~~  
Ministero della guerra ~~era~~ <sup>l'atto</sup> l'organo della  
difesa nazionale ed era l'ente a cui  
l'Alcalde aveva affidato le sue  
speranze di carriera) ciò non toglie  
il carattere di donazione dell'atto  
l'art. 1051 del nostro Codice dice che  
« è donazione anche la liberalità fatta <sup>in</sup> ~~che~~  
per riconoscenza, o in considerazione  
dei meriti del donatario, o per  
rinnunziazione, e quella pure per  
cui si impone qualche peso al donatario »

Se, dunque, ~~non può essere~~  
~~dubbia~~ e propria donazione, vera  
donazione doveva essere fatta per  
atto pubblico (art. 1056 Cod. Civ.) e accettata  
~~nei~~ nei modi di legge (art. 1066 Cod. Civ.)

6  
Che l'atto compiuto davanti al <sup>giudice</sup> geometra sig. Del Monaco, relatore dello speciale corpo del Genio Militare in Firenze, sia abba ~~to~~ i caratteri indicati dall'art. 1315 del Cod. Civ. non ci pare dimostrabile, e perciò l'atto è nullo per difetto di forma.

Ma l'atto di donazione doveva essere accettato con autorizzazione del governo in conformità degli art. 932 e 1060 del Codice Civile, i quali dispongono che le eredità devolute e le donazioni fatte ai Corpi Morali non possono essere accettate che con l'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

~~Si porta che l'Amministrazione Militare~~  
In altre volte sollevato il dubbio se nella dizione "Corpi Morali" sia compreso lo Stato, sicché le sue Amministrazioni abbiano bisogno della autorizzazione governativa per accettare le donazioni. Ma l'opinione prevalente è positiva e ci riserbiamo occorrendo, di dimostrarlo.

Si è pure disputato se ~~l'atto~~  
quando il donatario è lo Stato, l'accetta-  
zione non si confonda con  
l'autorizzazione. Il taluni è parso che  
poiché lo Stato che autorizza è lo  
Stato che accetta sono la medesima  
persona morale, l'accettazione include  
in sé la autorizzazione. Ma è opinione  
erronea, giacché le autorità competenti  
ad autorizzare e ad accettare essendo  
diverse, concorre sempre l'opportunità  
del procedimento di autorizzazione, la  
quale deve esser data con Decreto Reale  
sentito il Consiglio di Stato mentre  
l'accettazione potrebbe esser fatta  
~~nel caso in esame~~ con semplice  
atto dell'autorità a cui si rivolge  
la disposizione.

~~Nel caso in esame l'accettazione di~~  
~~non~~ Per queste ragioni, che abbiamo  
semplicemente accennate, non ci  
pare dubbio che la donazione fatta  
dall'Amministrazione all'Amministrazione  
militare ~~non~~ <sup>sia</sup> giuridicamente inefficace.

L'Amministrazione Militare non  
 può - indipendentemente dalla ~~es~~  
 predetta concessione che ~~non~~ <sup>abbiamo di contratto</sup>  
 non valida - attribuirsi ~~la~~ <sup>le</sup> ~~scoperte~~ <sup>le scoperte</sup>  
 del suo impiegato Sigalone, ~~scoperte~~  
~~scoperte~~ <sup>le scoperte</sup> ~~che~~ <sup>le</sup> ~~sono~~ <sup>le</sup> ~~il~~ <sup>le</sup> frutto di studi  
 e di esperimenti del tutto estranei  
 alle sue normali funzioni di ~~ogni~~  
 ufficiale del Sereno Militare.

La giur. è convinto che è ormai prevalente  
 nella dottrina e nella giurisprudenza  
 che se anche l'invenzione è ottenuta  
 nella esplicazione dell'attività cui  
 l'impiegato è addetto, valendosi dei  
 mezzi posti a sua disposizione, se  
 essa invenzione rappresenta qualcosa  
 di non previsto o comunque di  
 non compreso ~~nel~~ <sup>nel</sup> contratto di impiego  
 o nella sua ragionevole interpre-  
 tazione, l'invenzione resta  
 proprietà dell'inventore. Ora questo

è appunto il caso dell'ing. Agabone  
a punto come ufficiale del ferro  
per le ordinarie funzioni militari  
e non già per cercare apparecchi  
nuovi ed ~~per~~ sperimentare nuovi  
trovati. Se le attribuzioni del  
suo ufficio, chiaramente indicate  
nei suoi obblighi di ufficiale, hanno  
mai compreso lo studio ~~di~~ e  
la ricerca di nuove invenzioni con  
esplicito patto che esse debbano  
cadere in contratto e appartenere  
all'Amministrazione.

~~Valenza~~ È recente, al riguardo  
una sentenza della Corte Suprema  
di Caspione (sentenza 21 marzo 1926)  
la quale ha giudicato che « la facoltà  
d'inventare è nettamente distinta  
dalla generica attività ed operosità »

che ordinariamente possono oggetto <sup>10</sup>  
della licenza d'opera e del contratto  
d'impiego, e solo quando sia stata  
deotta specificatamente in <sup>contratto</sup>  
il prodotto di esse fin dall'inizio  
entra nel patrimonio <sup>del</sup>  
preponente. 7)

~~Il~~ Il nome di questi ibridi  
principii l'innanzi in istruzione non  
più pretendere di avere diritto  
all'uso e alla proprietà intellettuale  
dei trovati del suo impiegato  
dignolare, donde il diritto di  
questi ~~ad~~ ottenere un eguo  
compenso ~~di~~ ~~per~~ ~~legge~~ ~~se~~  
invenzioni ~~che~~ non debbono  
~~illegittimamente~~ arricchire la <sup>Amministrazione</sup>  
istruzione militare che se la  
è illecitamente attribuite.

Per questi motivi si chiede <sup>che</sup> <sup>11</sup>  
il Tribunale voglia;

1<sup>o</sup> dichiarare che ne fanno diritto  
ha il Ministero della Guerra  
sulle invenzioni dell'ing. Gaetano  
Ayaloni;

2<sup>o</sup> condannare il predetto Ministero,  
per l'uso gratuito fatto delle  
invenzioni dell'ing. Ayaloni,  
a pagare al detto ingegnere quella  
somma che, previa ammissione  
degli incompetenti istruttori, che verissimo  
occorrendo a chiedersi, sarà deter-  
minata.

con riserva di ogni altra azione  
e con condanna alle spese e  
onorari tutti.

Carte di Appello di Roma 1  
(Sezione Prima)

Comparsa  
dell'ing. Gaetano Ayalone patrocinato  
dagli avv. Ioanne Bonanni e Pier Francesco  
Corsetti e domiciliato nel loro studio  
in Roma, Corso Umberto I. 184

contro  
il Ministro della guerra patrocinato dalla  
P. Avvocatura Erariale.

Fatto - <sup>mentre era</sup>  
L'ing. Gaetano Ayalone, ~~avv.~~ ufficiale  
del ferro militare, procedeva a studi  
ed esperimenti del tutto estranei alle  
sue normali funzioni, per dotare l'esercito  
di una telefonia da campo ~~che poteva~~  
~~è~~ assolutamente pari ai <sup>gravi e</sup> delicati  
bisogni della difesa nazionale.

~~A questo~~ Così il capitano ing. Gaetano  
Ayalone poté ideare nel 1905 un primo  
apparecchio di un'ov'telefonia da campo  
che fece regolarmente brevettare. In

seguito, e durante <sup>tutti</sup> gli altri sette anni  
~~in~~ nei quali rimase in servizio, ideò  
altri apparecchi che fece pure regolar-  
mente brevettare e che insieme costi-  
tuirono ~~questa~~ <sup>la</sup> telegrafia da campo ~~che~~  
adottata dal nostro esercito e per  
la quale lo stesso capitano Sigalove  
dettò le Istruzioni stampate dal  
Ministero della Guerra ~~ed diffuse nei~~  
~~corpi~~ <sup>ad</sup> ~~forze~~ armate dello Stato.

~~Così~~ ~~Le~~ Gli apparecchi brevettati sono  
in ordine cronologico i seguenti:

N. 8646 del 15 aprile

"

"

"

Questi miei brevetti dell'ingegnere vennero  
tutti largamente usati dall'Esercito  
che durante la guerra di Svezia  
e, in misura maggiore, durante  
l'ultima grande guerra, ebbe a  
ritrarne dai trovati dell'ingegnere

non solo ~~un~~ vantaggio di ordine bellico  
ma anche ~~un~~ <sup>notevolissimo</sup> vantaggio di ordine economico  
di cui si arricchì lo Stato, senza  
compensarne affatto l'inventore che  
anzi, nel 1914 <sup>col semplice grado di capitano</sup> venne posto in pensione  
per infermità contratta in servizio.

Per questo l'ing. Agaloni, ~~una~~ <sup>esperte</sup>  
~~citazione~~ invano le pratiche conciliative,  
conveniva in giudizio il Ministro  
della Guerra pro tempore con citazione  
29 marzo 1927, ~~nel~~ <sup>nel</sup> ~~giudizio di prima~~  
~~istanza~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~tribunale~~  
~~dichiarò~~ ~~che~~ ~~per~~ ~~lo~~ ~~spesso~~ ~~del~~ ~~tribunale~~  
Ministero della Guerra sulle invenzioni  
del ing. Agaloni, ~~che~~ ~~per~~ ~~lo~~ ~~spesso~~ ~~del~~ ~~tribunale~~  
~~stato~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~gli~~ ~~fosse~~ ~~ri~~ ~~conosciuta~~ ~~il~~  
~~pagargli~~ ~~suo~~ ~~diritto~~ ~~e~~ ~~compensato~~ ~~l'uso~~ ~~dei~~ ~~diritti~~  
fatto dall'amministrazione militare.

Il Tribunale di Roma, con una  
sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI,  
accogliendo pienamente le ragioni  
del Agaloni, giudicava spettargli  
tutto il diritto di proprietà su tutti.

4  
gli' undici brevetti più sopra enumerati  
e pertanto dichiarava tenuto il  
Ministero della Guerra e corrispondere  
all'inventore <sup>per l'uso fatto di detti brevetti</sup> un equo compenso da  
liquidarsi in separata sede a norma  
di legge.

Contro questa sentenza ha interposto  
appello l'Amministrazione militare.

## Diritto

I°

~~La~~ <sup>La</sup> ~~Legge~~ <sup>Legge</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~piena~~ <sup>piena</sup> ~~potestà~~ <sup>potestà</sup>  
L'appartenenza degli undici brevetti  
all'inventore capitano Sigalose <sup>più sopra enumerati</sup>  
è cosa pacifica. Soltanto per il  
primo brevetto in data 15 aprile 1907  
A. 86466 si è esornato <sup>con</sup> atto 30 dicembre 1907  
impropriamente detto convenzione, <sup>col quale</sup>  
quel 30 atto il capitano Sigalose  
avrebbe concesso senza corrispettivo  
all'Amministrazione militare l'uso  
del suo trovato. ~~Assistito tassativamente~~  
~~per~~ ~~la~~ ~~Legge~~ ~~del~~ ~~1907~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~dei~~ ~~suoi~~ ~~poteri~~

L'atto ~~che~~ in questione <sup>non</sup> si deve

5  
definire non col nome che improprio  
primamente gli si è dato, ma col  
nome che corrisponde alla sua natura  
giuridica. Posto ciò, è evidente che  
la concessione senza corrispettivo  
di un trovato importante, che ha  
un notevole valore economico, è un  
atto di liberalità che ha un  
nome giuridico ~~ben~~ preciso: donazione.  
Le donazioni esigono l'atto pubblico  
e, trattandosi di un corpo morale, <sup>accettante</sup> l'autoriz-  
zazione governativa. Ora, di ciò <sup>esattamente</sup>  
~~la sentenza di primo grado che~~  
i primi giudici, e anche ammesso che la  
Convenzione 30 dicembre 1907, in quanto  
redatta in sede amministrativa da un pubblico  
funzionario, possa equipararsi all'atto  
pubblico, mancherebbe pur sempre l'autoriz-  
zazione del governo voluta dagli articoli  
1060 e 932 Cod. Civ., alla quale non può  
equipararsi l'autorizzazione annotata in  
margine del Ministero che rappresenta  
la stessa amministrazione accettante ed  
interessata, essendo proprio questa

alla "sogrua" dell'autorizzazione del governo nelle  
 forme di legge. 77 Dunque anche del primo  
 brevetto il capitano Agabone non ha  
 in modo valido contro l'uso, e ~~ha~~  
 il suo diritto <sup>di esso</sup> rimanere intatto ~~assolutamente~~  
 integro e intatto.

Dunque dire degli altri brevetti ~~posteriori~~ per  
 i quali nessun atto di cessione esiste  
 e che, per essere il prodotto di inven-  
 zioni posteriori, non possono <sup>mai</sup> essere  
 oggetto della pretesa ~~ma~~ inefficace  
 cessione del 30 dicembre 1907.

II

Gli unici brevetti del capitano Agabone  
 non possono <sup>neppe</sup> essere attribuiti all'Ammi-  
 nistrazione militare <sup>sotto pretesto ch'essi sono</sup> risultato  
 di studi fatti da un dipendente  
 dell'Amministrazione stessa, ~~che~~ <sup>che</sup> ~~non~~  
 e in attivita di servizio. La recente  
 giurisprudenza e ~~che~~ ormai ~~germana~~  
 nel ritenere che la facolta di inventare  
 e nettamente distinta dalla generica  
 attivita e operosita che ordinaria

mente forina oggetto della locazione  
 d'opera, e del contratto d'impegno, e  
 quando sia stata <sup>ad</sup>debita specificata  
 mente in contratto, il prodotto di essa  
 sia dal'inizio nel patrimonio del pre-  
 ponente 77 (Corte Cas. 31 marzo 1926 - Bettia  
 contro Min. Guerra).

Non vi ha dubbio quindi che all'ing-  
<sup>- il quale non si era mai obbligato di farne invenzioni per il suo preponente -</sup>  
 egnazione spettava il diritto di proprietà  
 su tutti i brevetti sopra enumerati.

II

~~Proprio~~ Stabilito il diritto dell'ingegnere  
 sui suoi trovati, ~~non~~ rimane a  
 stabilire che l'Amministrazione ha  
 fatto di tali ~~suoi~~ trovati largo uso  
 con utile proprio. E questo non  
 è ~~per~~ compito agevole giacché ~~per~~ la  
 parte avversaria non contesta il  
 largo uso fatto degli apparecchi ingegner-  
 fatti in pace, come - e in più larga  
 misura - in guerra, <sup>e con risultati assai vantaggiosi</sup> ~~del~~ ~~testo~~ ~~del~~  
 prove fornite ai primi giudici.

sull'uso fatto dall'Amministrazione<sup>8</sup>  
degli apparecchi Sugalord non sono  
state mai oggetto di eccezione alcuna,  
giacché rispondono <sup>alla più</sup> ~~alla~~ <sup>vera</sup> ~~vera~~  
verità.

## IV

Ma ~~non~~ se l'Amministrazione  
militare ha fatto largo uso degli  
apparecchi Sugalord, essa non ha  
mai corrisposto alcun compenso all'in-  
ventore. Davanti ai primi giudici  
l'Amministrazione ha ~~dato~~ <sup>annegato</sup> annegato  
che fino al 1° dicembre 1915 l'Administra-  
zione nulla <sup>aveva</sup> dato a chi gli aveva  
fornito una telegrafia da campo  
superiore ad ogni altra del genere. Solo  
per il periodo posteriore a detta data  
la Amministrazione ~~era~~ ha tentato  
di far credere che nel prezzo pagato  
ad una Ditta <sup>costruttrice</sup> rilevata dello stesso  
Sugalord <sup>era</sup> compreso il compenso  
all'inventore, <sup>il quale non sarebbe stato corrisposto.</sup>  
Ma tale asserzione  
è distrutta dalle prove che rappresentiamo  
già adotte e

in questo secondo giudizio; ~~ad ogni~~ non senza  
~~osservare~~ osservare che ~~esiste~~ una eventuale disparità  
dei prezzi dovuti accettare della Ditta costruttrice  
per ~~capire~~ <sup>comprendere</sup> se e in quanto questi prezzi  
contengono il ~~prezzo~~ <sup>compensazione</sup> all'inventore,  
non è materia del presente giudizio,  
limitato a stabilire il diritto dell'  
Ayalone sui suoi trovati e il ~~diritto~~  
~~ad esso~~ dovere dell'Amministrazione  
Militare di ~~compendare~~ remunerare  
l'uso di detti trovati.

+ +

Per questi motivi che l'appellato si  
riserva, occorrendo, di svolgere e di più  
ampiamente illustrare, si

conclude:

Piacia all'Ec. Corte di Appello, ~~decretare~~ <sup>reietta</sup>  
ogni contraria eccezione o deduzione,  
respingere il proposto appello e  
confermare la sentenza del Tribunale  
di Roma del 18-27 luglio 1928 anno II,  
con la condanna dell'appellante alle  
spese e onorari <sup>tutti</sup> del presente giudizio.

R. Corte di Appello di Roma

Sezione Prima

Note <sup>aggiunte autorizzate</sup> ~~alla comparso~~ <sup>conclusionale aggiunte</sup>

per  
gli' eredi dell'ingegnere Gaetano Fusalone

contro  
il Ministero della Guerra

~~Aggiungo~~ Facciamo seguire ai sei punti della nota  
comparso a stampa le seguenti note:

1° - Incompetenza -

~~La~~ ~~La~~ La competenza del perito o dei periti  
nominati a termini ~~dei~~ dei decreti-legge 28  
gennaio 1915 N. 49 e 16 ottobre 1924 N. 1828  
si limita a stabilire il compenso per  
l'espropriazione dei diritti di privativa, espropria-  
zione da ordinarsi, con decreto reale sentito  
il Consiglio dei ministri, nell'interesse della  
difesa nazionale.

La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema

previa deliberatoria non essere ~~il~~ l'ing. 4

~~ing. 4~~

~~al pagamento all'ing. Gaetano D'Agabone  
della somma che, in corso di giudizio,  
ammissione degli incumbenti istruttori,  
che, se del caso, verranno a chiersi, verrà  
determinata a titolo di corrispettivo  
per l'uso che l'Amministrazione  
militare ha fatto delle invenzioni del  
capo detto ing. D'Agabone;~~

ad dichiarare che nessun diritto ha  
il Ministero della guerra sulle invenzioni  
dell'ing. D'Agabone,  
condannare il Ministero della Guerra,  
per l'uso gratuito fatto fino ad oggi  
delle invenzioni dell'ing. D'Agabone, a  
pagare al detto ingegnere quella somma  
che, in corso di giudizio, previa  
ammissione degli incumbenti istruttori,  
che verranno <sup>occorrendo</sup> ~~eventualmente~~ a chiersi,  
verrà determinata;  
con riserva di ogni altra azione e  
con condanna alle spese e onorari tutti.

previa declaratoria della eccezione d'ogni  
~~diritto di uso~~ <sup>assoluto</sup> del diritto dell'ing. Gaetano  
Mugalone di concedere

*e per invalidità del consenso,*

ciò per mancanza di *causae* non potendosi l'acknowledgmente  
gratuita dell'Invenzione che ritenersi ~~insufficiente~~ <sup>l'acknowledgmente</sup>  
esclusivamente ~~da~~ <sup>de terminata</sup> un errore circa il diritto  
dello Stato sui suoi prodotti intellettuali,  
~~Considerato~~ <sup>Considerato</sup> in conseguenza non avere la  
Amministrazione della ~~Guerra~~ <sup>Guerra</sup> alcun diritto di  
usare delle invenzioni dell'Invenzione, ~~ma~~ <sup>per</sup>  
e dovere ~~per~~ <sup>intanto</sup> per l'uso gratuito fatto  
fin qui, ~~corrispondere~~ <sup>corrispondere</sup> <sup>all'invenzione</sup> un giusto compenso  
adeguato all'utile ritrattore, sia nei riguardi  
dell'efficienza bellica dell'Esercito, sia ~~nei~~ <sup>nei</sup> riguardi  
~~riguardi~~ <sup>in</sup> corrispondenza all'inebilito  
arricchimento che l'uso gratuito delle molteplici  
invenzioni ha procurato all'Amministrazione stessa.

Tutto ciò premesso, io sottoscritto, Ufficiale  
Giudiziario addetto al Tribunale Civile di Roma,  
ho citato, come col presente atto cito, il  
Ministero della Guerra, in persona del ministro  
pro tempore G. G. Mussolini a comparire  
davanti al Tribunale Civile di Roma nella  
udienza del giorno... di aprile, alla Sezione  
che verrà destinata, per ivi sentirle;

~~continuare.~~  
~~previa della tatura~~ ~~del diritto dell'ing. Gatt.~~  
Invenzione di ~~previa della tatura~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~Amministrazione~~  
~~stipulazioni~~

prof. Azio Corbelli

Via Lucullo 11

Unione Nazionale delle  
Lettere Sociali e Cooperative

---

Telef. N. 84-77

Istituto Nazionale dell'Industria e  
Commercio Via Lucullo 11

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

CAUSA CIVILE

1343

TRA

Inq. Angelone Gaetano - attore L. Ministero Della Guerra convenuto

Il Cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Roma, in esecuzione dell'articolo 268 del

Regolamento gen. giud. 14 dicembre 1865, e art. 7 del R. D. 22 Gennaio 1922, N. 85, partecipa

al Signor <sup>le</sup> Franse Bonome e Pier Tran. Proc. dell'attore

che questo Tribunale nell'udienza d'oggi ha pronunciata la sentenza.

Ritenuto quindi giuridicamente inefficace l'atto 30 dicembre 1907 tra l'Angelone Gaetano ed il Ministero Della Guerra dichiaro che tutti i diritti di proprietà industriale sui brevetti spettano all'Angelone suddetto - Dichiaro per tanto tenuto il Ministero Della Guerra a rispondere all'inventore in corrispettivo dell'utilità industriale dell'uso dei brevetti suddetti, in quanto compete ad accertarsi e liquidarsi in

separata per a norma di legge. <sup>Costo 118h 3/4</sup> Tare e spese del presente giudizio a carico del  
Ministero soccombente da liquidarsi dall'istesso - Clausola non concepita.

In pari tempo, a norma dell'art. 20 del Regolamento 10 dicembre 1882. N. 1103, invita  
il prefato Sig. Procuratore ad effettuare il pagamento della tassa di registro direttamente al Rice-  
vitore degli atti giudiziari in base all'art. 86, n. 2 della legge sulle tasse di registro e nel termine  
in essa prescritto di giorni venti.

Roma, li 18 9 1902 - Anno

Il Cancelliere

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di aver notificato l'avviso soprascritto al Procuratore  
Sig. \_\_\_\_\_ consegnandolo nel suo domicilio in via \_\_\_\_\_

nelle mani del \_\_\_\_\_

Roma, li 19/7 1902 - Anno

260.10

L' Ufficiale Giudiziario

ROMA

N. 8974 di recapito - rimesso al fattorino ad ore

ERIC BONONI, PIAZZA LIBERTA 4, ROMA

Il Governo non assume  
Le tasse riscosse in mio  
Il destinatario è invitato a firm.

Il destinatario perde il diritto a reclamo.

ROMA

al mittente  
gramma. In mancanza di tali indicazioni

18  
Ricevuto il  
Pel circuito N.

10<sup>a</sup> ore  
Ricevente



Le ore si è  
dell'Europa centrale, e per telegrammi laterali e con vari usi sono  
di seguito da una stazione all'altra.  
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero indica  
il nome del luogo d'origine rappresentato quello del destinatario.  
secondo quella delle parole, gli altri la data, l'ora e il tipo di  
presentazione.

QUALIFICA	DE DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO	
					Giorni e mesi	Ore e minuti		
			24/2	RM	JESOLO	25-24	18 15,35	EDU. XI 162U

RICEVUTO LETTERA TUA NORMA CONFERITO CON MEMBER ANCHE TUO  
NOME CHE ANCETTA DOMATTINA SARA TUA DISPOSIZIONE VENEZIA


FR. OVA

**FATEVI CORRENTISTI POSTALI** - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSE

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.  
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando  
è incaricato di una riscossione.

N. 3. - Primo lembo da piegare



Dopo breve malattia, sopportata con cristiana rassegnazione si è spento in Roma l'

**Ing. GAETANO ANZALONE**

Comm. dell'Ord. dei Ss. Maurizio e Lazzaro

**Colonnello del Genio nella Riserva**

Ne danno il triste annunzio la moglie LUISA, i figli COSTANTINO, MARIO con la consorte ANNA, CARMELA col consorte CARMELO FARANDA, MICHELE con la consorte MARIA, la nuora OLGA VENNI ved. ANZALONE, i nipoti ed i parenti tutti.

Roma, 11 dicembre 1928.

Via Vittoria Colonna 18

I funerali avranno luogo domani 12 corr. alle ore 10 nella Chiesa del Sacro Cuore in Prati, ove presente la cara Salma, sarà celebrata la Messa di *Requiem*.

Si dispensa dalle visite e dall'inviare fiori. Serva la presente di partecipazione personale.

Primo Stabilimento Pompe Funebri RAVEGGI  
Via Palermo 47 - Telefoni 40-443 - 42-443



chia. Le documentazioni del nostro giornale hanno perciò prodotto una viva impressione in questi circoli dove non si perdona alla Francia l'irriducibile suo contegno nella questione concernente la delimitazione della frontiera e la cattiva politica usata nei confronti delle popolazioni siriane.

### Nessun interesse per i bisogni locali

E' noto che fin da quando si iniziò il movimento panarabico nel 1904, i nazionalisti siriani avversarono il programma d'una completa unificazione dell'Arabia cercando di realizzare il loro disegno che consisteva nella creazione d'uno stato Siriano.

A Parigi durante la Conferenza per la pace la Francia sosteneva le rivendicazioni dei nazionalisti siriani, allo scopo d'isolare la Siria ed assoggettarla poi più facilmente alla propria politica.

Il mandato francese doveva esercitarsi su due elementi in contrasto fra loro: l'elemento arabo mussulmano che popola essenzialmente la Siria e l'elemento cristiano che popola il Libano. La Francia desiderosa di fare del Libano il perno della sua politica nel Levante svolse un'azione decisamente favorevole ai Libanesi e in contrasto con le aspirazioni siriane non riuscendo però che ad inimicarsi tanto i Libanesi -- desiderosi d'un'indipendenza assoluta -- che i Siriani. Questo fu l'errore base della Francia. Ma a questo errore iniziale si

*Davanni*



**MANDATO**



I sottoscritti nella loro qualità di eredi del defunto Ing. GASTANO ANZALONE con il presente atto nominano loro speciali procuratori i Sigg.ri Avv. tit. On. IVANO BONOMI e PIER FRANCESCO CORSETTI domili ed esercenti in Roma con studio in C. Umberto P. ... presso i quali eleggono domicilio affinché sia unitamente che separatamente li assistano rappresentino e difendano davanti la Corte di Appello di Roma nella causa vertente tra essi sottoscritti e lo Spett. Ministero della Guerra appellante avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma in data 28 Giugno, 18 Luglio 1928 notificata il 12 Agosto 1928.

NOTA	
Decreto	6
	5
	250
Carte	0
Qualificazione	H
Repertorio	H
Copia Reg.	-
Tassa Reg.	-
Accesso	-
Legalizzazio.	-
Tassa	-
Quilibrato	10
TOTALE	100.00

Concedo all'Uffice ai nominati procuratori tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di adire alle pubbliche udienze, prendere parte alle discussioni, produrre documenti, procedere a citazioni di testi, notifiche di atti e quant'altro e fare in una parola tutto quello che si renderà necessario con promessa de rato et valido.



Roma li 16 Ottobre 1928  
 Il Mario Anzalone in proprio e quale  
 tutore del fratello interdetto Costantino -  
 Il Ga. Vanni in proprio e quale esercente la patria  
 potestà sui figli minori di Elena e Bruno Anzalone

Michele Ansalone  
Luisa Marianna Ved. Ansalone

3

Repertorio N. 112.246.

Certifico

Io sottoscritto Notaio coadiutore etc. etc. etc. ;  
Avv. Mario Ansalone fu fratello nato e morto  
in Roma Via Volpiano N. 17 in proprio e quale  
titolo del fratello indebito Costantino Ansalone  
fu fratello nato a Capua e morto in Roma  
Via Volpiano N. 17 - possidente -

Olga Venni fu Salvator nata e morta in Roma  
Viale Mazzini N. 23, possidente, vedova Ansalone, in pro-  
prio e quale madre esercente la patria potestà sui fi-  
gli minori Elena e Bruno Ansalone.

Michele Ansalone fu fratello nato a Firenze  
morto in Roma Via Tibullo N. 16 - possidente  
etc.

Luisa Marianna fu Michele Ved. Ansalone nata  
a Capua morta in Roma Via Vittoria Colonna  
n. 18 - possidente, quali coeredi del defunto  
Sig. Comm. Francesco Ansalone, dell'identica persona

le dei quali io Notario sono certo, amino fir-  
mato la scrittura che precede alla presenza  
mia e a quella dei figli:

Piloni Pietro fu Luigi nato a Cesena, legale  
e Manoni Romualdo fu Francesco nato a Pas-  
sano di Subi, Avvocato, tutti ambedue in Ro-  
ma Vicolo del Bologna 66. Attoniti idonei  
a forma di legge che meco firmaroni.

In fede etc.

Roma dal mio ufficio in Via della Puglia  
N° 693 oggi li sedici Odoz Boventi  
noye VII =

Romualdo Manoni

Piloni Pietro teste

Manoni Piloni



1997  
continuity  
31.10.79

2

Bonomi



R. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione 1<sup>a</sup>

C O M P A R S A C O N C L U S I O N A L E

Nell'interesse dei signori Costantino Anzalone, in persona del tutore avv. Mario Anzalone, dell'avv. Mario Anzalone, di Michele Anzalone, e delle signore Luisa Mariano ved. Anzalone e signora Olga Venni in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi ~~xxx~~ figli Elena e Bruno del fu Amedeo Anzalone, tutti nella qualità di eredi del Comm. Gaetano Anzalone, patrocinati dagli avvocati Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti domiciliati nel loro Studio in Roma, al Corso Umberto 1<sup>a</sup> n/ 184



c o n t r o

il MINISTERO DELLA GUERRA patrocinato dalla R. Avvocatura Erariale.

F A T T O

L'Ing. Gaetano Anzalone, mentre era ufficiale del Genio Militare, procedeva a studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni per dotare l'esercito di una telefonia da campo assolutamente pari ai gravi e delicati bisogni della difesa nazionale.

X Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone poté idare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da

campo che fece regolarmente brevettare, in seguito,  
e durante tutti gli altri sette anni nei quali rima-  
se in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure  
regolarmente brevettare e che insieme, costituiscono  
la telefonia da campo adottata dal nostro esercito  
e per la quale lo stesso Capitano Anzalone dettò le  
istruzioni stampate dal Ministero della Guerra, ad  
uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono in ordine cronologico  
i seguenti:

- N. ~~836266~~<sup>836266</sup><sub>4</sub> " 15 aprile 1907 Microfono e telefono riuni-  
ti a cuffia
- " 118848 " 13 marzo 1912 Apparecchio telefonico da  
parete
- " 119661 " 13 marzo 1912 Cuffia telefonica per bat-  
teria da costa
- " 125740 " 22 giugno 1922 Tamburello per cordoncino  
telefonico da campo
- " 126065 " 8 luglio 1912 Paletto per for terra
- " 128683 " 28 ottobre 1912 Borsa per telefonista
- " 128775 " 6 nov. 1912 Zana per tamburello tele-  
fonico
- " 129201 " 9 Dic. 1912 Apparecchio telefonico  
da campo con custodia di  
cuoio

N/ 137077 del 17 Ottobre 1913 Asta a forcelle scomponibile

" 145976 " 8 Dic. 1914 Trasmettitore telefonico per batterie da costa.

" 146024 " 8 Dic. 1914 Borsa per stendifilo

" Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall'esercito che durante la guerra di Libia e, in misura maggiore, durante l'ultima grande guerra, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo i vantaggi di ordine bellico; ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui arricchì lo Stato, senza compensare affatto l'inventore che anzi, nel 1914 col semplice grado di capitano venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra pro tempore con citazione 29 Marzo 1927 perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 Luglio 1928 anno VII, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto

di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l'Ing. Gaetano Anzelone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi.

#### D I R I T T O

La piena appartenenza degli undici brevetti più sopra elencati all'inventore capitano Anzelone è cosa pacifica. Soltanto per il primo brevetto in data 15 aprile 1907 n. 86466 si è sanmato un atto 30 dicembre 1907 impropriamente detto convenzione, col quale atto il capitano Anzelone avrebbe conceduto senza corrispettivo all'Amministrazione Militare l'uso del suo trovato.

L'atto in questione non si deve definire non col nome che impropriamente gli si è dato, ma col nome che corrisponde alla sua natura giuridica. Posto ciò, è evidente che la concessione senza corrispettivo di



un trovato importante, che ha un notevole valore economico, è un atto di liberalità che ha un nome giuridico preciso: donazione. Ma le donazioni esigono l'atto pubblico e, trattandosi di un corpo morale accettante l'autorizzazione governativa. Ora, dicono esattamente i primi giudici, "anche ammesso che la convenzione 30 dicembre 1907, in quanto redatta in sede amministrativa da un pubblico funzionario, possa equiparare all'atto pubblico, mancherebbe pur sempre l'autorizzazione del Governo voluta dagli articoli 1060 e 932 C.Civ. alla quale non può equipararsi l'autorizzazione annotata in margine del Ministero che rappresenta la stessa amministrazione accettante ed interessata, essendo proprio questa sbbisognosa dell'autorizzazione del Governo nelle forme di legge". Dunque anche nel primo brevetto il capitano Anzalone non ha in modo valido ceduto l'uso, e il suo diritto su di esso rimane integro e intatto.

Inutile dire degli altri brevetti per i quali nessun'atto di cessione esiste e che, per essere il prodotto di invenzioni posteriori, non possono mai essere oggetto della pretesa ma inefficace cessione del 30 dicembre 1907.

## II

Gli undici brevetti del capitano Anzalone non posso

no neppure essere attribuiti all'Amministrazione Mi-  
litare sotto pretesto di essi sono il risultato di  
studi fatti da un dipendente dell'Amministrazione  
stessa, durante e in attività di servizio. La recente  
giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che "la fa-  
coltà di inventare è nettamente distinta dalla gene-  
rica attività e operosità che ordinariamente forma  
oggetto della locazione d'opera e del contratto d'im-  
piego, e solo quando sia stata dedotta specificata-  
mente in contratto, il prodotto di essa entra fin dal  
l'inizio nel patrimonio del proponente". (Corte Cass.  
31 marzo 1925 - Bettica contro Min. Guerra.)

Non vi ha dubbio quindi che l'ing. Anzalone - il qua-  
le non si era ~~mai~~ obbligato di fare invenzioni  
per il suo proponente - spetta il diritto di proprie-  
tà su tutti i brevetti sopra indicati.

### III

Stabilito il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati,  
rimane a stabilire che l'Amministrazione ha fatto  
di tali trovati largo uso con utile proprio. E' que-  
sto un compito agevole giacchè la parte avversaria  
non contesta il largo uso fatto degli apparecchi An-  
zalone tanto in pace, come - e in più larga misura -  
in guerra, e con risultati assai vantaggiosi. Le pro-  
ve fornite ai primi giudici sull'uso fatto dall'Ammi-

nistrazione degli apparecchi Anzalone non sono state mai oggetto di eccezione alcuna giacchè rispondono alla più palmare verità.

#### IV

Ma se l'Amministrazione Militare ha fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, essa non ha mai corrisposto alcun compenso all'inventore. Davanti ai primi giudici l'Amministrazione ha ammesso che fino al 1° dicembre 1915 nulla aveva dato a chi gli aveva fornito una telefonia da campo superiore ad ogni altra del genere. Solo pel periodo posteriore a detta data l'Amministrazione ha tentato di far credere che nel prezzo pagato ad una ditta costruttrice rilevata dallo stesso Anzalone era compreso il compenso dell'inventore, il quale sarebbe stato compensato. Ma tale asserzione è distrutta dalle prove già dedotte che presentiamo in questo secondo giudizio non senza osservare che una eventuale disamina dei prezzi dovuti accettare dalla Ditta costruttrice, per conoscere se e in quanto questi prezzi contengono il compenso all'inventore, non è materia del presente giudizio, limitato a stabilire il diritto dell'Anzalone sui suoi trovati e il dovere dell'Amministrazione Militare di remunerare l'uso di detti trovati.

Per questi motivi, che gli appellati si riservano, occorrendo, di svolgere e più ampiamente illustrare, si

C O N C L U D E :

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928 anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese ed onorari tutti del presente giudizio.

avv. *Traversari*  
*Di...*

25 FEB. 1930 Anno VIII

*...*



# Regia Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE

## COMPARSA CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER GLI APPELLATI

**Costantino Anzalone** in persona del tutore avvocato **Mario Anzalone**, **Mario Anzalone**, **Michele Anzalone**, signora **Luisa Mariano Ved. Anzalone**, signora **Olga Venni** in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi figli **Elena** e **Bruno** del fu **Amedeo Anzalone**, tutti nella qualità di eredi del comm. ing. **Gaetano Anzalone**, patrocinati dagli avvocati S. E. **Ivanoe Bonomi** e **Pier Francesco Corsetti**, domiciliati nel loro studio in Roma, al Corso **Umberto I N. 184**

CONTRO L' APPELLANTE

**Ministero della Guerra** rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale.



FATTO

L'ing. Gaetano Anzalone, deceduto durante le more del presente giudizio, si era particolarmente dedicato agli studi di telefonia applicata alle operazioni belliche. Essendo ufficiale del Genio Militare, egli rivolse la sua singolarissima attività intellettuale a dotare l'esercito, mercè studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni, di una telefonia da campo adatta ai gravi e delicati bisogni della difesa del paese.

Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone poté ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure regolarmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le *Istruzioni* stampate dal Ministero della Guerra ad uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono, in ordine cronologico, i seguenti :



— 3 —

N. 86466 del 15 aprile 1907: Microfono e telefono riuniti a cuffia.

- » 118848 del 13 marzo 1912: Apparecchio telefonico da parete.
- » 119661 del 13 marzo 1912: Cuffia telefonica per batteria da costa.
- » 125740 del 22 giugno 1912: Tamburello per cordoncino telefonico da campo.
- » 126065 dell'8 luglio 1912: Paletto per far terra.
- » 128683 del 28 ottobre 1912: Borsa per telefonista.
- » 128775 del 6 novembre 1912: Zana per tamburello telefonico.
- » 129201 del 9 dicembre 1912: Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio.
- » 137077 del 17 ottobre 1913: Asta a forcella scomponibile.
- » 145976 dell'8 dicembre 1914: Trasmettitore telefonico per batterie da costa.
- » 146024 dell'8 dicembre 1914: Borsa per stendifilo.

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall'Esercito che, durante la guerra di Libia, e, in misura maggiore, durante la ultima grande guerra europea, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine

bellico, ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'inventore, che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra *pro tempore*, con citazione 29 marzo 1927, perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l'Ing. Gaetano Anzalone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi che sono indicati in epigrafe.



— 5 —

## DIRITTO

Prima di iniziare la trattazione di diritto desideriamo precisare i limiti della causa, quali si desumono, e dalla domanda dell'Anzalone e dalla sentenza impugnata davanti a codesta Enc.ma Corte.

L'attore Anzalone ha chiesto, nell'attuale fase del giudizio, una sentenza puramente dichiarativa del suo diritto a compenso, in corrispondenza dell'uso che il Ministero della Guerra ha fatto delle invenzioni che a lui appartenevano.

Quando, dunque, si sconfinava da questo limite, e si vuole, nella presente fase giudiziaria, complicare il giudizio sulla appartenenza delle invenzioni e sull'uso fattone dall'Amministrazione militare (che costituisce per ora il duplice compito del giudice) con elementi estranei, quali l'eventuale guadagno dell'Anzalone fatto nella vendita dei suoi apparecchi con indagine sui prezzi, si esce dal campo proprio della presente vertenza per invadere quello della liquidazione successiva.

A questo proposito la sentenza di primo grado ha scritto parole assai sagge, che conviene trascrivere, perchè la Corte non sia trascinata dai tentativi av-

versari e mescolare elementi che si attengono alla successiva liquidazione, e che saranno ulteriormente approfonditi in altro giudizio, con elementi che si attengono all'appartenza e all'uso delle invenzioni.

« Ai fini del decidere (si legge nella sentenza del Tribunale di Roma) qui basterà aver chiarito che, presupposto un obbiettivo vantaggio derivante dall'utilizzazione delle invenzioni fatte dell'Anzalone da parte dell'Amministrazione convenuta, questa dovrà all'inventore un compenso, da commisurarsi con l'effettivo vantaggio ritrattone (tenuto conto anche dei vantaggi offerti dalla convenuta all'Anzalone al tempo delle sue invenzioni), nonchè al tempo della durata effettiva della utilizzazione stessa, dovendo formare specifico oggetto di indagine tecnica non solo la valutazione del giusto compenso, ma altresì la questione se, dopo il 1° dicembre 1915, nei prezzi della fornitura fatta dall'istante all'Amministrazione debba ritenersi o meno computato il compenso spettante all'inventore ».

Circoscritto così il campo del presente giudizio, passiamo a confutare le argomentazioni avversarie, esaminando i seguenti sei punti, di cui i due primi pregiudiziali:

1° - eccezione di incompetenza;

2° - prescrizione decennale;



— 7 —

3° - brevetti dell'Anzalone e loro uso dei bisogni militari;

4° - appartenenza delle invenzioni all'inventore e non al preponente;

5° - non validità della pretesa donazione dei diritti dell'inventore;

6° - insussistenza del preteso compenso pagato, nel prezzo degli apparecchi, all'Anzalone, dopo il 1° dicembre 1915.

I

Con Decreto-Legge 28 gennaio 1915 n. 49, si disponeva l'espropriazione da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, dei diritti di privativa, stabilendosi altresì che l'espropriazione (da decretarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri) venisse compensata in conformità al giudizio di uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale disposizione veniva ripresa nell'altro Decreto-Legge 16 ottobre 1924 N. 1828 con la sola omissione delle parole « per solo uso militare »; e un

successivo regolamento dettava le norme di applicazione.

In seguito a ciò, discutendosi davanti la Corte di Cassazione la causa Bettica, la Suprema Corte sentenziava (sentenza 29 maggio 1928 in *Giur. It.* 1928, I, 1, 903) non esservi dubbio che « il legislatore, con tale disposizione, ha inteso di creare una giurisdizione speciale *in materia di liquidazione delle indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che abbia fatto delle invenzioni del medesimo* ».

Da questo giudizio la difesa avversaria ha tratto motivo per eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria, argomentando che il collegio dei periti è competente a giudicare, non solo del *quantum debeatur*, ma anche dell'*an debeatur*, che costituisce nel presente giudizio la ragion del contendere.

La eccezione avversaria è infondata ed erronea per le seguenti ragioni:

a) Le invenzioni dell'Anzalone si sono compiute in un periodo di tempo che va dal 1907 al 1914, e l'appropriazione e l'uso di dette invenzioni da parte della Amministrazione militare si sono iniziate in quel medesimo tempo. Dunque non si può, in alcuna guisa, confondere i fatti che hanno ori-



— 9 —

ginato la presente causa con l'espropriazione a termini dei DD. LL. 28 gennaio 1915 e 16 ottobre 1924, posteriori ai fatti stessi, pel principio che la legge non ha effetto retroattivo.

b) Le nuove disposizioni per l'espropriazione nell'interesse della difesa nazionale dei diritti di privata prevedono, come elemento necessario, un decreto reale di espropriazione, o (come è il caso del Bettica) un'appropriazione manifesta e inequivocabile dell'invenzione da parte dello Stato. Nel nostro caso, invece, non solo non vi è stato alcun decreto di espropriazione, ma si discute ancora (anzi questa è la ragion del contendere) se l'Anzalone abbia o no diritto di privata sui suoi trovati, se non li abbia ceduti allo Stato, se questo abbia o non abbia ricavato un'obbiettiva utilità da quei trovati. Siamo dunque in campo diverso; e le disposizioni dei DD. LL. sopra ricordati, restringendo il libero esercizio di un diritto, non possono estendersi oltre i casi e i tempi in essi espressi (art. 4 - *Disposizioni Preliminari al Cod. Civ.*).

c) La chiara disposizione dei sopra ricordati Decreti Legge e il giudicato 29 maggio 1928 della Corte di Cassazione stabiliscono che compete al perito o ai periti nominati dal Primo Presidente della

Corte di Appello di liquidare le indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che esso abbia fatto delle invenzioni del medesimo. Dunque occorre preliminarmente che siano assodati questi due punti: che l'invenzione appartenga all'inventore e che lo Stato gli debba una indennità. Stabiliti questi due punti, sorge, nei casi e nei tempi determinati dai due decreti-legge, la competenza del perito o dei periti.

Diversa invece è la posizione dell'Anzalone in questa causa: egli chiede per ora una pronuncia del magistrato che riconosca il suo diritto a liquidare le indennità dovutegli dallo Stato per l'uso fatto di invenzioni che egli dimostra appartenergli.

d) L'asserzione avversaria che « i periti, se hanno giurisdizione per decidere delle indennità, debbono avere anche la podestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, all'accertamento che vi sia stata, ecc. », è contraddetta non solo dal testo dei due ricordati Decreti-Legge, ma anche dalla sentenza della Suprema Corte nella causa Bettica. La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, mentre nella sua seconda parte rinvia ai periti



— 11 —

la liquidazione della indennità, nella prima parte si ritiene competente a giudicare, come infatti giudica, l'eccezione della Avvocatura Erariale non appartenere all'impiegato Bettica ma sibbene allo Stato l'invenzione stessa, sentenziando che l'eccezione non ha fondamento, che l'invenzione spetta al Bettica e che lo Stato gli deve un'indennità, per la cui liquidazione è competente la giurisdizione speciale dei periti. Con la quale pronuncia (di cui la parte sostanziale riprodurremo più innanzi) la Suprema Corte afferma che spetta alla magistratura ordinaria risolvere tutte le questioni dell'*an debeatur*, le quali non potrebbero certo essere approfondite da periti (la legge non dice mai arbitri) la cui speciale perizia è essenzialmente tecnica e non giuridica.

Nel chiedere pertanto che cotesta Ecc.ma Cort respinga l'eccezione di incompetenza, noi intendiamo riservare la questione se, nella seconda fase del giudizio, sia competente o meno la giurisdizione speciale dei periti, giacchè, come abbiamo già osservato, disposizioni che formano eccezione alla legge generale non si estendono *oltre i casi e oltre i tempi* espressi in esse disposizioni.

II

La difesa avversaria crede di trovare in una convenzione fra la Ditta Robert e l'ing. Anzalone la prova che l'ing. Anzalone era dal 1° dicembre 1915 commerciante, e da ciò deduce che ogni contestazione con lo Stato, e quindi anche la presente vertenza, ha carattere commerciale ed è perciò colpita dalla prescrizione decennale.

Anche qui la difesa avversaria dimostra uno stranissimo obbligo di quelli che sono i termini della presente causa. Bisognerà dunque, ancora una volta, richiamarli.

Qui si controverte intorno all'appartenenza o meno all'*ex capitano Anzalone* dei suoi trovati, brevettati nei sette anni che corrono fra il 1907 e il 1914, e all'uso che l'Amministrazione Militare ha fatto di questi trovati. Tutto ciò che, dopo la pronunzia del magistrato sul diritto a compenso dell'Anzalone, verrà discusso in seguito, e cioè le questioni relative all'entità di questo compenso (ad esempio: tempo ed ampiezza dell'uso, modo delle forniture, prezzo delle forniture, inclusione o meno di un compenso all'inventore nel prezzo di forni-



tura, ecc. ecc.) formeranno oggetto della seconda fase del giudizio.

Posto ciò, come pretendere, nel caso in esame, la applicazione dell'art. 915 del Codice di Commercio, con la conseguente prescrizione decennale?

Per applicare rettamente l'art. 915 del Codice di Comm. occorre analizzare gli atti che si pretendono commerciali per riconoscere se, di lor propria natura, posseggano il requisito della commercialità, e poi esaminare se la qualità di uno dei contraenti valga a conferirglielo, perchè, anche in questo caso, la competenza commerciale dovrà essere rispettata.

Che gli atti di cui qui si contende siano per lor natura commerciali, soltanto una fantasia ariostesca può sospettarlo. Qui si contende intorno all'appartenenza di undici brevetti d'invenzione, e sul diritto a compenso dell'inventore verso chi ha fatto uso vantaggioso di essi. Si legga il titolo II del Libro Primo del Cod. di Comm. sugli atti di commercio e si vedrà quanto sia assurda e infondata la pretesa avversaria.

Quanto alla qualità di uno dei contraenti, rileviamo, dalla memoria avversaria, che l'Anzalone dovrebbe essere stato commerciante a partire dal 1°

dicembre 1915, e cioè quando, uscito già da un anno dall'esercito, avrebbe, per un certo patto prodotto in giudizio, esercitato (usiamo le parole del nostro avversario) « la propria industria telefonica sotto il nome Società in accomandita semplice A. M. Robert. »

Osserviamo anzitutto che (le parole sono del Vivante, vol. I, pag. 189-191) « si acquista la qualità di commerciante per virtù della legge con l'esercizio abituale di atti obbiettivi di commercio *in nome proprio* ». E il Vivante aggiunge: « E' indifferente che chi esercita il commercio lo eserciti personalmente o per mezzo di un rappresentante; è indifferente che lo eserciti per conto proprio o di altri: *solo è necessario che in quell'esercizio spenda il suo nome, che assuma in nome proprio di fronte ai terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare.* » Dunque l'Anzalone, che non esercitò mai in nome proprio un commercio, non può essere ritenuto commerciante.

Ma, pur recisamente contestandolo, ammettiamo pure, per un momento e in via d'ipotesi, che, col 1° dicembre 1915, l'Anzalone lo sia diventato. Ebbene, il commerciante Anzalone della fine del 1915, conferisce il carattere di commerciante all'Anzalone,



— 15 —

capitano del Genio in attività di servizio (l'ufficiale in servizio esclude ogni figura di commerciante), del 1907 e degli anni successivi fino al 1915? Porre questa questione è risolverla. E' contrario ad ogni principio giuridico che la qualità di commerciante conseguita in una determinata epoca, conferisca carattere commerciale a tutti gli atti precedenti.

Ora, nel nostro caso, è proprio fra il 1907 e il 1915 che l'Anzalone brevetta i suoi apparecchi assumendone così la privativa; è in quel periodo che l'Amministrazione fa uso di tali apparecchi, uso che proseguirà anche in seguito come logica conseguenza di quei precedenti; è infine in quel periodo che sorgono e si svolgono i rapporti fra l'Anzalone e l'Amministrazione per l'appartenenza di quei brevetti, rapporti dei quali appunto si controverte in questa causa.

Riassumendo, dunque, la materia del contendere non è per natura sua commerciale, e uno dei contraenti, nel periodo in cui si svolsero i rapporti giuridici che formano oggetto della presente causa, non era affatto commerciante nè, per l'ufficio pubblico che ricopriva, poteva mai esserlo.

Per questo l'eccezione avversaria diretta ad impedire che, in questa prima fase del giudizio, il ma-

gistrato dichiarare il diritto dell'Anzalone a vedersi liquidato un compenso dall'Amministrazione Militare che ha fatto vantaggioso uso dei suoi trovati, è destinata all'insuccesso.

Vogliamo dir subito però che, anche nella seconda fase del giudizio, quando si tratterà di procedere alla liquidazione del compenso all'inventore, la prescrizione decennale, oppostaci dal nostro avversario, non ci impressiona affatto; giacchè la nostra domanda non mira a rivedere e modificare prezzi di forniture industriali (e quindi a distinguere tre periodi: dal 1907 al 1° dicembre 1915 quando non si può neppur sospettare un Anzalone commerciante; dal 1° dicembre 1915 al marzo 1917 quando si tenta vanamente di opporre la prescrizione decennale; dal 29 marzo 1917 in avanti quando la pretesa prescrizione decennale cade per l'interruzione della nostra citazione), ma mira e tende a ben altro: e cioè a far liquidare un compenso adeguato per l'insieme delle invenzioni e per il largo uso fatto dall'Amministrazione, la quale, come dimostreremo in questo giudizio, — perchè è materia di questo giudizio, — non ha mai compensato l'inventore (si badi bene, inventore non commerciante) dell'uso fatto delle sue invenzioni.



— 17 —

III.

L'ex capitano Anzalone ha ottenuto, fra il 1907 e il 1914, ben undici brevetti d'invenzione, riferentisi tutti alla telefonia da campo. Che i brevetti, indicati da noi nell'esposizione dei fatti, esistano e siano iscritti regolarmente al nome dell'ing. Anzalone, la difesa avversaria non contesta, nè potrebbe in alcuna guisa contestare. Essa si limita ad insinuare che questi trovati non hanno nessuna o poca importanza, essendo noto, sono parole della controparte, « con quanta facilità chiunque possa conseguire in Italia un brevetto ». Parole, diciamo subito, che non hanno alcun senso nella presente controversia, giacchè l'importanza o meno di una invenzione può avere effetto sul *quantum* di compenso che chi l'usa dovrà pagare all'inventore, non già sul diritto a compenso dell'inventore per le sue invenzioni.

Ma l'avversario (dopo aver detto cosa non vera lasciando credere che l'Anzalone, capitano fino al termine del 1914, abbia brevettato dopo, e da borghese, le sue invenzioni) insinua ancora che « delle pretese invenzioni non si è accertata la priorità »

potendosi trattare anche « non di vere e proprie invenzioni, ma del risultato del concorso di mezzi tecnici e della intelligente operosità della maestranza stessa ». Sospetti questi che offendono profondamente le supreme gerarchie tecniche dell'Esercito, gerarchie che hanno consentito a chiamare, in documenti ufficiali, gli apparecchi *modello Anzalone*.

E' possibile far credere che generali del Genio e dell'Artiglieria abbiano, senza indagine alcuna e per crassa ignoranza, accettato di porre illecitamente il nome dell'Anzalone su tutti gli apparecchi da lui trovati? Questo solo sospetto è ingiurioso per l'esercito e per i suoi capi.

Assodato così che l'Anzalone ha fatto, nel campo della telefonia applicata alle operazioni belliche, notevoli invenzioni, che egli ha regolarmente brevettate fra gli anni 1907 e 1914, resta da dimostrare che le forze armate nazionali ne hanno fatto uso. E qui, per non complicare la presente causa, non daremo la dimostrazione precisa della ampiezza e della durata di quest'uso (dimostrazione che si attiene alla seconda fase del giudizio: la liquidazione del compenso), ma ci limiteremo - perchè ciò è necessario e sufficiente - a dare la dimostrazione che



di tutte le invenzioni brevettate dell'Anzalone, e di altre ancora, l'esercito ha fatto largo uso.

La difesa avversaria, la quale davanti ai primi giudici aveva lealmente ammesso che gli apparecchi Anzalone erano stati largamente usati dall'esercito, qui si disdice, si fa reticente, si contraddice e si confonde. Infatti, dopo aver ammesso che degli apparecchi Anzalone si è fatto uso durante la guerra libica, e in proporzione grandissima fra il 1915 e il 1918, vuol distruggere i fatti con le seguenti parole, che si leggono nella sua memoria:

a) gli apparecchi Anzalone non erano da preferirsi a quelli già in uso nell'esercito (pag. 11);

b) nessun uso è stato fatto dei brevetti Anzalone (pag. 27);

c) l'uso si limitò (contraddizione flagrante con la precedente asserzione) all'Artiglieria e non all'Arma del Genio (pag. 28);

d) le minori invenzioni non furono mai usate dall'Amministrazione (pag. 29).

Queste parole trovano la loro piena inequivocabile smentita in un documento già da noi presentato in prima istanza (doc. n. 1 fascicolo di primo grado) e in due altri che presentiamo ora.

Nel foglio d'ordini del Ministero della Guerra

del maggio 1912 si trovano a pag. 4 indicate le invenzioni dell'Anzalone; e a pag. 8, con maggiore precisione, indicati gli apparecchi *modello Anzalone* adottati per l'esercito, con il numero dei materiali già dati in commessa col dispaccio 31 luglio 1909, e commessi al Laboratorio di precisione e all'Arsenale di Torino. Dunque l'esercito, fino dal luglio 1909, aveva adottato e fatto uso di tutti i trovati Anzalone, così di quelli di maggior rilievo come di quelli di minore importanza.

I due documenti nuovi, che produciamo ora, consistono in due manualetti di larga diffusione che portano questi titoli:

*Istruzione sullo apparato microtelefonico da campo Modello Anzalone - Edizione 1909.*

*Istruzione sugli apparati telefonici Modello Anzalone per l'artiglieria da costa e da fortezza - Edizione 1911. (Vedere nell'indice la precisa indicazione dei molti apparecchi e materiali Modello Anzalone).*

Sono i libretti, diffusi a migliaia di copie fra gli allievi ufficiali delle Scuole e delle Accademie e gli ufficiali in servizio attivo, per addestrarli all'uso di invenzioni *già largamente adottate*, e per renderli atti a ben usare materiali ormai entrati nelle normali e regolamentari dotazioni dell'esercito.

Ma dal primo di questi libretti desideriamo trascrivere la seguente ordinanza ministeriale:

*E' approvata la presente istruzione sull'apparato microtelefonico da campo modello Anzalone.*

*Roma, addì 15 dicembre 1909*

*Il Ministro della Guerra  
P. Spingardi*

Questo documento, non solo conferma il largo uso dell'apparato modello Anzalone, ma distrugge in pieno, con l'autorità del capo dell'Amministrazione Militare, i vani tentativi odierni di negarne l'importanza e il vantaggio per le forze armate del paese.

IV.

Stabilito che l'ing. Anzalone ha fatte utili invenzioni, di cui ben undici brevettate, e che dei suoi brevetti ha fatto ampio uso l'esercito, a cominciare dal 1909 e fino alla nostra epoca, occorre dimostrare che tali invenzioni gli appartenevano.

La difesa avversaria non osa affermare chiaramente, in questo giudizio, che le invenzioni dell'uf-

ficiale appartengono all'amministrazione ch'egli serve. Ma nel giudizio di primo grado essa ha cercato di far credere che la creazione della telefonia da campo « è il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio e che rientravano nei compiti dell'Amministrazione a cui egli apparteneva », e che, essendo « compito dell'ufficiale migliorare e perfezionare i mezzi tecnici dell'arma », i trovati dell'Anzalone non appartenevano a lui, sibbene all'Amministrazione preponente.

Benchè, ripetiamo, simile tesi sia quasi del tutto scomparsa nell'odierna memoria avversaria, pure desideriamo richiamare il più recente responso della Suprema Corte in questa materia, responso che conferma altri precedenti da noi riprodotti nelle memorie di prima istanza, in cui si stabilisce che quando il contratto di impiego non cade specificamente sulla titolarità delle invenzioni (che è proprio il caso del capitano Anzalone, assunto in servizio non certo per fare invenzioni a profitto dello Stato) le invenzioni appartengono all'inventore. Ed ecco le parole della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella causa Bettica :

« A norma dell'art. 437 Cod. Civ. in relazione  
« all'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731, le

« produzioni dell'ingegno appartengono ai loro au-  
« tori e soli essi hanno il diritto di attuarle e di  
« trarne i relativi frutti. Anche quando le inven-  
« zioni siano fatte in occasione del contratto d'im-  
« piego, desse si appartengono sempre all'autore non  
« al preponente, in quanto che i contratti non si  
« estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto (arti-  
« coli 1138, 1768 Cod. Civ.). Ogni qual volta l'og-  
« getto del contratto di locazione d'opera è l'inven-  
« zione questa si appartiene al conduttore, giacchè  
« costituisce la prestazione, sia pure eventuale ed  
« incerta, del datore di lavoro e, cadendo su di un  
« oggetto lecito e possibile (art. 1116, 1119 Cod. Civ.),  
« vincola il locatore d'opera (art. 1570 Cod. Civ.),  
« come ogni altro contratto legalmente formato (ar-  
« ticolo 1223 Cod. Civ.). Che se, invece il contratto  
« d'impiego, sia pure concluso tra una pubblica am-  
« ministrazione e un privato, non cade specificata-  
« mente sulla titolarità delle invenzioni, queste ri-  
« mangono estranee al rapporto contrattuale, pel  
« motivo che desso per sua indole non comprende,  
« come rileva **Ulpiano**, nel fr. 9 § 3 *Dig. de transact.*,  
« 15, *id de quo cogitatum non docetur*. (Sentenza delle  
« Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data  
« 29 maggio 1928, in *Giur. Ital.* 1928, I, 1, 903) ».

Passiamo ora a discutere un altro punto della controversia. Stabilito che le invenzioni appartenevano all'Anzalone e non all'Amministrazione, non ha forse l'Anzalone validamente concessa senza compenso la sua invenzione? e, nel caso affermativo, quale o quali invenzioni ha gratuitamente concesse?

Riassumiamo i fatti.

Il giorno 28 settembre 1907 il capitano Anzalone, che aveva allora conseguito soltanto il primo dei suoi undici brevetti, rilasciava una lettera ai suoi superiori, lettera che si legge nella memoria avversaria a pag. 9. Con detta lettera l'Anzalone permetteva l'uso dei suoi apparati microtelefonici all'Esercito, rinunciando ad ogni e qualsiasi compenso.

L'autorità militare ritenne però che questa dichiarazione non fosse nè sufficiente, nè valida, e pregò l'Anzalone a prestarsi alla stipula di un atto, che venne chiamato *convenzione* e venne messo in essere sessantadue giorni dopo, cioè il 30 dicembre 1907. Questo atto è stato prodotto dalla parte avversaria e di esso si è a lungo discusso in primo grado.

Rinnoviamo qui l'esame dei due atti, osservan-

do anzitutto che ciascun di essi consta di due parti e cioè:

a) il permesso o consenso dato dall'Anzalone all'Amministrazione militare di usare per i suoi bisogni l'apparato microtelefonico;

b) la rinunzia ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione.

La difesa avversaria non ha veduto questa duplicità di elementi: ha visto il primo e non ha voluto vedere il secondo, e quindi ha tirato dei colpi a vuoto senza colpire il bersaglio.

Si leggono, infatti, nella memoria avversaria delle lunghe disquisizioni sul *permesso di uso di un diritto di privativa*, sulla sufficienza dell'atto scritto *ad probationem*, sul carattere e sulla portata del *permesso di far uso di una invenzione*, desumendo definizioni e argomentazioni persino da dubbie analogie col permesso di visitare le loro ville che cospicue famiglie patrizie rilasciano ai visitatori curiosi.

Ma la questione vera è un'altra e diversa. La questione che qui si discute non riguarda il permesso di uso, ma la rinunzia al compenso; onde la questione si pone così: quale è il carattere giuridico della rinunzia al compenso? quali sono i necessari requisiti dell'atto di rinunzia? Questa, e non già il consenso ad usare, è la materia da discutere.

Non vi è dubbio che rinunciare ad un compenso per l'uso di un proprio diritto (nella memoria avversaria si dice esattamente che « il contenuto patrimoniale di un diritto di privativa può essere come un qualsiasi altro bene economico ») vuol dire *donare* il bene economico che in esso è contenuto.

Posto ciò, la lettera 28 settembre 1907 e l'atto 30 dicembre 1907 sono vere e proprie *donazioni* che l'Anzalone ha fatto allo Stato del contenuto patrimoniale del suo brevetto di privativa. Dice bene la sentenza di primo grado che le parole usate « *rinunzia* », « *cessione* » non debbono indurre in errore, giacchè *cessione* e *rinuncia* sono espressioni che possono adattarsi a svariati negozi giuridici, ma di questi devesi penetrare l'essenza indagando l'*id quod actum est*.

E allora, se la lettera e l'atto sono vere e proprie donazioni, hanno esse validità piena?

Non insisteremo nel dimostrare che una lettera, o dichiarazione, o sottomissione (le parole non contano) rilasciata dall'Anzalone ai suoi superiori non può mettere in essere una donazione. Faremo torto all'Ecc.ma Corte se vi spendissimo parole. Se la parte avversaria continua a giocare la sua partita su quella povera carta, è perchè essa è caduta in equivoco: crede che si discuta sul permesso di usare

l'invenzione per cui reputa sufficiente una lettera, e non ricorda che siamo in tema di rinunzia al compenso, cioè di donazione.

Resta, dunque, da esaminare l'atto 30 dicembre 1907, con il quale l'Amministrazione, accortasi che la lettera 28 settembre era poco meno di nulla, si propose di regolare la donazione.

Come è formato quell'atto? Stipulano da una parte il cap. Anzalone, dall'altra il colonn. Carcasio in rappresentanza dell'Amministrazione militare; riceve l'atto il ragioniere geometra del Genio Militare Del Monaco. L'atto è autorizzato preventivamente dal Ministro della Guerra con dispaccio 20 dicembre 1907 N. 148114.

Anzitutto l'atto redatto in sede amministrativa da un pubblico funzionario non può equipararsi all'atto pubblico che è richiesto per le donazioni.

In secondo luogo, le donazioni fatte ai corpi morali non possono, per prescrizione di legge, essere accettate senza l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Donde due questioni: è lo Stato da considerarsi come un corpo morale? nella fattispecie vi fu l'autorizzazione del Governo nelle forme di legge?

Alla prima questione si deve rispondere affermativamente. Nel parere *pro-veritate* dell'illustre giu-

reconsulto Oronzio Quarta, che è stato prodotto in prima istanza e trovasi nel fascicolo di primo grado, si dimostra, con l'autorità del Giorgi e di ripetuti giudicati, che lo Stato deve considerarsi agli effetti della donazione un corpo morale. Non abbiamo che a riferirci alla dotta dissertazione del Quarta.

Alla seconda questione si deve rispondere negativamente. Il dispaccio ministeriale che autorizza a stipulare non può confondersi con l'autorizzazione a ricevere una donazione, autorizzazione solenne prescritta dagli art. 932 e 1060 del Cod. Civ. per i corpi morali. Diremo col Giorgi (a cui si associa pienamente il Quarta nel citato parere) che « non deve sembrare un controsenso che lo Stato il quale « autorizza e lo Stato che accetta, siano la medesima persona morale ; giacchè le autorità competenti « ad autorizzare e ad accettare essendo diverse « corre sempre l'opportunità del procedimento di « autorizzazione, la quale deve esser data con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato : mentre « l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice « atto dell'autorità a cui si rivolge la disposizione ». Principii questi che, applicati al nostro caso, ci portano a concludere, con le stesse parole del Giorgi, che « la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

« mente nulla la donazione, e questa eccezione di  
« nullità può essere sollevata ed opposta anche  
« dal donante in conformità del chiaro disposto del-  
« l'art. 1061 del Cod. Civile ».

Concludendo, dunque, diremo, con i magistrati  
di primo grado, che dal punto di vista giuridico non  
esiste l'atto di donazione della privativa, la cui de-  
ficienza « non può essere comunque sanata dal suc-  
cessivo comportamento passivo dell'Anzalone ».

Prima di abbandonare questa trattazione, desi-  
deriamo precisare i limiti della pretesa e inesistente  
donazione.

Tanto nella lettera, quanto nell'atto, il capitano  
Anzalone dichiara di rinunciare al compenso per  
l'uso dell'ottenuto brevetto di privativa industriale  
n. 86466 in data 15 aprile 1907. Anzi nell'atto detto,  
una copia del brevetto è unita in allegato.

Dunque il cap. Anzalone, obbedendo ad un sen-  
timento che può essere stato generoso ma poco cauto  
per le fortune sue e della sua numerosa famiglia, in-  
tendeva donare *i diritti di una sua privativa ben de-*  
*terminata*. Non intendeva certo donare altro e di  
più: non intendeva (come vuol far credere il nostro  
avversario) di donare le sue *invenzioni future*, cioè

gli altri diritti scaturenti da ben altri dieci brevetti conseguiti di poi, fra il 1912 e il 1914. Perciò concluderemo, così come hanno saggiamente concluso i giudici di prima istanza: che non vi è dubbio aver voluto l'Anzalone donare quel solo brevetto 15 aprile 1907, e non le altre invenzioni non ancora uscite dal suo cervello; giacchè non vi è alcuna possibilità giuridica di interpretare quella non valida donazione come intenzione di dare anche invenzioni successive, ancorchè riferentesi ad apparecchi accessori e secondari rispetto al primo.

VI.

La difesa dell'Amministrazione, sbaragliata su tutti questi punti essenziali, fa la sua estrema resistenza, dedicando gran parte del suo sforzo al tentativo di dimostrare che l'Amministrazione ha già lautamente compensato l'Anzalone per l'uso fatto dei suoi trovati. Naturalmente per ridursi a questa ultima trincea, la difesa avversaria ha dovuto ammettere — in flagrante contraddizione con alcuni suoi tardivi asserti — che si è fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, e che essi erano molto utili all'esercito, giacchè non si paga che ciò che è van-

taggioso, non si compensa un diritto se non procura utilità.

Esaminiamo il piano tattico dell'avversario, che non ha sortito fortuna in prima istanza.

Secondo l'Avvocatura Erariale, l'Anzalone avrebbe giuocato un tiro mancino all'ingenua Amministrazione Militare; egli avrebbe finto di rinunciare ai suoi diritti d'inventore per invogliare l'Amministrazione a fornirsi dei suoi apparecchi, poi, accordatosi il 1° dicembre 1915 con la ditta Robert, fornitrice dei suoi apparecchi, avrebbe adottato prezzi nei quali era compreso il suo compenso d'inventore; prezzi che l'Amministrazione Militare ha subito perchè non si ricordava più — labile di memoria e inesperta fino all'inverosimile — che l'Anzalone aveva nel 1907 rinunciato a suo favore ad ogni compenso per i diritti d'inventore!!...

In verità questo quadro, nel quale l'Anzalone figura come un abile seduttore che lusinga ed inganna la sua ingenua Amministrazione, ha poca probabilità di impressionare. Intanto a queste argomentazioni avversarie noi potremmo opporre un « fine di non ricevere ». Ricordiamo, ancora una volta, che qui si contende intorno al diritto a compenso del capitano Anzalone, e non intorno alla sua

liquidazione. In sede di liquidazione, dunque, — come ha giustamente osservato la prima sentenza, — si potrà indagare quanto l'Anzalone ha potuto personalmente ricavare (dopo il 1° dicembre 1915, *non prima*) dalla vendita dei suoi apparecchi; se cioè nei prezzi di vendita c'era una quota per i suoi diritti d'inventore.

Ma noi non vogliamo rinviare a più tardi la distruzione della tesi avversaria: desideriamo fin d'ora provare che non ha alcun fondamento il sospetto che nei prezzi pagati alla Ditta Robert ci fosse un adeguato compenso per i diritti dell'inventore. Con la qual prova noi avremo dimostrato che il diritto a compenso dell'Anzalone rimane integro e pieno, e che egli non chiede una seconda volta ciò che ha già ricevuto una prima.

Dividiamo il periodo delle forniture in due tempi: prima del 1° dicembre 1915 e dopo questa data. E' evidente che prima dell'accordo intervenuto fra l'Anzalone e la Robert (e di cui discorreremo in sede di liquidazione) ogni eventuale lucro della Ditta Robert non potrebbe essere imputato nei compensi spettanti all'inventore Anzalone. Nessuna dimostrazione ha tentata l'Avvocatura Erariale per provare che, in quegli anni precedenti l'accordo Robert-An-

zalone, quest'ultimo abbia ritratto speciali compensi di inventore sulle forniture fatte dalla Robert allo Stato. Dunque nel primo periodo si può, senza neppure analizzare i prezzi, escludere il pagamento di compensi all'inventore.

Analizziamo ora i prezzi delle forniture sulla scorta dei documenti nostri e dei documenti avversari, senza ingombrare la presente causa con nuove documentazioni, che ci riserviamo di produrre nell'apposita sede.

Il 6 luglio 1907 la Ditta Robert, dichiarandosi disposta a fornire gli apparecchi Anzalone, scriveva all'Ispettorato del Genio (Vedi documenti avversari, fol. 4) che li avrebbe ceduti « a prezzi da non temere concorrenza, sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, sia perchè l'inventore capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina ». Dunque un documento avversario dimostra già che la Robert sapeva che l'Anzalone aveva fatta la donazione (oggi palesatasi non valida) dei suoi diritti, e che di tale donazione essa doveva tener conto nei prezzi di vendita.

E si badi: nei prezzi di allora e anche nei prezzi successivi. Infatti nel nostro documento N. 4

(fascicolo di primo grado) si può vedere come la Commissione Centrale delle Imposte Dirette nel valutare, non i pretesi guadagni, ma le reali perdite della Ditta Robert negli esercizi 1917 e 1918, si sia anche fondata sul fatto — espresso nel primo considerando della decisione — che « l'inventore Anzalone rinunziò ad ogni diritto spettantegli ».

E veniamo ai prezzi. La memoria avversaria asserisce che la Ditta Robert ha fatto questi prezzi per l'apparato telefonico da campo:

13 giugno 1907	offerta di prezzo	L. 95
23 agosto 1912	prezzo effettivo	L. 125
1915	prezzo effettivo	L. 115
1917	»	L. 145
1917	»	L. 150
1918	» ridotto dal Comit. Int.	L. 148,57

Dal nostro documento N. 3 (fascicolo di primo grado) risultano invece questi prezzi:

17 ottobre 1914	prezzo effettivo	L. 135
13 nov. 1916	»	L. 135

Uno sguardo rapidissimo a queste cifre (che potranno essere attentamente controllate in sede di liquidazione) ci porta alle seguenti constatazioni:

a) Tra il prezzo *offerto* nel 1907 e quello *effettivo* del 1912 c'è un aumento di L. 30, ma tale

aumento, più che giustificato dalle mutazioni quinquennali di mercato e dall'inasprito ambiente economico (nel 1912 si era nel pieno della guerra libica), non si può affatto attribuire (né alcuna prova lo lascia anche solo sospettare) ad una supposta inclusione dei diritti d'inventore, giacché in tal caso l'Amministrazione avrebbe fatto valere la donazione, ch'essa riteneva valida, del 30 dicembre 1907.

b) Tra il prezzo del 1912, che è il *primo prezzo effettivo* denunciato dall'Amministrazione, e che *nessun documento prodotto può far presumere contenga i diritti dell'inventore*, e i prezzi successivi, fino al 1918, non si avvertono sbalzi considerevoli: i prezzi oscillano da 125 a 135 fino a un massimo di 150.

c) I prezzi effettivi oscillanti fra 125 e 150, con una media di 137,50, debbono essere comparati ai prezzi di apparecchi similari, che dimostreremo raggiungere il prezzo di L. 350: ciò prova che nei prezzi della Ditta Robert si continuava ad escludere il diritto all'inventore.

d) L'aumento non grande fra i prezzi del 1912, prima della guerra europea, e quelli del 1917-18, è notevolmente inferiore agli aumenti che tutte le forniture, militari e civili, hanno subito in conseguen-

za degli altissimi costi di guerra e della deficienza di mano d'opera e di materiali, aumenti che talvolta hanno portato ad una decuplicazione di prezzi.

d) La prova che la Robert e l'Anzalone non fecero guadagni lauti, così da consentire un margine sicuro per i diritti d'inventore, si ha nella decisione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette, da noi prodotta, che conclude asserendo che i prezzi praticati hanno determinato non guadagni ma perdite (*doc. 4, fasc. primo grado*).

E di ciò basta. L'Ecc.ma Corte ha elementi più che sufficienti per concludere che la Amministrazione Militare non ha — coi prezzi pagati nelle forniture degli apparati Anzalone — versato nemmeno un centesimo a compenso dei diritti di inventore, che, del resto, l'Amministrazione — credendo in buona fede nella validità della donazione 30 dicembre 1907 e nella sua estensione a invenzioni posteriori — riteneva di non dovere in alcun modo corrispondere. E pertanto, riconosciuto il buon diritto dell'Anzalone, deciderà certamente che questi compensi gli siano, per la prima ed unica volta, pagati.

\* \* \*

Prima di affidare alla illuminata giustizia di questa Ecc.ma Corte la decisione della presente causa, desideriamo purgarci dall'accusa di avanzare e di patrocinare domande immorali.

La parola immorale ritorna più volte nella memoria avversaria, per far credere che il defunto Anzalone, «scroccatore» di una pensione di L. 4080 annue (!!), non sia altro che un volgare procacciatore, che, con allettamenti fraudolenti, sorprende l'ingenuità dell'Amministrazione Militare, fa adottare i suoi trovati e poi li sfrutta abbondantemente, spillando milioni di lucro all'Erario.

In verità le disagiate condizioni in cui versano i nostri patrocinati, gli eredi dell'Anzalone, sono di per sè testimonianza eloquente che questo preteso raggiratore, questo avido sfruttatore delle sue invenzioni, non ha saputo usare delle sue qualità per assicurarsi una fortuna. Egli è morto non ricco ed ha lasciato ai suoi famigliari soltanto l'onorato ricordo di un'eccezionale attività scientifica e pratica.

Ma non possiamo lasciare — anche per rispetto ai giudici che hanno già sentenziato — che una taccia di immoralità rimanga su questa causa. Una domanda giudiziaria che si fonda sopra argomenti riconosciuti giuridicamente validissimi dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, e che è stata già accolta da un primo giudicato favorevole, non può essere confusa con la temeraria pretesa dell'avventuriero che giuoca la sua fortuna sul tappeto verde della giustizia. La legge non protegge i temerari e gli avventurieri, e se la causa conclude con un primo esito favorevole segno è che, qualunque sia la sorte definitiva che le spetta, essa ha già un fondamento saldo nella coscienza giuridica, la quale non è mai in pieno contrasto con la coscienza morale.

#### CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928

— anno VI, con la condanna dell'appellante alle  
spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo  
grado.

Roma, 5 febbraio 1930 - VIII.

Avv. Ivanoe Bonomi, est.

Avv. Pier Francesco Corsetti

Avv. Ivanoe Bonomi  
Avv. P. F. Corsetti

Pr. 5.2.30. VIII  
M. L. M.

Con copie per la Corte

25 FEB. 1930 Anno VIII

M. Ricci

Assicurazioni, portato poi nel Maggio 1926 a Lire  
2.2.000.000;

Che, finita la costruzione, l'Ansalone Gaetano accertò  
che che, indipendentemente dal debito, di cui al mu-  
tuo ora cenato, la somma da versare a Banche, priva-  
ti e fornitori ammontava a circa 2.2.000.000, cosic-  
chè rivolse istanza al suo creditore ipotecario per  
ottenere una estensione del mutuo, tale che gli con-  
sentisse di unificare il passivo con un unico debi-  
to, che avrebbe potuto fronteggiare con la messa in  
valore dello stabile che aveva assicurato l'intero  
suo, patrimonio e gli era costato infiniti sacrifi-  
ci;

Che alla sua richiesta l'Istituto Nazionale delle Assi-  
curazioni rispondeva con un deciso rifiuto, ma, in  
seguito alle insistenze dell'Ansalone, offriva di  
trattare l'acquisto;

Che nel frattempo, verificatasi la gravissima crisi  
finanziaria per la battaglia della lira, verificato-  
si l'enorme rialzo dei cambi, la chiusura dello scon-  
to da parte delle Banche, l'Ansalone veniva assilla-  
to dalla insistenza di tutti suoi creditori e dalle  
intimazioni delle Banche di ritirare alla scadenza  
gli effetti che non sarebbero stati rinnovati;

Che, di fronte alla situazione tragica perchè senza

uscita, sull'orlo del fallimento, impossibilitato a lottare, anche perchè "affetto da nevrosi cerebrali" e quindi in grave stato di depressione "fisica e morale" per le angustiose preoccupazioni "sopportate", l'Annaloni cedeva alle offerte dell'Istituto e gli vendeva, indotto da tale stato di necessità, tutto quanto possedeva a Rocca di Papa e che racchiudeva il suo sogno di ricchezza avvenire, per quel tanto che rappresentava la estinzione del mutuo con gli interessi relativi (L. 142,167,00) ed il disinteressamento degli affittuari (L. 213,000) e neppure il totale pagamento del passivo, e ciò con atto 15 Novembre 1926 rogito Stama;

Che i beni venduti sono i seguenti:

- 1°) Fabbricato adibito ad Albergo denominato Grand-Hotel in Via Cavour in Rocca di Papa;
- 2°) Quattro villini adiacenti al fabbricato del Grand-Hotel in Via Cavour in Rocca di Papa;
- 3°) Terreni circostanti ai suddetti stabili ai vocaboli "Ruccia", "Valle di noci" e "Prati" in Rocca di Papa;

Tutto quanto sopra forma un unico comprensorio della superficie di circa mq. 18.450 (dieciottomilaquattrocentocinquanta), confinato a Nord da strada Hassès Spithover, ad est Via Cavour e fabbricati già del

Sig. Ambrosini Attilio, a sua proprietà ex Ambrosini ancora, strada mulattiera e proprietà Gatta, ad ovest proprietà Hass, Salvi ecc...

4°) Villino lungo il Viale Enrico Ferri con terreno annesso e adiacente di circa mq. 2620 confinante; strada comunale, viale del tufo, Villa Novelli, Via Enrico Ferri, strada comunale, casa Masciotti, casa Fondi.

5°) Suda proprietà del Villino e casa del guardiano con orto annesso di circa mq. 5750 (quindassetececento cinquanta) e grotta, confinanti: Via Cavour, proprietà Ambrosini, viottolo e proprietà Grand-Hotel sopra descritti.

Di tale immobile l'usufrutto vitalizio spetta, giusta rogito 16 Gennaio 1926 notaio Ulisse Riccardi di Roma, al Sig. Ambrosini Comm. Attilio.

Tutto quanto sopra è distinto al catasto di Frascati come segue: Catasto rustico -mutazioni 2311 e 2493, intestati ad Anselmo Gaetano, con la numeri 7a-8b-113b-3/rente /R.I.B.-3 Rente /F.I.B. -50-52, rata-51 rata -52 D-7 M-51 O-1002 B-1970 A I resto- 7 /13  $\frac{7-52}{51/01}$  -51/02 -51/rata- 51 rata I-7/A-2100- 1970 A/A -1970 A/A R.O. -1970 A resto -110 B-Catasto rustico intestato ad Ambrosini Attilio Seshone Ia B° 53-58/A -3 A -3 resto  $\frac{7}{rata}$  -3 sub. A  $\frac{7}{rata}$ .  
Catasto Urbano Mutazioni 3152 e 3173 intestati ad

Anselone Gaetano, Sezione Ia numeri 8 B-113 B-3 resto/  
P.I.B.-50-52 rata- 52 D.-1002 B-1970 -A.H.1970 A.I/  
R.- 7 <sup>I</sup> -51 -0 <sup>I</sup> -51 rata -7 A -1970 4/4-1970 A/A  
R C -2030-2079 -2100-2262 B-2041.

Catasto Urbano intestato ad Ambroini Attilio Sezio-  
ne Ia n°2073.

Ritenuto che invece il valore del terreno e degli  
stabili era di gran lunga superiore al prezzo della  
compra-vendita, fatta dall'istante in stato di oppri-  
mente coscienza morale, cosicchè deve ritenersi esser-  
si verificata la lesione oltre la metà di cui agli  
articoli 1529 e 1531 cod. civ. ;

Che indiscutibile è il concorso dei gravi motivi  
di cui all'art. stesso come è dimostrato dalla nar-  
rativa susposta, mentre la prova del valore è data  
da una perizia giurata che risale ad epoca non sos-  
spetta;

Che intendendo pertanto il Sig. Comm. Gaetano An-  
selone sperimentare l'azione che la legge gli offri-  
va per ottenere la restituzione di quanto malamente  
aveva venduto, iniziava giudizio con citazione 20 A-  
rile 1928-VI2/ Uri. Giud. Corradini, ma la causa,  
incardinata alla Ia sezione del Tribunale di Roma do-  
po vari rinvii veniva cancellata dal ruolo, mentre  
dopo poco il Comm. Anselone veniva a morte;

Che interessi agli eredi riassumere il giudizio;

P. U. M.

e per altri espressamente riservati da dedursi  
Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'intestato Tri-  
Bunale ho citato come cito l'infrascritto in riassun-  
sione dell'atto di citazione 20 Aprile 1928 VI<sup>o</sup> Uff.  
Giud. Corradini di cui in narrativa e del giudizio  
conseguente, a comparire avanti il Honore Tribunale di  
Roma nella sua sede al Palazzo di Giustizia alla se-  
sione la nell'udienza che sarà tenuta il giorno di  
LUNEDI 4 DICEMBRE 1929-VIII<sup>o</sup> ad ore 10 e successive  
per ivi sentire, ogni contraria istanza eccezione e de-  
deduzione motta e con sentenza provvisoriamente  
eseguibila nonostante gravame, sentire, previa assis-  
sione di perizia, se del caso, dichiarare rescissa a  
causa di lesione enorme, la compra vendita in data 15  
Novembre 1926 rogito Stano di cui in narrativa e per  
effetto prefigere un breve e perentorio termine per  
la restituzione degli istanti nel possesso delle co-  
se vendute surriportate e per il rimborso contestua-  
le da parte dell'istante stesso del prezzo versato-  
gli; ordinare ora per allora, nel caso che trascorra  
in vano tale termine, lo sfratto forzoso di qualsia-  
di possessore da eseguirsi nei modi di legge.

Con la condanna dell'Istituto convenuto alle spe-

se ed onorari del giudizio.

I N T E R S C R I T T O

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI in persona  
del Presidente S/E/ il Senatore Avv. Giuseppe Bevio-  
ne domiciliato per ragioni di carica negli Uffici A  
dell'Istituto in Roma in Via Sallustiana

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ia SEZIONE

di

Ad istanza di Luisa Mariano vedova Anzalone Coma.  
Gaetano, Olga Venni vedova di Anzalone Amedeo in pro-  
prio e quale madre esercente la patria potestà sui  
minori Bruno ed Elena Anzalone, Mario Anzalone in pro-  
prio e quale tutore dell'interdetto Costantino Anza-  
lone, e Michele Anzalone, tutti quali eredi di Anzalo-  
ne Coma Gaetano, loc. ti elet. te in Roma al Lungo-  
tevere Castello n° 3 presso l'Avv. Carlo Scimonelli  
che li rappresenta e difende in unione s/ S/E/ l'AVV.  
Ivano Bonetti;

Processo che il Coma Anzalone Gaetano in vari an-  
ni e dal 1912 in poi, acquistava delle zone di terre-  
no in Rocca di Papa e costruiva 5 villini ed in segui-  
to, nel 1919, iniziava la costruzione di un grande sta-  
bile, ad uso di albergo di lusso, corredato di tutti  
i servizi ed accessori più moderni;

Che per sopprimere alle spese di tale ultima impor-  
tante costruzione l'anzalone Gaetano, ad un certo mo-  
mento, per la grandiosità del progetto e per l'aumen-  
to di prezzo dei materiali e la elevazione dei sala-  
ri degli operai fu costretto a procurarsi sovvenzio-  
ni da Istituti e da privati e nel 1925 contraeva un  
mutuo di L. 1.500.000 con l'Istituto Nazionale delle



*La seg-*

R. CORTE DI APPELLO DI ROMA (con la legge),

Sezione Prima fu appropriata

NOTE AGGIUNTE AUTORIZZATE attiva stessa,

per gli eredi dell'ing. GAETANO ANZANI una valida ces-

contro ha pagato, nei

IL MINISTERO DELLA GUERRA espropriati, i di-

cato favorevole

Facciamo seguire ai sei punti da dire che qualun-

sa a stampa le seguenti note: utili alla difesa

1° INCOMPETENZA e la loro appro-

La competenza del perito o dei periti nella competenza

mini dei decreti-legge 28 gennaio 19 per la liquidazione

tobre 1924 n.1828 si limita a stabilire strettamente de-

per l'espropriazione dei diritti di espropriazione per mette-

espropriazione da ordinarsi, con decreto eccezione avversaria

Consiglio dei Ministri, nell'inter-

nazionale. nostre altre osserva-

La sentenza delle Sezioni Unite delle disposizioni pre-

nella causa Bettica ammette si pos-

decreto di espropriazione, trattandosi

cie di una invenzione fatta sul fronte, da usare

combattimento, ed sperimentata nella battaglia stessa.

Ossia ha ritenuto che l'uso autoritativo possa sostitui-

uire la mancanza del decreto di espropriazione. Ogni

altro elemento per la competenza del perito o dei pe-

altro elemento per la competenza del perito o dei pe-

tato nè ampliato nè modificato.

so, mentre noi sosteniamo che vi è stata  
ione da parte dell'Amministrazione sta-  
nzioni Anzalone, e conseguentemente un  
che deve essere compensato, la parte  
ene queste tre tesi che sono contradd-

:

ione non si è appropriata e non ha fat-  
che eccezione, dei trovati Anzalone;  
teli non si è mai servita.

ione si è appropriata dei trovati An-  
o ottenuto una cessione gratuita da  
tore, nulla gli deve.

ne ha usato trovati Anzalone, ma, obè  
cessione gratuita del loro uso, ha  
ostruttrice anche i diritti di

nostro avversario vorrebbe far giu-  
o dai periti, i quali sarebbero, in-  
ità giudiziaria ordinaria, i giudici

esenti.

Una eventuale pronuncia in questo senso significhereb-  
be che la speciale giurisdizione creata coi predetti  
decreti, sarebbe competente non solo a liquidare il  
compenso di una privata espropriata dallo Stato per



fini della difesa nazionale (così come dice la legge),  
ma anche a giudicare se vi fu o non vi fu appropriazione da parte dello Stato della privativa stessa, se questa fu regolarmente ceduta con una valida cessione gratuita, se lo Stato ha o non ha pagato, nei prezzi di acquisto dei trovati non espropriati, i diritti a' inventore. Insomma un giudicato favorevole alla competenza dei pariti vorrebbe dire che qualunque questione attinente a trovati utili alla difesa dello Stato anche se è ancora dubbia la loro appropriazione da parte dello Stato, entra nella competenza di una giurisdizione speciale creata per la liquidazione dei compensi, in casi e tempi strettamente determinati. Basta questa sola enunciazione per mettere in rilievo l'assurdità dell'eccezione avversaria d'incompetenza.

Restano, perché non confutate, le nostre altre osservazioni fondate sugli art. 2 e 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

#### 2° PRESCRIZIONE

Riconfermando ciò che abbiamo scritto, aggiungiamo le seguenti osservazioni;

Per applicare gli art. 915 e 917 del C. Comm. occorre esaminare:

1° se le azioni derivano da atti che sono commerciali;

2° se le parti o una parte, che hanno messo in essere questi atti erano in quel momento commercianti.

L'azione intentata dall'anzalone al Ministero della Guerra ha la sua radice in fatti che si sono svolti fra il 1907 e il 1914. E' infatti <sup>in</sup> quel periodo di tempo che si sono verificate:

1° Le invenzioni e la loro relativa brevettazione di undici trovati relativi alla telefonia da campo;

2° il loro uso da parte dell'Amministrazione della guerra;

3° la pretesa, ma non valida, cessione gratuita della prima delle undici privative (30 dicembre 1907).

Questi atti, nei quali ha radice l'azione intentata dall'anzalone, non sono commerciali. L'inventare apparecchi e il brevettarli non è atto di commercio.

L'usarne ai fini ~~nazionali~~ della difesa nazionale

non è atto di commercio. Concederne, sia pure non validamente, l'uso gratuito non è atto di commercio. Rivenirne la privativa, affermando un diritto a compenso per l'uso, non è azione commerciale.

Quanto alla qualità di commerciante di una o dell'altra parte al momento in cui si svolsero i fatti originanti l'azione, è pacifico che il capitano Anzalone e l'Amministrazione statale non erano affatto commercianti.

Dunque nè per l'art.3 nè per l'art.4 del Cod.Comm. si può parlare di azione commerciale da prescrivere col decennio.

Il nostro avversario tenta di dimostrare che nel dicembre 1915 l'Anzalone assumeva la qualità di commerciante, in quanto allora, asserisce il nostro contraddittore "egli esercitava la industria dello sfruttamento dei suoi brevetti" Ma il preteso commerciante Anzalone non poteva imprimere carattere commerciale ai suoi diritti, alle sue obbligazioni, ai suoi atti in genere, anteriori a quella data.

Noi neghiamo la qualità di commerciante dell'Anzalone anche dopo il 1° dicembre 1915, ma, ammesso per un momento l'erronea tesi avversaria la sua conseguenza non può che essere quella, però rettificata e corretta, che si legge nella postilla del nostro contraddittore a proposito dell'effetto dell'interruzione della prescrizione in virtù della nostra citazione 29 marzo 1927. Scrive il nostro avversario: "L'efficacia dell'atto di citazione sul corso della prescrizione può far sì che l'azione concerna solo l'uso successivo a questa data" Orbene, poichè in detta ipotesi la qualità di commerciante si inizia il 1° dicembre 1915, l'azione che concerne l'uso anteriore a quella data non può essere, come quella successiva

al 29 marzo 1917, colpita da prescrizione.

Ma, ripetiamo, queste questioni non hanno la loro sede nel presente giudizio, nel quale si disputa circa il diritto a compenso, e non sulla misura del compenso stesso.

### 3° e 4° BREVETTI E LORO USO

Non aggiungerei parola alcuna a quanto abbiamo scritto nei capitoli terzo e quarto, giacchè nessuna delle nostre affermazioni è stata controtata.

### 5° LA NON VALIDA DONAZIONE

La postilla avversaria, riconoscendo che, ove l'atto 30 dicembre 1907 sia una donazione, non si può affatto sostenere la validità in confronto agli art. 1060 e 1061 del Codice Civile, tenta vanamente di farlo credere "un contratto innominato, pienamente legittimo" derivante da obblighi morali del capitano Anzalone verso la sua Amministrazione. Baste leggere l'art. 1051 Cod. Civ. per riconoscere la fragilità del tentativo: "è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario."

Quanto alla distinzione fra consenso a usare un determinato apparecchio, e cessione gratuita di questo uso, non è chi non veda come essa è sostanziale. Il consenso ad usare di una data cosa può equivalere a quel

permesso di visitare una villa di cui parla il nostro avversario: permesso revocabile a libito del permatente. La cessione gratuita dell'uso di una privativa è invece una vera e propria donazione di un bene economico che esige, a pena di nullità, le formalità prescritte dalla legge.

Inutile insistere che l'oggetto dell'atto 30 dicembre 1907 è la prima delle invenzioni Anzalone e non altre, e non le successive.

#### 6° I PREZZI DELLA DITTA ROBERT

La difesa dell'Amministrazione affaccia due tesi senza risolversi decisamente per l'una, o per l'altra, oscillando incerta tra opposizioni sfornite di prove.

PRIMA TESI: L'Amministrazione Militare, dopo essersi fatta donare l'uso gratuito del primo brevetto e con ciò (per una amplificazione non giustificata) tutti i vari trovati relativi alla telefonia da campo, ha dimenticato, per mera sbaadataggina, che essa non doveva nulla all'inventore Anzalone per l'uso dei suoi trovati, ed ha ingenuamente pattuito e pagato alla Ditta Robert, fornitrice degli apparati Anzalone, anche il compenso all'inventore.

SECONDA TESI: L'Amministrazione Militare, dovendosi fornire di telefoni da campo con tutti i loro accessori, si è rivolta al libero mercato. Sul libero mar-

casto ha trovato fra molti altri anche l'apparecchio Anzalone; lo ha acquistato perchè le insistenze e gli intrighi dell'Anzalone l'hanno indotta ad adottarlo, ma non si è curata affatto di sapere dalla ditta venditrice se essa pagava o no i diritti d'inventore. Quindi l'Anzalone "se qualche azione può vantare, deve farla valere soltanto nei riguardi della Ditta fornitrice".

Abbiamo già confutata la prima tesi e ne abbiamo dimostrata l'inconsistenza e la aperta contraddittorietà con altri esponenti della Amministrazione. L'analisi dei prezzi sarà, in ogni caso, oggetto della seconda fase del giudizio.

Quanto alla seconda tesi avversaria osserviamo:

E' contrario al vero che l'Amministrazione cercasse sul mercato libero un telefono da campo e vi trovasse quello dell'Anzalone. Il modello Anzalone venne adottato dopo studi e deliberazione dei corpi tecnici; su di esso si istruirono i giovani ufficiali per ordine del Ministro (vedi libretti d'istruzione da noi prodotti); per l'acquisto degli apparati Anzalone si emanarono ordini precisi del Ministero (vedi foglio d'ordini da noi prodotto in prima istanza). Dunque gli apparecchi Anzalone non furono trovati, quasi per caso, sul mercato, ma vennero adottati indipendentemen-



te dalla modalità del loro successivo acquisto.

Soltanto dopo l'adozione delle invenzioni Anzalone ad uso dell'esercito, l'Amministrazione Militare, non ritenendo conveniente fabbricare gli apparecchi nei suoi laboratori e nei suoi arsenali, si accordò con una ditta (la Ditta Robert) perchè essa fabbricasse gli apparecchi ai cui credeva di avere validamente conseguito il diritto di usarli gratuitamente. Perciò nè la Ditta pretendesse di avere un compenso per i diritti di inventore; nè l'Amministrazione si reputò così prodiga di regalarli quando credeva di non essere tenuta a corrisponderli.

Che la Ditta non pretendesse compensi per l'inventore lo prova il documento presentato dagli avversari, dove si legge che la Ditta Robert, fino dal luglio 1907, riconosceva "che il capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina"

Che l'Amministrazione a sua volta non intendesse regalare ciò che credeva, in piena buona fede, non dovuto, lo prova, e la ben nota oculata prudenza dell'Amministrazione statale, e il modo con cui essa trattava la Ditta Robert, considerandola come una costruttrice di apparecchi ai cui essa Amministrazione aveva il diritto di gratuitamente usare, e non già come una

industria di un libero mercato con la quale si deve liberamente contrattare (vedi la imposizione di prezzi, quasi ordinati dall'autorità militare alla Robert, nei documenti da noi prodotti in prima istanza.) Anche la seconda tesi, dunque, avrà dalla Sac. ma Corte la sorte che si merita, così come sorte avversa avranno tutti i tentativi di ostacolare e di impedire che l'alta parola della Suprema Corte di Cassazione nel caso Bettica sia invocata, non per bassi appetiti, ma per giuste rivendicazioni da tutti coloro che hanno dato allo Stato i prodotti del loro ingegno.

Roma, 27 febbraio 1930 VIII

Avv. Manuel Baroni

1/1 con copia per l'au<sup>to</sup>ratore e per la Corte -  
28-2-1930 VIII

M. Baroni

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La R.Corte d'Appello di Roma

Sezione 1° Civile

composta degli Ill.mi sigg. Magistrati:

S.E. PAGGELLA Gr.Uff. DONATO, Senatore del Regno

Primo Presidente;

SALOMONE Cav.Uff. SAMUELE, Consigliere;

MARCHI Cav.Uff. ALFREDO,

GUIDONI Cav.Uff. ETTORE,

PELEGRINI Cav. FRANCESCO

" Estensore

ha emanato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile a rito sommario inscritta  
al n. 1997 del Ruolo Generale per l'anno 1929, po-  
sta in decisione all'udienza del 25 febbraio 1930,  
vertente

fra

MINISTERO DELLA GUERRA in persona di S.E. il Mini-  
stro pro tempore domiciliato elettivamente in Roma,  
Via dei Portoghesi 12 presso la R.Avvocatura Gene-  
rale Erariale che lo rappresenta e difende per man-  
dato ex lege

COPIA

DISTINTA

N. 2290 Reg. Copie

Sig. *Avv. Erar*

rilasciata *copia*

e N. *4* per notifica

Carta Boll. f. *32* L. *320*

Scriff. pag. *88*

Autentica *88*

Marca *50*

*a delitto*

Totale *1408,50*

Roma 27 GIU. 1930 Ann VIII

Il Cancelliere



E

MARIANO LUISA vedova ANZAIONE,

ANZAIONE COSTANTINO fu GAETANO, interdetto, rappresentato dal tutore Avv. Mario ANZAIONE, e questi anche in proprio,

ANZAIONE MICHELE e

VANNI OLGA fu Salvatore in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minore Elena e Bruno del fu Amedeo ANZAIONE;

tutti quali eredi di Anzalone Gaetano, domiciliati elettivamente in Roma al Corso Umberto I° n.184 presso gli avvocati Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti che li rappresentano e difendono giusta mandato 16 ottobre 1929 autenticato dal notaio Salese Giovanni, coadiutore del notaio Rinaldi di Roma

appellati

O G G E T T O

Compensi per brevetti.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti lessero le seguenti

C O N C L U S I O N I

per il Ministero della Guerra:

"Si chiede che l'Ecce.ma Corte di Appello, re-

"ietta ogni contraria istanza, eccezione o dife-  
 "sa, voglia, accogliendo l'appello prodotto dall'Am-  
 "ministrazione della Guerra contro la sentenza del  
 "Tribunale di Roma del 27 giugno - 27 luglio 1928,  
 " dichiarare la incompetenza per materia dell'autori-  
 " tà giudiziaria a decidere della contestazione o,  
 "subordinatamente, nel merito voglia dichiarare pre-  
 "scritta e comunque rigettare l'azione promossa dal-  
 "l'Ing. Anzalone con la condanna dell'Anzalone mede-  
 "simo, ed ora dei suoi eredi, alle spese del doppio  
 "giudizio e relativi onorari di difesa.

Salvis juribus".

e con postilla:

"Confidiamo che la decisione della Corte Ecc.ma  
 "vorrà contenere non soltanto il rigetto della te-  
 "meraria ed immorale domanda dell'Anzalone, ma an-  
 "che una parola ammonitrice".



Per gli appellati:

"Piacca all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni  
 "contraria eccezione o deduzione, respingere il pro-  
 "posto appello e confermare la sentenza del Tribuna-  
 "le di Roma del 18 - 27 luglio 1928 - anno VI- con  
 "la condanna dell'appellante alle spese ed onorari  
 "tutti del presente giudizio".

E con comparsa aggiunta:

4.

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reiietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18 - 27 luglio 1928, anno VI con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado".

#### F A T T O

Con citazione 29 marzo 1927, l'Ing. Gaetano Anzalone, capitano del Genio Militare, collocato a riposo fin dal luglio 1915, convenne davanti al Tribunale di Roma il Ministero della Guerra nella sua legale rappresentanza ed espose:

che nel dicembre 1907, l'Amministrazione convenuta si era appropriata, limitatamente ai bisogni dell'esercito, della invenzione di un apparecchio microtelefonico da campo che esso attore aveva ideato con studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue funzioni d'impiego, ottenendo il relativo attestato di privativa n.86466 in data 15 aprile dello stesso anno 1907;

che simile appropriazione ed uso l'Amministrazione aveva praticati su di altre sue scoperte brevettate posteriormente, dal 1912 al 1914, tra le quali erano da segnalarsi; l'apparecchio Telefoni-

co da parete per Artiglieria da Fortezza e da Costa, 5.  
quello trasmettitore per batteria da costa, le cuffie telefoniche, il cordoncino telefonico da campo, le aste a forcella per guardafili, i tamburelli per filo telefonico, le borse per guardafili ecc; che tutti tali apparecchi brevettati erano stati largamente adoperati dall'esercito durante la guerra libica e quella mondiale;

che l'Amministrazione aveva sfruttato, con la costruzione diretta o concessa a ditte private, il vantaggio economico delle cennate invenzioni, senza corrispondere mai il compenso ad esso inventore;

che il diritto a compenso sussisteva ed era rimasto integro, sia perchè l'attività inventiva esulava da quella di impiegato, e sia perchè una certa convenzione del 30 dicembre 1907, con la quale esso attore aveva consentito all'Amministrazione l'uso, senza corrispettivo, dell'apparecchio micro-telefonico da campo (che era il solo allora brevettato) era da ritenersi e da dichiararsi nulla per difetto della forma richiesta per le donazioni e per vizio del consenso a causa di un errore di diritto.

Tutto ciò premesso, l'attore domandava:

il riconoscimento della sua esclusiva proprietà su tutte le invenzioni;



6.

l'inibizione dell'ulteriore uso;

la condanna generica dell'Amministrazione al compenso per l'uso già fatto, salva la liquidazione in sede separata ulteriore.

In giudizio l'attore elencò e specificò gli undici attestati di privativa, sulla cui sussistenza non vi era contrasto, ed esibì i documenti che dovevano comprovarne l'uso e lo sfruttamento.

L'Amministrazione oporse:

a) che le invenzioni fatte dall'Ansalone durante ed in occasione del suo servizio di impiegato e coi mezzi che tale servizio gli apprestava, dovessero appartenere all'Amministrazione la quale ne retribuiva l'opera di impiegato e gli aveva poi concesso il collocamento in pensione per l'allagata neurastenia, dovuta questa, agli studi intensi elettrotecnici;

b) che con la convenzione additata dallo stesso attore, e pienamente valida, l'Amministrazione aveva acquistato il diritto all'uso gratuito su tutte le invenzioni, comprese quelle di carattere accessorio brevettate in prosiegno;

c) che, comunque, posteriormente al primo dicembre 1915, lo stesso Ansalone, collocato a riposo, era divenuto il fornitore degli apparecchi,

realizzando, con le ingenti forniture durante la guerra, quei profitti che comprendevano il compenso di inventore.

7.

La prodotta convenzione tra l'Amministrazione militare e l'Anzalone del 30 dicembre 1907, stipulata davanti ad un Ragioniere principale del Genio Militare, previa autorizzazione del Ministero della Guerra conteneva le seguenti principali pattuizioni:

art.14 - "l'Anzalone consente che l'Amministrazione militare usi per i suoi bisogni l'apparato "microtelefonico da campo da lui ideato e per il "quale ha ottenuto l'attestato di privativa industriale 15 aprile 1907, n. 86466 allegato in copia."

art.2° - "l'Amministrazione ha facoltà di valere "di detto apparato in qualsiasi misura e per qualsiasi tempo creda necessario; provvedendo alla costruzione, sia direttamente che per mezzo della "industria privata, nazionale ed estera".

art.3° - "l'Anzalone rinunzia formalmente ad "ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione e così anche nei riguardi dell'Amministrazione "concessionaria ad ogni ~~effettiva~~ diritto di proprietà intellettuale".

art. 4° - il sig. ANZALONE nel caso trasferisca



8.

"ad altri il diritto di privativa industriale a lui spettante per effetto della attestato summenzionato farà esplicita dichiarazione al terzo acquirente della presente concessione".

art.5° - " Nel caso di prolungamento della privativa, che venne concessa per un anno, nei rapporti dell'Amministrazione continuerà ad aver vigore il presente contratto".

La convenzione era stata preceduta da analogha dichiarazione unilaterale, rilasciata nel 28 settembre dallo Anzalone al Direttore del Genio Militare, in cui la promessa concessione gratuita si qualificava come " doverosa ".

Il Tribunale, in linea di fatto, dalle stesse reciproche contestazioni, ritenne assodato e pacifico che vi fosse stato l'uso di tutte le elencate invenzioni, salva la precisazione in ordine al tempo, alla entità e al valore di farsi nella fase liquidativa. Escluse poi, in linea di diritto, che, per il rapporto di impiego spettasse all'Amministrazione la proprietà delle invenzioni; e che potesse comunque aver vigore quella invenzione contenente una donazione, sfornita dall'atto pubblico e dalla autorizzazione del Governo, per l'accettazione. Pertanto, con sentenza 22 giugno - 27 luglio

1928 dichiarando espressamente la inesistenza giuridica della contrastata convenzione, statui che tutti i diritti di proprietà sugli undici specificati brevetti spettassero allo attore Anzalone; e condannò quindi l'Amministrazione convenuta a corrispondergli, in corrispettivo alla utilità ritratta con l'uso dei brevetti, un giusto compenso da liquidarsi in sede separata. Negò la clausola esecutiva e condannò l'Amministrazione alle spese.

Avverso la sentenza propose tempestivo appello il soccombente Ministero con atto 3 settembre 1928, insistendo nelle eccezioni di prima sede, e chiedendone la revoca con il rigetto integrale della domanda.

Nelle more del giudizio l'appellato Anzalone morì e l'appello è stato riassunto colcontraddittorio degli eredi sopra costituiti; la vedova Luisa, Mariano e i figliuoli Costantino, Mario e Michele, nonché i nipoti Elena e Bruno, figliuoli del premorto altro figlio Emedeo. Gli appellanti minori Costantino, Elena e Bruno sono rispettivamente rappresentati, il primo dal tutore e gli altri due dalla madre esercente la patria potestà.

All'udienza di spedizione sono state presentate la trascritte conclusioni.



Due eccezioni nuove oppone in questa sede la Amministrazione appellante contro la contrastata domanda; la incompetenza della giurisdizione ordinaria e la prescrizione dell'azione.

La eccezione di incompetenza viene basata sulle disposizioni dei RR.DD. Legge 29 gennaio 1915, n.49 e 16 ottobre 1924, n. 2828, per cui lo Stato ha facoltà di espropriare, in tutte od in parte, il diritto di privativa, o di usare delle invenzioni altrui, senza il consenso del titolare; salvo il corrispettivo della giusta indennità, la cui liquidazione, in mancanza di accordo, è determinata da uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma. Costituendo tale Collegio di periti una vera e propria giurisdizione speciale la sua competenza, secondo l'appellante, si estende non solo nel tempo, con l'apprendere la cognizione delle controversie anteriori non definite, ma anche nella materia, con la cognizione di tutte le questioni preliminari, pregiudiziali o connesse con il giudizio di liquidazione, come quella sull'an debeatur, che si dibatteva appunto in questa fase.

La Corte osserva che, dalla premessa è legitti-

mo trarre la prima, non già la seconda conseguenza. 11.

Che si tratti di una giurisdizione speciale, lo hanno insegnato la Sezioni Unite del Supremo Collegio colla sentenza 29 maggio 1928 in causa Bettica in una specie identica alla presente. Mancava anche lì il provvedimento dell'autorità che avesse disposto l'espropriazione della invenzione o l'approvazione dell'uso; e il Supremo Collegio dopo avere deciso affermativamente la questione, dibattutasi anche nella prima sede di questo giudizio, sul se l'invenzione spettasse all'impiegato invece che all'Amministrazione proponente, rimandò la liquidazione della indennità al nominando Collegio peritale.

Ora nel caso in esame, non si domanda la liquidazione della indennità, ma soltanto la dichiarazione generica della responsabilità.

Senza dubbio, in base alla giurisprudenza cennata (che qui non occorre applicare o discutere) il giudizio di liquidazione sarà di competenza del Collegio dei periti, perchè la giurisdizione sorprende ed apprende tutta la materia decisa, salvo le particolari eccezioni transitorie che nel caso non ricorrono.

Ma non è per contrario sostenibile la pretesa estensione di materia.



12.

Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria si contengono nei precisi limiti fissati dalla legge particolare che istituisce la giurisdizione speciale; e, nel caso, queste condizioni limitative sono due: che si tratti della controversia sulla liquidazione delle indennità, e che questa controversia sopra venga al provvedimento autoritativo sulla espropriazione o sull'uso della provativa.

Ora si potrebbe addirittura dubitare della competenza speciale quando manchi quello che è il presupposto di tutto il procedimento, cioè il provvedimento espropriativo che già implica l'obbligazione generica dell'indennizzo, ma non certo si può estendere la detta competenza al giudizio che sostituisce quel provvedimento e che ha per oggetto sostanziale la sussistenza e la legittimità della appropriazione o del contrastato uso.

D'altronde la stessa citata sentenza della Sezioni Unite, che invoca la difesa dell'Amministrazione, ha deciso in tali sensi; ha rimandato cioè la sola liquidazione alla giurisdizione speciale dopo avere confermato i criteri per cui la Corte di merito aveva risolto affermativamente la questione sulla sussistenza generica della obbligazione all'indennizzo.

Neanco la eccezione di prescrizione è fondata.

13.

Sostiene l'Amministrazione appellante che la pretesa obbligazione sarebbe di natura commerciale perchè l'Anzalone sfruttava industrialmente quei brevetti, sia direttamente e sia per mezzo di una certa Società in accomandita costituita subito dopo il collocamento a riposo. Onde l'avvenuta prescrizione decennale alla data della citazione del 1927; almeno, per l'uso anteriore al 1917.

Osserva la Corte che, agli effetti della eccepi-  
ta prescrizione ed in base a quanto è documentato  
o pacifico, sono da distinguere tre periodi di tem-  
po durante i quali si sarebbero verificati i fatti  
produttivi della responsabilità e dai quali pertan-  
to sarebbe sorto il diritto e nata l'azione relati-  
va.

Un primo periodo va dal 1907 al 1914. L'Anzalo-  
ne era Capitano del Genio, e, come è pacifico, non  
esercitava ancora l'industria per lo sfruttamento  
dei brevetti conseguiti nel frattempo, e, come si  
denuncia, sfruttati invece soltanto dall'Amministra-  
zione. Il secondo periodo va dal 1914 al 1917. L'An-  
zalone, collocato a riposo, si sarebbe servito del-  
la Società in accomandita M. Robert di Firenze, sotto  
il cui nome costruita e forniva quegli apparecchi bre-



vettati; che l'Amministrazione militare acquistò durante la guerra a prezzi che comprendevano il costo, il profitto e il compenso d'inventore. Il terzo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione.

Ora, per i periodi estremi è chiaro che la prescrizione deve essere esclusa.

In quanto al primo, è da osservare che la rivendicazione del diritto di invenzione non costituisce atto obbiettivo di commercio fino a che la invenzione non diventi essa stessa oggetto di commercio con il concreto e diretto sfruttamento industriale. E poiché è pacifico che l'Anzalone in quel periodo esercitava, come di dovere, le sole funzioni di capitano dell'esercito, va esclusa anche la commercialità subiettiva ed accessoria di quella attività inventiva, mentre la denunziata attività commerciale del periodo posteriore al collocamento a riposo, non può influire sui diritti acquistati anteriormente con quella impronta eminentemente civile e sulla azione che a quei diritti di riporta.

L'ultimo periodo è compreso nel decennio anteriore alla citazione e risente quindi l'effetto interruttivo della domanda tuttora in potenza; giacchè non si dubita e non si discute che la dedotta re-

sponsabilità e l'azione conseguente germinava dal  
denunziato uso continuativo.

15.

Ma anche per il periodo intermedio ritiene la  
Corte che sia da escludersi la prescrizione decen-  
nale commerciale.

Infatti, se pure è vero che l'Anzalone era coin-  
teressato nel commercio della summenzionata Società  
in accomandita, o addirittura che questa, quanto  
alla produzione degli apparecchi brevettati fosse  
prestazione dell'Anzalone, non perciò costui dovreb-  
be considerarsi commerciante. Tale è soltanto chi  
esercita il commercio spendendo il proprio nome o  
la propria ditta di fronte a terzi contraenti. Si  
suole ritenere che siano commercianti i soci della  
Società col erice regolari; e ciò a causa della re-  
sponsabilità illimitata e sussidiaria che sorge ed  
apparisce dal contratto pubblicato; ma non si può  
sostenere che sia commerciante ogni persona comunque  
interessata nell'azienda la quale appartiene e viene  
esercitata da un ente collettivo regolare. Tale era  
l'accomandita censuata in cui l'Anzalone non compari-  
va affatto. Come costui non avrebbe potuto essere  
coinvolto nell'eventuale fallimento della Società  
regolare già preesistente alle occulte denunziate  
convenzioni, così non può essere considerato commer-



ciante all'effetto di imprimere il carattere commerciale ai suoi atti obbiettivi civili. L'accomandita non reclama alcun diritto; e resta, quindi, anche per quel periodo, l'esercizio da parte dell'Anzalone di una azione esclusivamente civile come è per il periodo anteriore.

Si rientra perciò nella prescrizione ordinaria civile che, come è pacifico e risulta dalle date incontraversse, non si era verificata all'epoca della domanda.

Nel merito, l'Amministrazione appellante contrasta la domanda con tre ordini di eccezioni. Nega, anzitutto, che essa abbia mai usato e sfruttato i brevetti costruendo direttamente o facendo costruire per suo conto gli apparecchi brevettati dall'Anzalone. Sostiene, inoltre, che durante il periodo bellico, dal 1914 in poi, quegli apparecchi vennero acquistati sul mercato dalla cennata Società Robert; la quale se mai, doveva e dovrebbe corrispondere il compenso all'inventore Anzalone giacchè nei prezzi delle forniture era compreso il costo, il profitto della costruzione e il compenso della privativa. Infine l'azione per tale compenso, nei confronti della convenuta, sarebbe preclusa dalla concessione gratuita consentita con

la valida convenzione del 1907 riguardante tutte  
le invenzioni sulle quali la domanda di indennizzo  
viene fondata.

17.

Dalla formulazione delle difese di questa sede  
di Appello si evince, adunque, che è stata abbandona-  
ta la questione prospettata in prima sede sulla  
appartenenza delle invenzioni fatte dall'impiegato  
Anzalone nella esecuzione del rapporto d'impiego.  
Tale questione fu risolta dal Tribunale favorevol-  
mente all'attore e conformemente alla giurispru-  
denza del Supremo Collegio. Onde non vi è luogo a  
discuterne di fronte alla acquiescenza implicita  
ma chiara dell'appellante; ed il capo del dispo-  
sitivo, con cui venne dichiarata quella apparte-  
nza come effetto della respinta eccezione, re-  
sta senz'altro fermo e incontroverso.

E' invece ampliata la eccezione di fatto,  
perchè mentre in prima sede il Tribunale, dalle  
limitate impugnative, credette di poter dedurre  
che fosse ammesso e pacifico l'uso dei brevetti,  
salva l'estensione da accertarsi nella sede li-  
quidativa, in appello l'Amministrazione chiarì  
che la smentita generica investiva in pieno  
tutta la base di fatto della domanda.

Occorre adunque valutare le risultanze dei

documenti prodotti a tale scopo dimostrativo dallo attore. Ma ritiene la Corte che a codesta indagine sia preliminare l'altra provocata dall'ultima eccezione. Se la convenzione contrastata preclude la domanda di indennizzo, la ricerca di fatto diviene superflua.

Due sono le tesi estranee in ordine a tale questione: l'attore appellato sostiene che quella convenzione abbia il contenuto sostanziale di una donazione affetta di nullità assoluta per difetto di forma; e questa tesi ha appunto adottato la sentenza impugnata.

L'Amministrazione sostiene, per contrario, che la convenzione sia valida e che la rinuncia al compenso estenda la sua piena efficacia non solo al brevetto già conseguito a quella data, ma a tutte le altre invenzioni sopravvenute che costituirebbero gli accessori dell'apparecchio originario.

La Corte ritiene che, per questo capo, l'appello, purchè contenuto nei giusti confini, sia fondato.

La convenzione contrastata non ha il contenuto di una vera e propria donazione; e quindi non doveva rivestire quelle forme (atto pubblico, accettazione esplicita e autorizzazione governativa)

che, come è pacifico, non sono state osservate.

19.

Il Tribunale, seguendo il contrario avviso, ha erroneamente valutato la vera portata di concessione e vi ha applicato criteri e norme che non si adattavano al caso particolare.

Come si evince dalle clausole sopra trascritte, l'Anzalone non trasferì all'Amministrazione militare il suo diritto d'inventore. Qualunque sia la costruzione sistematica che, intorno alla essenza e alla natura di cotale diritto, voglia adottarsi, egli è certo che il contenuto essenziale risiede nella potestà che ha il titolare di escludere l'uso altrui. Tanto è vero che questa speciale proprietà si perde e si svuota non appena scadono i termini o quando non siano osservate le condizioni per la tutela della esclusività. La specialità di codesto diritto risulta subito nel confronto con la proprietà delle cose. Qui il godimento del titolare esclude di per sé quello altrui (salvo il condominio che non intacca il principio della impossibilità giuridica della comproprietà o del compossesso in solidum): mentre l'uso del brevetto sarebbe, dal lato materiale e giuridico, pienamente compatibile con quello dell'inventore, se non diminuisse, in modo virtuale e indiretto, il vantag-

gio economico con la concorrenza sul mercato, e non invadesse quella impronta della personalità che costituisce la ragione e il fondamento della protezione, non già la sostanza e lo scopo.

Si può concludere da ciò che il diritto di invenzione consista, come d'altronde è anche per i diritti reali, in un divieto; abbia cioè un contenuto prettamente negativo. Onde il trasferimento della proprietà intellettuale importa necessariamente il passaggio in altro titolare di quel diritto al divieto. Il semplice permesso di uso, perciò, non implica il trasferimento di un diritto, come potrebbe essere quello su una cosa corporea o su un diritto di credito, sibbene importa la rinuncia temporanea (come è temporanea la stessa protezione legale), ad esercitare quel divieto. La legge speciale sulle privative industriali contempla (art. 8) il permesso d'uso e lo fa perfino presumere da un designato comportamento del titolare verso il concessionario. Naturalmente, questo previsto permesso, quando sorge da un negozio giuridico (giacchè la presunzione cennata ed invocata per altro effetto dalla difesa erariale tende ad escludere la responsabilità colposa o dolosa, non la retribuzione cui non si sia rinunzia-

to), può essere concesso con corrispettivo o senza.

21.

E' questione quindi di vedere se il permesso di uso, con rinuncia al corrispettivo costituisca una donazione da stipularsi nelle forme richieste per tale contratto. Ma, nel caso particolare, giova notare e precisare che la questione è ancor più limitata.

L'Amministrazione concessionaria non accampa un diritto di uso persistente in base alla convenzione: che anzi nega di averne mai profittato e quindi di volerne mai profittare. Respinge soltanto la pretesa di indennizzo per l'uso consentito e per avventura praticato. Onde, il quesito giuridico può così formularsi. Se quel patto ~~non~~ di non richiedere corrispettivo trasmuti in una donazione l'intero negozio; tanto da rendere nullo e inefficace il patto medesimo e da far rivivere postumamente (cioè quando l'uso è compiuto e comunque non è disputato), l'obbligazione dell'indennizzo.

Posta così la questione, la Corte non esita a risolverla negativamente.

Prescindendo dalla contrastata costruzione storica e sistematica dell'Istituto, egli è certo che, per il nostro diritto positivo, cioè per la defini-

zione chiara e sonante contenuta nell'articolo 1050 Codice Civile, la donazione vera e propria, soggetta cioè alle forme e alle limitazioni che si susseguono nella disciplina legislativa, importa tra gli altri, questi essenziali elementi:

- a) " spoglio attuale e irrevocabile di una cosa";
- b) "animo di donare;
- c) incontro dei consensi su codesto animo che è costituito dal motivo ultimo del negozio e si identifica con la causa.

Ora, checchè si pensi in contrario da una autorevole dottrina, il primo elemento implica l'impovertimento del donante e il correlativo arricchimento del donatario. La semplice attribuzione patrimoniale gratuita, senza dello spoglio vero e proprio, costituisce una modalità del negozio particolare, non la donazione in senso stretto che ha spinto, per discutibili ragioni, i legislatori di ogni tempo e di ogni luogo ad imporre le rigorose restrizioni. E' perciò che da tali restrizioni vengono esclusi i contratti speciali in cui la rinuncia al corrispettivo costituisce la qualità di essi ( concordato, mutuo senza interesse, mandato, ecc.) e le donazioni così dette indirette. Perfino le donazioni mascherate da un contratto o-

neroso vengono escluse da autorevoli scrittori e  
dalla recente giurisprudenza del Supremo Collegio.  
Il che è molto discusso e discutibile.

23.

Comunque, laddove manchi lo spoglio vero e proprio di un bene patrimoniale, quella esclusione è giustificata dalla disposizione basilare del nostro Codice, anche al di là dei cennati casi espressamente contemplati. Onde il precario di un immobile (come il comodato di cosa mobile) è giusto titolo per respingere la postuma domanda di retribuzione. Il più elementare senso giuridico apprende che non è possibile richiedere l'atto pubblico perchè divenga valida la concessione dell'uso gratuito ad un amico della più preziosa villa o per la prestazione gratuita della più preziosa opera professionale.

Cbò premesso, appare evidente che nel caso in esame, mancassero tutti gli estremi della donazione: l'Anzalone non si spogliava di nulla, perchè il suo diritto di privativa rimaneva integro, mentre quell'uso, concesso e accettato in quella forma, non ledeva per nulla il suo patrimonio; tanto che, senza la concessione, l'Amministrazione si sarebbe forse fornita altrimenti, ed egli non avrebbe realizzato alcun profitto. L'Amministrazione non

si arricchiva, perchè non è provato, ed è anzi vivamente contrastato che, in definitiva, gli apparecchi costruiti in base alla concessione o comunque acquistati, portassero un effettivo guadagno in confronto degli altri di altro tipo che si usavano e si continueranno ad usare. Non vi fu neanche la volontà collettiva contrattuale di stipulare una donazione, perchè, a prescindere dal motivo recondito che avrebbe spinto l'Anzalone a fare quella concessione per i suoi progetti di fornitura, poscia lucrosamente attuati, l'Amministrazione, come risulta dagli atti, resistette lungamente alle profferte dello stesso Anzalone, e si indusse a preferire il suo apparecchio telefonico solo dopo le continue insistenze e dopo essersi almeno assicurata contro ogni eventuale pretesa o speculazione di colui che tanto aveva insistito. Non si stipulò la donazione formale, proprio perchè le parti stesse non intesero mai di ravvisarla e di concluderla, così come retrospettivamente si è qui associato con l'attuale valutazione giuridica del negozio.

Onde, nei limiti della concessione, giustamente e preliminarmente l'appellante respinge la postuma richiesta di indennizzo, pur contrastando il

fatto dell'uso, cioè la effettiva esecuzione di quella convenzione.

25.

Ma quali sono i limiti di quella convenzione di uso gratuito?

A torto l'Amministrazione sostiene che il permesso si estese alle invenzioni non peranco fatte o brevettate. Nessuna delle clausole sopra trascritte autorizza codesta arbitraria interpretazione. La limitazione al solo brevetto già conseguito nell'aprile, di cui si specificò il numero, è così chiara ed espressa, che non consente equivoci di sorta.

Pertanto, se vi fu l'uso degli altri dievi brevetti specificati ed elencati nelle conclusioni di prima sede e della cui sussistenza non si disputa, questo uso deve essere retribuito nella misura che sarà fissata nella ulteriore fase liquidativa.

Resta dunque la indagine di fatto su l'uso dei brevetti esclusi dalla concessione gratuita.

Nonostante la impugnativa ampia che ne fa l'appellante in questa sede, la Corte ravvisa la prova sufficiente di quella sussistenza generica che basta per la formazione della responsabilità. Negli atti vi sono i documenti stampati ufficiali del Ministero della Guerra dai quali risulta che nel

1912 si affidava all'Arsenale di Torino la costruzione di quasi tutti gli apparecchi Anzalone, brevettati intorno a quell'epoca e sopra cennati.

Vi sono poi le istruzioni, anche esse stampate e approvate dal Ministro Silingardi fino dal 1909 riguardanti l'apparecchio microtelefonico da campo modello Anzalone.

In prima sede l'Amministrazione non aveva impugnato l'uso di quegli apparecchi, tanto che il Tribunale lo dichiarò pacifico. In questa sede la impugnativa è ampia, ma generica. Ma di fronte a documenti di questo genere, occorre una impugnativa specifica, in seguito alla quale, naturalmente, la controparte avrebbe din da ora provveduto a quelle prove più analitiche e più dirette che si propone di apprestare nella sede ulteriore. Qui non si può escludere che quell'uso, sia pure limitato nel tempo (1909 - 1912) vi fu, nè si può ritenere, come si tratta di invenzioni di nessun valore economico. Se l'esercito lo adottò, e per tanti anni, la presunzione legittima è che furono ritenuti di un valore apprezzabile.

Il giudice della liquidazione accetterà questo valore.

Anche nella sede ulteriore di liquidazione

va rimandata la questione sul se, come pretende  
l'Amministrazione, nell'epoca posteriore al 1914  
il prezzo delle forniture comprendesse il compen-  
so dell'inventore. E' una indagine che esula dal  
presente giudizio.

27.

Accertato l'uso originario, diretto e appres-  
zabile dei dieci brevetti, la estensione e il va-  
lore dello stesso entra nella valutazione del quan-  
tum.

La sentenza va quindi confermata in questi preci-  
si limiti.

Concorrono giusti motivi per compensare le  
spese di questo giudizio di appello in cui l'ap-  
pellante è parzialmente vittorioso.

Quelle di prima sede debbono restare a carico  
dell'Amministrazione soccombente sulle questioni  
principali.

P. Q. M.

LA CORTE

accoglie per quanto di ragione l'appello proposto  
con atto 3 settembre 1928 dal costituito Ministe-  
ro della Guerra avverso la sentenza 27 giugno -  
27 luglio 1928, pronunziata tra essa appellante e  
l'appellato or defunto Anzalone Gaetano, rappre-  
sentato dagli eredi citati in riassunzione e so-

28.

pra costituiti vedova Luisa Mariano e discendenti Mario, Michele, Costantino, Elena, Bruno Anzalone, questi ultimi tre minori rappresentati rispettivamente dal tutore e dalla madre esercente la patria potestà, e, conseguentemente, rigetta la domanda di indennizzo proposta dal detto Anzalone con la citazione 29 marzo 1927 limitatamente all'uso dell'apparecchio microtelefonico da campo contemplato nella scrittura di concessione in data 30 dicembre 1907;

Rigetta tutte le altre contrarie eccezioni ed istanze;

conferma in tutto il resto il dispositivo della impugnata sentenza e dichiara compensate le spese di questo giudizio di appello.

Cosp. deciso in Roma addì 8 aprile 1930 anno VIII nella Camera di Consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile di questa R. Corte di Appello come sopra costituita.

F.°) FAGGUSA

S. SALOMONE

MARCHI

E. GUIDONI

FRANCESCO PELEGRINI, Estensore.

N. PICCOLI

Publicata la presente sentenza a forma di legge dal sottoscritto cancelliere nell'udienza del 6 maggio 1930 - Anno VIII

N. PICCOLI

Registrata in Roma li 13.5.1930 - anno VIII  
Vol. 73 n. 2415 Atti Giudiziari, a debito lire novanta- art. 100462 Vol. 234.

IL PROCURATORE SUPERIORE

f°) PUGNO

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta della R. Avvocatura Erariale nell'interesse del Ministero della Guerra.

Roma, 9 giugno 1930 - VIII

IL CANCELLIERE

f°) BRUNASSO

E conforme alla prima copia rilasciata.

Roma 27 GIU. 1930 Anno VIII

Il Cancelliere



del istanza dell' Ann. no della Guerra in perso-  
na di S. E. il Ministro pro tempore

dom. ta in Roma presso la R. Avvocatura Generale Bras-  
riale con Ufficio in Via De' Portoghesi n. 12

Io sottoscritto Off. Giud. addetto alla Corte  
d' Appello di Roma ho notificato e dato  
copia della suesposta sentenza

in data del 1° aprile 6 maggio  
al On. Antonio Costantini, inter-  
detto, rappresentato dal tutore Avv.  
Mario Angelone e questi an-  
che in proprio, domiciliato  
effettivamente in Roma presso  
lo studio degli Avv. E. Tronone Bo-  
noni e Pier Francesco Forstè  
in Corso Umberto n. 184  
Lauti perche ne abbia legale  
conoscenza e per ogni effetto di  
legge.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di  
Roma a mezzo del mio commissario autorizzato con F. Maria Pres-

denziale notifico la suesposta sentenza all' On. Antonio Costan-  
tini interdetto rappresento dal tutore Avv. Mario Angelone  
e questi anche in proprio  
consigliando quest' On. Antonio Costantini copia, nel detto suo domicilio eletto  
ad Avv. Eugenio Maria Forstè Forstè

allo studio dei demicelotari  
questi precorramente atten  
A.

Parma tre luglio 1930 VIII

IL CONSIGLIO AUTORIZZATO

UFFICIO PROVINCIALE DELLA CITA' DI PARMA

Giuseppe

Giuseppe



Ones Benoni e Garzanti

V.° copie

Il Casell.

6180

Diritto

Revisione

Impressione

Copia

Trasferimento

Totale Lire L.

1195



R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

---

**Ecc.<sup>ma</sup> Corte d'Appello di Roma**

PRIMA SEZIONE

---

**Comparsa conclusionale**

PER

il MINISTERO DELLA GUERRA, rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale

CONTRO

l'Ing. GAETANO ANZALONE, ed ora contro i suoi eredi LUISA MARIANO, ved. Anzalone, COSTANTINO ANZALONE, rappresentato dall'avv. Mario Anzalone, perchè interdetto, l'Avv. MARIO ANZALONE, MICHELE ANZALONE e OLGA VERANI, sia in proprio che quale rappresentante dei figli ELENA e BRUNO, del fu Amedeo Anzalone.

---

OGGETTO :

*Richiesta di indennità per l'uso da parte dell'Amministrazione Militare di ritrovati relativi alla telefonia da campo, di invenzione dell'Ing. Anzalone.*

---

FATTO.

Con atto di citazione 19 marzo 1927 l'Ing. Gaetano Anzalone, premesso che l'Amministrazione della Guerra fin dal 1907 si attribuiva l'uso e i diritti di proprietà, limitatamente ai propri bisogni, dell'apparecchio microtelefonico da campo, ideato da esso Anzalone, nonchè di altre minori invenzioni, quali l'apparato telefonico da parete per l'Artiglieria da Fortezza e da Costa, l'apparato telefonico trasmettitore per batterie da costa, il telefono altosonante per batteria da costa, cuffie telefoniche, cordoncini telefonici da campo, aste a forcella ecc., e premesso altresì che per tali ritrovati, che sarebbero stati largamente usati dall'Amministrazione, egli non aveva

mai ricevuto alcun compenso, che anzi nel luglio 1915 veniva collocato a riposo per nevrastenia, conveniva innanzi al Tribunale il Ministero della Guerra per sentirlo condannare al pagamento di un adeguato indennizzo.

Il Ministero convenuto, impossibilitato a raccogliere a distanza di sì lungo tempo dai fatti (circa 20 anni e quali anni!) esaurienti elementi per contrapporre alla temeraria e, non esitiamo ad affermarlo, immorale azione giudiziaria promossa dall'Anzalone, concentrò la sua difesa su due trincee, che sembravano inoppugnabili e cioè:

1.) sul fatto che con dichiarazione 28 settembre 1907 e poi con convenzione 30 dicembre 1907 l'Anzalone aveva autorizzato l'Amministrazione ad avvalersi pienamente dei suoi apparati microtelefonici da campo, uno dei quali era già coperto col brevetto n. 86466 del 15 aprile 1907, rinunciando a qualsiasi pretesa di compenso o indennità;

2.) e, in ogni caso, sul fatto che dal 1915 in poi, e cioè durante la guerra, gli apparati telefonici erano stati dall'Amministrazione commissionati al prezzo corrente alla Ditta Robert, che apparteneva all'Ing. Anzalone, permettendo così all'Anzalone stes-

so di ottenere forniture per oltre venti milioni e di realizzare il relativo cospicuo guadagno.

Purtroppo il Tribunale, astraendo del tutto dalla realtà dei fatti, e accogliendo speciose ed infondate considerazioni giuridiche, riconosceva, con la sentenza 22 giugno-27 luglio 1928 il diritto dell'Anzalone ad ottenere una indennità per l'uso da parte dell'Amministrazione della guerra dei suoi ritrovati telefonici. Nella decisione si rilevava che la convenzione 30 dicembre 1907, costituendo sostanzialmente un atto di donazione, avrebbe dovuto esser stipulata per atto pubblica e munita dell'autorizzazione governativa e che pertanto, mancando di tali requisiti, essa era da considerarsi nulla e, per quanto aveva riguardo al fatto che gli apparecchi erano stati commissionati alla ditta Robert, soltanto in sede di liquidazione, avrebbe potuto accertarsi se nel prezzo era stato oppure no tenuto conto del compenso spettante all'inventore.

Contro tale sentenza, profondamente lesiva per l'Amministrazione, il Ministero della guerra, con atto 3 settembre 1928, produceva appello ed, essendo nelle more del giudizio deceduto l'ing. Anzalone, con atto 27 giugno 1929, riassumeva il gravame in confronto degli eredi.

## DIRITTO.

Già il Tribunale, nella sua sentenza, aveva avuto lo scrupolo di avvertire che le sue conclusioni muovevano dagli scarsi elementi probatori esistenti negli atti. A nostro avviso sommesso, i documenti esibiti dall'Amministrazione erano tali da dover indurre senz'altro il Tribunale a respingere le domande dell'Anzalone; ma in questa sede l'Amministrazione ha potuto raccogliere ulteriori prove, che non possono non ribadire quanto già era stato dedotto in prima istanza.

Prima peraltro di esporre i fatti nella loro insopprimibile realtà riteniamo opportuno, per evitare ogni possibilità di equivoci su pretese ammissioni e riconoscimenti da parte dell'Amministrazione, di dichiarare nel modo più formale *che si impugnano TUTTE le circostanze di fatto, addotte dall'Anzalone sia in prima istanza, che nell'odierna fase di giudizio.* Purtroppo il fatto che questo giudizio è stato promosso alla distanza di ben venti anni dalle pretese invenzioni, rende enormemente difficile e quasi impossibile all'Amministrazione di addurre su ogni cir-

costanza prove in contrario ; ma ciò non deve essere interpretato, come è stato arbitrariamente fatto dal Tribunale per qualche circostanza, che si ammetta o si riconosca quanto si assume dall'Anzalone o dalla sua difesa.

Ciò premesso, è necessario, prima di trarre le conseguenti deduzioni giuridiche nell'interesse dell'Amministrazione, di fermare chiaramente i fatti, quali risultano dai documenti prodotti in prima istanza e da quelli esibiti in questa sede.

L'ing. Gaetano Anzalone era un ufficiale inferiore tecnico del Genio, molto appassionato della specialità telegrafisti. Fin dal 1906 quando si trovava a Firenze, addetto al 3° reggimento Genio Telegrafisti, egli attendeva, utilizzando l'attrezzatissimo laboratorio di quel reggimento, a studi riguardanti il perfezionamento dei materiali di dotazione del reggimento medesimo ed il risultato di tali studi, come avviene per tutte le ricerche, non fu sempre felice.

Nel 1907 egli ideò un apparato microtelefonico da campo, prese il relativo brevetto col n° 86466 in data 15 aprile 1907 e, privatamente, affidò alla Ditta Robert di Firenze l'incarico di curarne la costruzione e lo smercio. Questa Ditta infatti iniziò la costruzione di tale apparato e poscia chiese ed ottenne dal-

l'autorità militare che l'apparato stesso fosse ufficialmente sottoposto ad esperimenti comparativi con l'analogo materiale di dotazione, per poterne giudicare la superiorità e disporne l'acquisto.

Con foglio 31 maggio 1907 n. 593, ora rintracciato ed esibito in minuta, (Cfr. Volume Documenti fol. 1) l'Ispettorato Generale del Genio chiese in quella circostanza alla Ditta Robert il prezzo degli apparati che presentava agli esperimenti; affinché, nel caso di risultato felice degli esperimenti stessi, avesse potuto presentare proposte concrete al Ministero della Guerra nei riguardi dell'adozione dei nuovi apparati per gli usi dell'Esercito.

La Ditta Robert rispose con lettera 13 giugno 1907, esibita in originale (Vol. Doc., fol. 3) comunicando i seguenti prezzi, senza far cenno a rinuncia di diritti da parte dell'inventore, perchè questi ancora nulla aveva deciso al riguardo in quella data, fiducioso nell'importanza della sua invenzione:

per commissioni non inferiori a 1000 apparati	L.	90
» » » » » 500	»	» 95
» » » » » 400	»	» 100
» » » » » 300	»	» 105
» » » » » 200	»	» 110
» » » » » 100	»	» 115

Fatto sta, invece, che gli apparati microtelefonici Anzalone, così come erano stati allora concretati, non dettero risultati sufficientemente soddisfacenti, tanto è vero che la Ditta Robert, alla quale era pervenuta notizia dei risultati degli esperimenti, scrisse allo Ispettorato Generale del Genio la lettera in data 6 luglio 1907, esibita in originale (Vol. doc., fol. 4) per contestarne i risultati e con l'occasione, alla chiusa della lettera stessa per invogliare la autorità militare a deliberare l'acquisto degli apparati, faceva presente, *per la prima volta*, che avrebbe potuto cederli « *a prezzi da non temere concorrenza sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, sia perchè lo inventore capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito ed alla R. Marina* » (parole testuali). E' per ciò evidente che i prezzi precedentemente comunicati lasciavano margine anche per compensare l'inventore o quanto meno *che la Ditta e lo inventore stesso annetterano come è ovvio una grande importanza al fatto della adozione degli apparati*, per cui erano disposti a fare dei sacrifici nella lusinga di rivalersene poi ad ad usura a tempo opportuno. Ad ogni modo qui la rinunzia dell'Anzalone appariva fatta a favore della Ditta Robert, per consentirle lo smercio degli appa-

rati già costruiti e non a favore dell'Amm. militare, che allora non aveva dimostrato alcuna intenzione di adottare quegli apparati.

Solo successivamente, l'Anzalone, con l'evidente scopo di indurre l'Amministrazione militare a servirsi dei suoi apparecchi telefonici, ebbe, in data 28 settembre 1907, a rilasciare la seguente dichiarazione, che è bene aver sott'occhio nel suo testo integrale:

« *La benevola accoglienza fatta nel campo mili-*  
« *tare ai miei apparati micro-telefonici e segnatamen-*  
« *te al mio monofono, grazie ai risultati ottenuti sia*  
« *presso la Scuola centrale di Tiro di Nettuno negli*  
« *esperimenti eseguiti per conto dell'Ispettorato Ge-*  
« *nerale di Artiglieria, sia in occasione della V Gara*  
« *Generale di Tiro a Segno Nazionale in Roma per*  
« *conto del Ministero della Guerra, come presso il 3°*  
« *Reggimento Genio per conto dell'Ispettorato Gene-*  
« *rale del Genio; ed infine presso la Direzione d'Arti-*  
« *glieria ed armamenti di Spezia, per conto del Mi-*  
« *nistero della Marina, mi induce a fare alla S. V.*  
« *quale capo del servizio al quale ho l'onore di appar-*  
« *tenere la seguente formale dichiarazione, che SEM-*  
« **BRAMI PERALTRO DOVEROSA:**

« *Dichiaro di lasciare ampia facoltà all'Ammini-*  
« *strazione Militare di valersi dei miei apparati mi-*

« crotelefonici da campo o del solo monofono in qual-  
« siasi misura e per qualsiasi tempo lo credesse neces-  
« sario, come pure di provvedere alla loro costruzione  
« sia direttamente valendosi delle proprie officine, sia  
« ricorrendo all'industria privata nazionale od estera,  
« secondo che rarriserà più opportuno nell'interesse  
« stesso del bilancio; purchè l'uso degli apparati  
« stessi venga esclusivamente limitato al R. Esercito.

« Dichiaro inoltre di rinunciare formalmente ad  
« ogni e qualsiasi compenso ed ai diritti di proprietà  
« intellettuale spettantimi in forza dell'ottenuto bre-  
« vetto di privativa industriale n. 86466 i n data 15  
« aprile 1907 ».

In data 30 dicembre 1907, con la convenzione n. 1110, autorizzata dal Ministero della Guerra, l'Anzalone confermava il consenso già prestato alla Amministrazione Militare di usare per i propri bisogni dell'apparato micro-telefonico da campo, rinunciando a qualsiasi compenso.

Non ostante però la concessione fatta dall'Anzalone, rimase nell'Amministrazione militare e per essa nell'organo tecnico competente, e cioè l'Ispettorato Gen. del Genio, il convincimento che gli apparati Anzalone non fossero da preferirsi a quelli già in uso nell'Esercito, studiati dall'Officina di costru-

zioni del Genio militare di Pavia. Ciò risulta da una relazione compilata dall'Ispettorato delle truppe del Genio in data 12 giugno 1908 (esibita nella minuta originale rintracciata negli atti (Vol. Doc. fol. 21) ) un anno dopo lo svolgimento delle pratiche testè ricordate. Con tale relazione evidentemente l'Ispettorato delle truppe del Genio riferiva circa il promemoria Anzalone già esibito in prima istanza (Vol. doc. fol. 9) e il suo avviso veniva pienamente confermato dall'Ispettorato Generale del Genio con lettera 25 giugno 1908 n. 949 (Vol. doc. fol. 25).

In questo stato di cose può immaginarsi quanto la Ditta Robert avesse interesse di esitare gli apparati che affermava di aver costruito su vasta scala e quante vie essa abbia potuto percorrere per raggiungere un tale intento d'accordo con l'inventore. Non diversamente si spiega che, mentre il Genio militare, unico organo competente, manteneva il suo punto di vista in merito alla adozione degli apparati Anzalone e l'Officina del Genio militare di Pavia negli anni 1911-1912 e 1913 acquistava apparati del genere soltanto dalle Ditte Gerosa e Standard Electric Italiana, come risulta dal foglio 13 dicembre 1927, n. 21714, dell'Officina stessa (Ved. doc. fol. 28) e dal successivo foglio n. 21997 del 17 novem-

bre 1928 (Vol. doc. fol. 29), il Laboratorio di Precisione d'Artiglieria nel 1912, nell'occasione della Guerra Libica, con contratto 23 agosto, affidava alla Ditta Robert la fornitura di 960 di tali apparati Anzalone al prezzo di L. 125, come risulta dal dispaccio della Direzione Generale d'Artiglieria ed Automobilismo n. 6978 in data 7 marzo 1928, esibito in originale (Vol. doc. fol. 30). Al riguardo deve sicuramente ritenersi che il detto Laboratorio di Precisione, allorchè stipulò il contratto 23 agosto 1912, non fosse al corrente dei precedenti relativi all'apparato Anzalone e tanto meno dei prezzi offerti dalla Ditta Robert nel 1907, perchè altrimenti non avrebbe pagato L. 30 LN PIU' ogni apparato, essendosi il mercato mantenuto pressochè costante dal 1907 al 1912. Per questa fornitura quindi è *fuor di dubbio* che nel prezzo convenuto abbia trovato margine anche il compenso per l'inventore.

Passarono degli anni ; le persone che si erano occupate della pratica Anzalone a mano a mano venivano sostituite nei vari uffici e poichè le dotazioni dell'Esercito rimasero quelle che erano, nessuno più pensava che esistesse una convenzione 30 dicembre 1907, con la quale l'Anzalone aveva rinunciato ai suoi diritti d'invenzione per gli apparati di che trattasi ;

95 +  
30  
—  
125

9  
19

talchè sopraggiunta la guerra europea le necessità contingenti obbligarono l'Amministrazione militare di requisire, acquistare o fabbricare il più gran numero di apparati telefonici da campo di qualsiasi modello, pur di approvvigionare l'Esercito, del quale le unità del Genio eransi moltiplicate enormemente. Fu così che negli anni 1915, 1917 e 1918 il Genio militare addivenne con la Ditta Robert alle seguenti contrattazioni, come risulta dal foglio n. 8357 in data 30 aprile 1927 dell'Officina di costruzioni del Genio militare di Pavia, ora esibito in originale (Vol. doc. fol. 31).

nel 1915	per fornitura di	2000	apparati	al prezzo di	L. 115,—
» 1917	»	»	1000	»	» 125,—
» 1917	»	»	3500	»	» 145,—
» 1917	»	»	3000	»	» 150,—
» 1918	»	»	10000	»	» 155,—

Come facilmente può rilevarsi, i prezzi praticati per tali forniture sono di gran lunga superiori a quelli offerti dalla Ditta Robert nel 1907 e che la medesima sembrava disposta anche a ridurre (vedi Doc. fol. n. 3); nel caso particolare cioè, superiori a quello di L. 90 richiesto per forniture non inferiori a 1000

apparati. Tali prezzi inoltre, è palese, vennero aumentati gradatamente col peggiorare del mercato ed anzi, allorchè la guerra fu conclusa mentre ancora pendeva l'esecuzione dell'ultimo contratto relativo alla fornitura di 10.000 apparati in conto del quale erano stati forniti soltanto 7500 apparati, la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, rescindendo il contratto, ridusse il prezzo da L. 155 convenuto a lire 148,57 con decreto 27 giugno 1919. (ora esibito Vol. Doc. fol. 32), liquidando il credito per lire 1.113.527,75. Pertanto anche per queste forniture non è dubbio che nel concordare i prezzi non siasi tenuto alcun conto della convenzione 30 dicembre 1907, della quale non si conservava neppure il ricordo, ma che tali prezzi, come afferma l'Officina del Genio militare di Pavia nel suo foglio 30 aprile 1927 corrispondevano a quelli praticati nei periodi di tempo corrispondenti da altre ditte per apparati telefonici da campo.

Ristabiliti così i fatti nella loro realtà, si possono agevolmente trarre le opportune deduzioni giuridiche nell'interesse dell'Amministrazione convenuta.

I. — Eccepiamo innanzi tutto la incompetenza dell'autorità giudiziaria a decidere della contestazione.

Ed invero col R. D. del 29 gennaio 1915 n. 49, colmandosi una grave lacuna della nostra legge di espropriazione, fu previsto che lo Stato può, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa o usare dell'invenzione altrui senza il consenso del titolare della privativa: all'inventore spetta una indennità che, in mancanza di accordi fra le parti, è determinata da uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello. Le norme di questo decreto sono state poi trasfuse, con adeguati completamenti, nel R. D. Legge 16 ottobre 1924 n. 4828 e nel relativo Regolamento 3 ag 1925 n. 1491. Orbene le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto occasione di occuparsi di recente dell'applicazione di queste disposizioni (sentenza 29 maggio 1928 in causa Bettica in *Giur. Ital.*, 1928, I, 1, 903) ed hanno fermato i seguenti principi:

a) le norme del citato decreto trovano applicazione anche quando non vi sia stato bisogno del de-

creto reale di espropriazione o dell'uso autoritario dell'invenzione altrui;

b) la determinazione dell'indennità spetta ai periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma, *i quali costituiscono una vera e propria giurisdizione speciale.*

Poichè in questa causa non si controverte ancora sul *quantum debeat* potrebbe sembrare che la competenza della giurisdizione speciale ora indicata non sia ancora subentrata. Senonchè ciò che è decisivo è il fatto che la Corte Suprema ha riconosciuto senza alcuna incertezza il carattere di giurisdizione speciale nei periti del D. L. del 1924. Se così è, deve altresì riconoscersi che tale giurisdizione nel decidere delle questioni relative al *quantum debeat*, possa decidere tutte le altre questioni, anche relative all'*an debeat*, che siano connesse o pregiudiziali della questione concernente l'indennizzo. Ed infatti il riconoscimento del carattere di giurisdizione speciale nei periti non può non importare i seguenti effetti:

1) E' giuridicamente inammissibile che una contestazione, *eminentemente unitaria*, possa essere oggetto di due distinti giudizi e cioè innanzi all'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'*an debeat*.

*tur*, e innanzi ai periti per l'accertamento del *quantum*. Non solo il principio fondamentale di diritto processuale della economia dei giudizi, ma la identità della struttura della contestazione, la esigenza di dover talora disporre gli stessi mezzi istruttori (perizie), la impossibilità, o quanto meno, la difficoltà che le questioni relative all'*an debeatur* non si ripercuotano sulla determinazione del *quantum*, non possono lasciar dubbio che, sempre quando si tratti di invenzioni interessanti la difesa dello Stato, la competenza di tutte le contestazioni spetti ai periti da nominarsi ai sensi del R. D. L. del 1924.

2) E' fondamentale principio di diritto che una giurisdizione speciale abbia *istituzionalmente* la competenza a decidere tutte le questioni preliminari, pregiudiziali o connesse che occorre conoscere per statuire sulla contestazione attribuita alla propria giurisdizione. E' pertanto manifesto che se i periti hanno incontestabilmente giurisdizione per decidere della indennità, debbono aver anche la potestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, e all'accertamento che vi sia stata, e in quali limiti e con

quali modalità l'uso della invenzione da parte di alcuno, etc.

II. — Comunque e fermo in ogni caso che, quanto meno, spetti al collegio peritale la determinazione dell'ammontare della indennità, l'azione promossa dall'Anzalone deve ritenersi nel merito destituita di qualsiasi fondamento.

Abbiamo chiarito, *documentando le nostre affermazioni*, che gli apparati telefonici Anzalone non sono stati mai ritenuti superiori a quelli del genere, italiani ed esteri, usati nel R. Esercito.

Sta di fatto che la sola autorità competente e cioè l'Ispettorato Generale del Genio non li riconobbe superiori a quelli adottati presso le truppe del Genio e ne ripudiò l'adozione nonostante le insistenze fatte dalla ditta Robert e il permesso d'uso concesso dall'Anzalone. Questo avviso fu pienamente confermato durante la guerra europea, giacchè essendosi impiegati vari tipi di apparati microtelefonici da campo italiani ed esteri, come, ad esempio, gli apparati Siti, Kellog, Western Elettrici, Perego ed altri, fu provato non soltanto dai tecnici, ma anche da tutti coloro che ebbero occasione di adoperarli provvisoriamente, che i migliori si dimostrarono sot-

to tutti i riguardi gli apparati Siti, Kellog e Western, dei quali perciò si acquistò una quantità di gran lunga superiore agli apparati Anzalone ed ancor oggi costituiscono le maggiori dotazioni provvisorie dell'Esercito.

Mentre dunque si impugna nel modo più esplicito e formale che l'Amministrazione Militare abbia mai costruito nelle proprie officine apparati telefonici Anzalone, sta di fatto che, prima della guerra, soltanto il Laboratorio di Precisione del R. Esercito in Roma, ebbe a disporre una commessa di 960 apparati microtelefonici da campo modello Anzalone (contratto 13 agosto 1912) e tale commessa, come si è chiarito, fu assunta ed eseguita dalla ditta Robert, a prezzi notevolmente superiori agli stessi prezzi, in precedenza offerti dalla Ditta stessa.

Ora è evidente che per questa commessa non è a parlare nei riguardi dell'Amministrazione militare di diritti dell'inventore, non solo perchè questi in ogni caso furono compensati con l'alto prezzo, al quale la ditta Robert eseguì la fornitura, in relazione agli accordi esistenti tra questa ditta e l'Anzalone, ma soprattutto perchè l'Amministrazione si fornì degli apparati acquistandoli sul mercato al prezzo corrente e quindi prescindendo del tutto dalle dichiara-

zioni a suo tempo fatte dall'Anzalone, che non furono in realtà mai neppure ricordate dagli uffici interessati. Ed infatti la commessa era stata disposta dal Laboratorio di Precisione e quindi da ufficio ben diverso dalla Direzione Generale del Genio, che era soltanto a conoscenza della dichiarazione 28 settembre 1907.

Solo durante la guerra, per le urgenti necessità di approvvigionamento, furono acquistati in quantità notevoli gli apparati Anzalone: le forniture, per riconoscimento dello stesso Anzalone, ammontarono ad oltre venti milioni. Ebbene l'Amministrazione è stata in grado con documenti inoppugnabili, di dimostrare il retroscena di questa fornitura.

Sta di fatto innanzi tutto, che le forniture stesse furono assunte ed eseguite dalla solita ditta Robert, come avrebbe potuto assumerle ed eseguirle qualsiasi ditta fornitrice di apparati del genere. L'Amministrazione acquistò quindi sul mercato gli apparecchi Anzalone, ai prezzi correnti ed anzi a prezzi più onerosi di quelli correnti. Ne abbiamo la prova attraverso una lettera, scritta in epoca non sospetta, e cioè il 3 dicembre 1916 dalla Officina di Costruzioni del Genio Militare di Pavia (vol. doc. fol. 27). In realtà dunque non si tenne alcun conto della dichiarazio-

ne Anzalone del 1907 per ottenere diminuzione di prezzi. La dichiarazione stessa, come la convenzione del dicembre 1907 erano da tempo dimenticate!

Ma ciò che più interessa è il retroscena di tali forniture. Queste apparivano assunte dalla Ditta Robert, la quale tutto al più poteva ritenersi che avesse riservati accordi con l'Anzalone circa il modo di remunerazione dello sfruttamento dei suoi brevetti. Invece da quanto ha avuto occasione di dichiarare l'Anzalone stesso, col promemoria 13 giugno 1927, e soprattutto da quanto risulta dalla convenzione 1 dicembre 1915, la ditta Robert era una mera etichetta, ma in realtà *tutte le forniture belliche* furono assunte direttamente dall'ing. Anzalone, il quale non potette non realizzare i relativi guadagni. Preghiamo la Corte Ecc.ma di leggere attentamente la convenzione del 1915 tra la ditta Robert e l'ing. Anzalone, perchè tale convenzione oltre a dimostrare che l'Amministrazione Militare è stata tratta in inganno per molti anni sulla reale esistenza e composizione della ditta Robert, prova altresì che l'Anzalone ha fatto apparire nei confronti dell'Amministrazione la ditta Robert appunto per ottenere nelle varie commesse un trattamento quanto meno di eguaglianza con le altre ditte e soprattutto per non correre

alcun pericolo che l'Amministrazione potesse comunque avvalersi delle rinunzie fatte a suo tempo dall'Anzalone stesso. E, si noti, i prezzi praticati dall'Anzalone, sotto l'apparenza della ditta Robert, erano così remunerativi che il Comitato per la sistemazione dell'industria di guerra ridusse il prezzo di L. 155 convenuto a L. 148,47 !

Devesi quindi recisamente escludersi che l'Anzalone possa, con qualsiasi fondamento, vantare pretese a compensi per l'uso dei suoi apparati. L'Amministrazione ha sempre acquistato sul mercato, dalla Ditta fornitrice (*che dal 1915 in poi era lo stesso Anzalone!...*) ed ai prezzi correnti gli apparati che le servirono e quindi non si è mai avvalsa delle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dall'Anzalone, per ottenere comunque riduzioni di prezzi o qualsiasi diverso vantaggio.

III. — Ma se anche, *in impugnatissima ipotesi*, l'Amministrazione si fosse comunque avvalsa delle autorizzazioni ricevute dall'Anzalone, avrebbe esercitato un'azione pienamente legittima, perchè tali autorizzazioni, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, erano e sono da considerarsi anche dal lato formale pienamente valide ed efficaci.

Abbiamo riportato integralmente il testo della dichiarazione 28 settembre 1907, con cui l'Anzalone consentiva che *non soltanto* il monofono oggetto della privativa 15 apr. 1907, n. 86466, ma tutti i suoi apparati microtelefonici da campo, fossero liberamente usati dall'Amministrazione militare. I fatti sopra chiariti e documentati dimostrano che la vera ragione di tale dichiarazione fu in realtà la necessità di appoggiare efficacemente l'azione che presso gli organi militari svolgeva la ditta Robert per ottenere che l'Amministrazione adottasse gli apparati Anzalone. Comunque basta questa sola dichiarazione per togliere ogni fondamento a tardive resipiscenze dell'Anzalone e stroncare dalla radice ogni pretesa di indennizzo. E' vero che con convenzione 30 dicembre 1907 l'Anzalone ebbe a confermare, nei riguardi dell'apparato asserto dalla citata privata, la concessione di uso; ma tale convenzione nulla toglie od aggiunge al valore decisivo che già aveva ed ha la dichiarazione del 28 settembre 1907.

Orbene il Tribunale, facendo buon viso, senza, ci sia lecito il dirlo, la necessaria ponderazione, alle speciose e manifestamente infondate eccezioni della difesa dell'Anzalone, riconosceva che con tale convenzione del 30 dicembre 1907, si poneva sostanzial-

mente in essere una donazione e poichè la convenzione, se pur avente valore di atto pubblico, non risultava debitamente autorizzata ai sensi e per gli effetti degli articoli 1060 e 932 del Cod. Civ., giungeva ad affermare la nullità della convenzione stessa. Non esitiamo invece ad affermare che sia questo un evidente abbaglio di diritto.

Che il contenuto patrimoniale del diritto di privativa possa, volendolo le parti, essere come un qualsiasi altro bene economico, oggetto di un atto di donazione, non è dato certo di contestare. Ma l'abbaglio sta nel voler vedere una donazione in qualsiasi *permesso di uso* che l'inventore possa, anche gratuitamente, concedere ad altri. Si è visto innanzi tutto quali siano state le cause *apparenti o reali* della dichiarazione del settembre 1907 e della convenzione del dicembre 1907: l'Anzalone evidentemente autorizzava l'Amministrazione ad avvalersi dei suoi apparati per indurla ad adottarli, se anche in apparenza dava l'autorizzazione in compenso dei larghi aiuti prestati negli esperimenti degli apparecchi stessi e per la sua posizione di ufficiale del Genio. Ma la concessione del permesso di uso di un diritto di privativa non ha bisogno di alcun atto formale a pena di nullità. Tutto al più l'atto scritto è soltanto ri-

chiesto ad probationem. E ciò perchè il permesso di uso non fa che comprovare il consenso dell'inventore che altri abbia ad usare della sua invenzione. Il diritto di privativa si comporta come un qualsiasi diritto di proprietà e quindi basta il consenso del proprietario per escludere la illegittimità di qualsiasi azione altrui, che, senza questo consenso, sarebbe invece arbitraria e lesiva del diritto di proprietà. E' di questo consenso che occorre dare la prova ed a noi bastava la esauriente dichiarazione del settembre 1907 senza alcun bisogno della convenzione del dicembre successivo. Ma comunque, anche consacrato e ribadito in questa convenzione, il consenso non cessa di essere ciò che economicamente e giuridicamente è, e cioè un permesso a tollerare che altri usi della propria cosa sotto determinate condizioni esplicitamente previste.

Questa realtà giuridica, che del resto discende dai principi, è riconosciuta nella stessa legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859, n. 5731. E' la legge che all'art. 8, fa parola del *permesso di fare uso di una invenzione*, tenendolo ben distinto dagli atti di trasferimento e di alienazione della privativa previsti dal Titolo III della legge medesima. Ebbene tanto poco occorre che questo permesso di uso av-

venga per atto scritto, che la legge stessa (ult. com. del citato art. 8) lo presume esistente nel fatto che « chi gode la privativa somministra egli medesimo al « concessionario le preparazioni o i mezzi meccanici, « il cui esclusivo adoperamento costituisce l'oggetto « della privativa ».

E' giuridicamente assurdo pretendere che ogni permesso di uso, dato gratuitamente, avvenga per donazione. Il permesso di uso di una privativa non è sostanzialmente diverso da tanti altri permessi di godimento che il proprietario può concedere sulla cosa propria : sarebbe lo stesso che richiedere l'atto di donazione per consacrare l'autorizzazione di passeggiare nelle proprie ville che alcune cospicue famiglie patrizie concedono, con apposito biglietto di ingresso. Ogni giorno i nostri ufficiali, specie se appartengono alle armi tecniche, consentono all'Amministrazione militare di usare di qualche loro ritrovato o di qualche loro invenzione o scoperta ed è costantissima prassi di far rilasciare *soltanto* dichiarazioni come quella dell'Anzalone, senza neppure consacrare sempre questo consenso in apposite convenzioni.

Ciò perchè, ripetesi, ciò che è decisivo per togliere ogni arbitrarietà ed illiceità nell'uso di un bene al-

trui, è il consenso del proprietario, consenso che può provarsi in tutti i modi di legge.

IV. — Ma si è obiettato, che tale consenso riguardava solo l'uso del brevetto n. 86466 del 15 aprile 1907 e non altri successivi brevetti presi per altre invenzioni dall'Anzalone. Si è risposto, che la dichiarazione dell'Anzalone del 28 settembre 1907 consentiva genericamente l'uso di tutti gli apparati microtelefonici di sua invenzione e con la relazione del 28 maggio 1908 si è ribadita la prova dell'ampiezza del permesso di uso. Ma anche qui occorre ricordare che in realtà nessun uso è stato fatto di tali brevetti, come si è avuto occasione di dimostrare nella esposizione di fatto. non  
fatti

Comunque è certo che i brevetti successivi non costituiscono che perfezionamenti di poco conto, della invenzione principale, perfezionamenti che non differiscono da quelli cui attendono diuturnamente per ragioni professionali gli ufficiali ed i tecnici del Genio addetti alle officine ed ai laboratori militari.

E' noto purtroppo con quanta facilità chiunque può in Italia conseguire un brevetto : se si tiene conto che nessuna indagine preventiva si compie per accertare la priorità della pretesa invenzione, apparirà

certamente ovvio, pertanto, quanto sia pericoloso affermare il principio che un funzionario dello Stato od un ufficiale, destinato, come l'Anzalone, presso una officina od un laboratorio, il quale compia per suo ministero studi inerenti al perfezionamento dei materiali di dotazione dell'Esercito con mezzi forniti dall'Amministrazione militare, abbia il diritto di brevettare, anche dopo essersi allontanato dal servizio attivo, ogni piccola modificazione apportata ai materiali stessi, che non rivesta carattere di vera e propria invenzione e che spesso è invece il risultato del concorso dei mezzi tecnici, di cui dispone e della intelligente operosità della maestranza addetta.

Ad ogni modo deve ritenersi ormai dimostrato che l'Amministrazione militare non ha mai riconosciuto la superiorità degli apparati Anzalone; che tali apparati non vennero adottati nell'Arma del Genio come materiale regolamentare durante il periodo dal 1907 al 1914, ove se ne eccettui il limitato uso fattone dall'Artiglieria, il che non infirma il punto di vista a suo tempo espresso dall'autorità tecnicamente competente; che l'Amministrazione militare non si è mai valsa del permesso d'uso concesso dall'Anzalone circa i suoi diritti di invenzione per le forniture dei suoi apparati, nemmeno per l'unico acquisto

fatto dall'Artiglieria nel suddetto periodo di tempo; che gli acquisti fatti durante la guerra di apparati Anzalone non furono consigliati dalla loro superiorità rispetto agli altri apparati italiani ed esteri, ma imposti dalla necessità di approvvigionare il più gran numero di apparati che fosse possibile in breve tempo e gli acquisti stessi furono fatti a prezzi correnti e sempre senza neanche il ricordo della rinunzia dell'Anzalone; che le altre pretese invenzioni dello Anzalone hanno una importanza trascurabile e costituiscono in massima perfezionamenti dell'invenzione principale; e non furono mai neppure usati dalla Amministrazione.

V. — Non aggiungiamo che due ordini di rilievi, giuridico l'uno, morale l'altro.

Abbiamo riserbato per ultimo una eccezione pregiudiziale, per non avere l'apparenza di voler sfuggire alla dimostrazione dell'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, dell'azione promossa dallo Anzalone. Ma possiamo ora eccepire che qualunque pretesa di indennizzo per l'asserito ed inesistente uso dei ritrovati Anzalone deve considerarsi prescritta. E' bene chiarire che l'azione dell'Anzalone ha carattere commerciale. L'Anzalone era un indu-

Cod. Com.  
art. 54  
870  
915

striale, che sfruttava i suoi apparati telefonici. La dimostrazione perentoria di ciò è data dalla esibita convenzione del 1° dicembre 1915 con la ditta Robert in cui è detto (art. 2) che l'Anzalone avrebbe esercitato la *propria industria telefonica* sotto il nome « Società in accomandita semplice A. M. Robert » ed allo art. 6 si è fatto cenno di uno stabilimento Anzalone in Roma. D'altra parte la stessa difesa Anzalone, volendo dimostrare che durante la guerra l'Anzalone non realizzò sopraprofiti di guerra, ha ammesso e riconosciuto che l'Anzalone ebbe a fare oggetto di commercio i suoi apparati.

915

Se ciò è, è evidente che qualsiasi pretesa di indennizzo per l'uso da parte di altri dei ritrovati oggetto di un'industria, abbia carattere commerciale (art. 955 Cod. Comm.) e sia colpita della prescrizione decennale (art. 917 Cod. Comm.) che espressamente si invoca nell'interesse dell'Amministrazione.

Sul terreno morale non vogliamo omettere di richiamare l'attenzione della Corte Ecc.ma su alcuni decisivi rilievi. Il lungo tempo trascorso non ci ha permesso e non ci permette di precisare in quali condizioni realmente l'Anzalone ebbe, durante il suo servizio di ufficiale, a ideare e a realizzare i suoi ritrovati. Può peraltro essersi sicuri, se anche la dimo-

strazione non sia oggi possibile, ch'egli attese ai suoi studi e alle sue ricerche nell'ambito delle sue funzioni di ufficiale e con mezzi e sussidi dell'Amministrazione. E' certo che quando riuscì a *scroccare* la pensione privilegiata, alla quale non avrebbe avuto alcun diritto, ebbe appunto a far giuocare l'affaticante lavoro al quale aveva dovuto sottoporsi per gli studi e le ricerche relative alle sue invenzioni, che egli faceva allora apparire come fatte nell'interesse della Amministrazione militare. L'allontanamento dal servizio era invece, in realtà, richiesto dall'Anzalone per attendere alla sua industria, alla quale dedicò subito tutte le sue fresche energie.

Ma a parte ciò, innegabile è che l'Anzalone ebbe a dichiarare, riconoscendolo, come egli ebbe a dire, DOVEROSO, che l'Amministrazione poteva liberamente usare per i propri bisogni dei suoi apparati telefonici. Orbene quando si rilascia una dichiarazione siffatta bisogna avere l'elementarissimo senso di dignità di non iniziare giudizi come quello in corso. E ciò tanto più quando si è avuta l'insperata fortuna di poter realizzare, durante la guerra, ingentissime forniture, che non hanno potuto non produrre un utile rilevante all'Anzalone.

Questi ha cercato di dimostrare, come si è det-

to, che durante la guerra non ebbe a realizzare sopra-profitti di guerra. Ciò in realtà nulla dimostra, perchè i guadagni derivanti dalle forniture di guerra potettero essere annullati da tante altre cause (altri non favorevoli contratti, modo di amministrazione dell'azienda, etc.). Ma ai fini della dimostrazione dell'utile tratto dall'Anzalone dalle commesse di guerra, basta soltanto la prova che tali commesse ebbero a produrre gli utili relativi e non è certo pensabile che con oltre venti milioni di forniture l'Anzalone non abbia realizzato cospicuisissimi guadagni.

Nè il diritto, nè la morale dunque assistono lo Anzalone in questo ingrato e antipatico giudizio.

Pertanto

#### SI CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, voglia, accogliendo l'appello prodotto dall'Amm. della Guerra contro la sentenza del Tribunale di Roma del 27 giugno-27 luglio 1928, dichiarare la incompetenza per materia dell'autorità giudiziaria a decidere della contestazione o, subordinatamente, nel merito voglia dichiarare prescritta o comunque rigettare l'azione promossa

dall'Ing. Anzalone con la condanna dell'Anzalone medesimo, ed ora dei suoi eredi, alle spese del doppio giudizio e relativi onorari di difesa.

Salvis iuribus.

*Roma, 10 gennaio 1930. VIII.*

Avv. GIUSEPPE LATOUR  
*Vice Avvocato Erariale.*



# Regia Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE

---

## COMPARSА CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER GLI APPELLATI

**Costantino Anzalone** in persona del tutore avvocato **Mario Anzalone**, **Mario Anzalone**, **Michele Anzalone**, signora **Luisa Mariano** Ved. **Anzalone**, signora **Olga Venni** in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi figli **Elena** e **Bruno** del fu **Amedeo Anzalone**, tutti nella qualità di eredi del comm. ing. **Gaetano Anzalone**, patrocinati dagli avvocati S. E. **Ivanoe Bonomi** e **Pier Francesco Corsetti**, domiciliati nel loro studio in Roma, al Corso **Umberto I** N. 184

CONTRO L' APPELLANTE

**Ministero della Guerra** rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale.

---

FATTO

L'ing. Gaetano Anzalone, deceduto durante le more del presente giudizio, si era particolarmente dedicato agli studi di telefonia applicata alle operazioni belliche. Essendo ufficiale del Genio Militare, egli rivolse la sua singolarissima attività intellettuale a dotare l'esercito, mercè studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni, di una telefonia da campo adatta ai gravi e delicati bisogni della difesa del paese.

Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone poté ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure regolarmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le *Istruzioni* stampate dal Ministero della Guerra ad uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono, in ordine cronologico, i seguenti:

- N. 86466 del 15 aprile 1907: Microfono e telefono riuniti a cuffia.
- » 118848 del 13 marzo 1912: Apparecchio telefonico da parete.
  - » 119661 del 13 marzo 1912: Cuffia telefonica per batteria da costa.
  - » 125740 del 22 giugno 1912: Tamburello per cordoncino telefonico da campo.
  - » 126065 dell' 8 luglio 1912: Paletto per far terra.
  - » 128683 del 28 ottobre 1912: Borsa per telefonista.
  - » 128775 del 6 novembre 1912: Zana per tamburello telefonico.
  - » 129201 del 9 dicembre 1912: Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio.
  - » 137077 del 17 ottobre 1913: Asta a forcilla scomponibile.
  - » 145976 dell' 8 dicembre 1914: Trasmettitore telefonico per batterie da costa.
  - » 146024 dell' 8 dicembre 1914: Borsa per stendifilo.

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall' Esercito che, durante la guerra di Libia, e, in misura maggiore, durante la ultima grande guerra europea, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine

bellico, ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'inventore, che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra *pro tempore*, con citazione 29 marzo 1927, perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l'Ing. Gaetano Anzalone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi che sono indicati in epigrafe.

## DIRITTO

Prima di iniziare la trattazione di diritto desideriamo precisare i limiti della causa, quali si desumono, e dalla domanda dell'Anzalone e dalla sentenza impugnata davanti a codesta Enc.ma Corte.

L'attore Anzalone ha chiesto, nell'attuale fase del giudizio, una sentenza puramente dichiarativa del suo diritto a compenso, in corrispondenza dell'uso che il Ministero della Guerra ha fatto delle invenzioni che a lui appartenevano.

Quando, dunque, si sconfinava da questo limite, e si vuole, nella presente fase giudiziaria, complicare il giudizio sulla appartenenza delle invenzioni e sull'uso fattone dall'Amministrazione militare (che costituisce per ora il duplice compito del giudice) con elementi estranei, quali l'eventuale guadagno dell'Anzalone fatto nella vendita dei suoi apparecchi con indagine sui prezzi, si esce dal campo proprio della presente vertenza per invadere quello della liquidazione successiva.

A questo proposito la sentenza di primo grado ha scritto parole assai sagge, che conviene trascrivere, perchè la Corte non sia trascinata dai tentativi av-

versari e mescolare elementi che si attengono alla successiva liquidazione, e che saranno ulteriormente approfonditi in altro giudizio, con elementi che si attengono all'appartenza e all'uso delle invenzioni. « Ai fini del decidere (si legge nella sentenza del Tribunale di Roma) qui basterà aver chiarito che, presupposto un obbiettivo vantaggio derivante dall'utilizzazione delle invenzioni fatte dell'Anzalone da parte dell'Amministrazione convenuta, questa dovrà all'inventore un compenso, da commisurarsi con l'effettivo vantaggio ritrattono (tenuto conto anche dei vantaggi offerti dalla convenuta all'Anzalone al tempo delle sue invenzioni), nonchè al tempo della durata effettiva della utilizzazione stessa, dovendo formare specifico oggetto di indagine tecnica non solo la valutazione del giusto compenso, ma altresì la questione se, dopo il 1° dicembre 1915, nei prezzi della fornitura fatta dall'istante all'Amministrazione debba ritenersi o meno computato il compenso spettante all'inventore ».

Circoscritto così il campo del presente giudizio, passiamo a confutare le argomentazioni avversarie, esaminando i seguenti sei punti, di cui i due primi pregiudiziali:

- 1° - eccezione di incompetenza;
- 2° - prescrizione decennale;

3° - brevetti dell'Anzalone e loro uso dei bisogni militari;

4° - appartenenza delle invenzioni all'inventore e non al preponente;

5° - non validità della pretesa donazione dei diritti dell'inventore;

6° - insussistenza del preteso compenso pagato, nel prezzo degli apparecchi, all'Anzalone, dopo il 1° dicembre 1915.

I

Con Decreto-Legge 28 gennaio 1915 n. 49, si disponeva l'espropriazione da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, dei diritti di privativa, stabilendosi altresì che l'espropriazione (da decretarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri) venisse compensata in conformità al giudizio di uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale disposizione veniva ripresa nell'altro Decreto-Legge 16 ottobre 1924 N. 1828 con la sola omissione delle parole « per solo uso militare »; e un

successivo regolamento dettava le norme di applicazione.

In seguito a ciò, discutendosi davanti la Corte di Cassazione la causa Bettica, la Suprema Corte sentenziava (sentenza 29 maggio 1928 in *Giur. It.* 1928, I, 1, 903) non esservi dubbio che « il legislatore, con tale disposizione, ha inteso di creare una giurisdizione speciale *in materia di liquidazione delle indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che abbia fatto delle invenzioni del medesimo* ».

Da questo giudizio la difesa avversaria ha tratto motivo per eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria, argomentando che il collegio dei periti è competente a giudicare, non solo del *quantum debeatur*, ma anche dell'*an debeatur*, che costituisce nel presente giudizio la ragion del contendere.

La eccezione avversaria è infondata ed erronea per le seguenti ragioni:

a) Le invenzioni dell'Anzalone si sono compiute in un periodo di tempo che va dal 1907 al 1914, e l'appropriazione e l'uso di dette invenzioni da parte della Amministrazione militare si sono iniziate in quel medesimo tempo. Dunque non si può, in alcuna guisa, confondere i fatti che hanno ori-

ginato la presente causa con l'espropriazione a termini dei DD. LL. 28 gennaio 1915 e 16 ottobre 1924, posteriori ai fatti stessi, pel principio che la legge non ha effetto retroattivo.

b) Le nuove disposizioni per l'espropriazione nell'interesse della difesa nazionale dei diritti di privata prevedono, come elemento necessario, un decreto reale di espropriazione, o (come è il caso del Bettica) un'appropriazione manifesta e inequivocabile dell'invenzione da parte dello Stato. Nel nostro caso, invece, non solo non vi è stato alcun decreto di espropriazione, ma si discute ancora (anzi questa è la ragion del contendere) se l'Anzalone abbia o no diritto di privata sui suoi trovati, se non li abbia ceduti allo Stato, se questo abbia o non abbia ricavato un'obbiettiva utilità da quei trovati. Siamo dunque in campo diverso; e le disposizioni dei DD. LL. sopra ricordati, restringendo il libero esercizio di un diritto, non possono estendersi oltre i casi e i tempi in essi espressi (art. 4 - *Disposizioni Preliminari al Cod. Civ.*).

c) La chiara disposizione dei sopra ricordati Decreti Legge e il giudicato 29 maggio 1928 della Corte di Cassazione stabiliscono che compete al perito o ai periti nominati dal Primo Presidente della

Corte di Appello di *liquidare le indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che esso abbia fatto delle invenzioni del medesimo*. Dunque occorre preliminarmente che siano assodati questi due punti: che l'invenzione appartenga all'inventore e che lo Stato gli debba una indennità. Stabiliti questi due punti, sorge, nei casi e nei tempi determinati dai due decreti-legge, la competenza del perito o dei periti.

Diversa invece è la posizione dell'Anzalone in questa causa: egli chiede per ora una pronuncia del magistrato che riconosca il suo diritto a liquidare le indennità dovutegli dallo Stato per l'uso fatto di invenzioni che egli dimostra appartenergli.

d) L'asserzione avversaria che « i periti, se hanno giurisdizione per decidere delle indennità, debbono avere anche la podestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, all'accertamento che vi sia stata, ecc. », è contraddetta non solo dal testo dei due ricordati Decreti-Legge, ma anche dalla sentenza della Suprema Corte nella causa Bettica. La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, mentre nella sua seconda parte rinvia ai periti

la liquidazione della indennità, nella prima parte si ritiene competente a giudicare, come infatti giudica, l'eccezione della Avvocatura Erariale non appartenere all'impiegato Bettica ma sibbene allo Stato l'invenzione stessa, sentenziando che l'eccezione non ha fondamento, che l'invenzione spetta al Bettica e che lo Stato gli deve un'indennità, per la cui liquidazione è competente la giurisdizione speciale dei periti. Con la quale pronuncia (di cui la parte sostanziale riprodurremo più innanzi) la Suprema Corte afferma che spetta alla magistratura ordinaria risolvere tutte le questioni dell'*an debeatur*, le quali non potrebbero certo essere approfondite da periti (la legge non dice mai arbitri) la cui speciale perizia è essenzialmente tecnica e non giuridica.

Nel chiedere pertanto che cotesta Ecc.ma Cort respinga l'eccezione di incompetenza, noi intendiamo riservare la questione se, nella seconda fase del giudizio, sia competente o meno la giurisdizione speciale dei periti, giacchè, come abbiamo già osservato, disposizioni che formano eccezione alla legge generale non si estendono *oltre i casi e oltre i tempi* espressi in esse disposizioni.

II

La difesa avversaria crede di trovare in una convenzione fra la Ditta Robert e l'ing. Anzalone la prova che l'ing. Anzalone era dal 1° dicembre 1915 commerciante, e da ciò deduce che ogni contestazione con lo Stato, e quindi anche la presente vertenza, ha carattere commerciale ed è perciò colpita dalla prescrizione decennale.

Anche qui la difesa avversaria dimostra uno stranissimo obbligo di quelli che sono i termini della presente causa. Bisognerà dunque, ancora una volta, richiamarli.

Qui si controverte intorno all'appartenenza o meno all'*ex capitano Anzalone* dei suoi trovati, brevettati nei sette anni che corrono fra il 1907 e il 1914, e all'uso che l'Amministrazione Militare ha fatto di questi trovati. Tutto ciò che, dopo la pronunzia del magistrato sul diritto a compenso dell'Anzalone, verrà discusso in seguito, e cioè le questioni relative all'entità di questo compenso (ad esempio: tempo ed ampiezza dell'uso, modo delle forniture, prezzo delle forniture, inclusione o meno di un compenso all'inventore nel prezzo di forni-

tura, ecc. ecc.) formeranno oggetto della seconda fase del giudizio.

Posto ciò, come pretendere, nel caso in esame, la applicazione dell'art. 915 del Codice di Commercio, con la conseguente prescrizione decennale?

Per applicare rettamente l'art. 915 del Codice di Comm. occorre analizzare gli atti che si pretendono commerciali per riconoscere se, di lor propria natura, posseggano il requisito della commercialità, e poi esaminare se la qualità di uno dei contraenti valga a conferirglielo, perchè, anche in questo caso, la competenza commerciale dovrà essere rispettata.

Che gli atti di cui qui si contende siano per lor natura commerciali, soltanto una fantasia ariostesca può sospettarlo. Qui si contende intorno all'appartenenza di undici brevetti d'invenzione, e sul diritto a compenso dell'inventore verso chi ha fatto uso vantaggioso di essi. Si legga il titolo II del Libro Primo del Cod. di Comm. sugli atti di commercio e si vedrà quanto sia assurda e infondata la pretesa avversaria.

Quanto alla qualità di uno dei contraenti, rileviamo, dalla memoria avversaria, che l'Anzalone dovrebbe essere stato commerciante a partire dal 1°

dicembre 1915, e cioè quando, uscito già da un anno dall'esercito, avrebbe, per un certo patto prodotto in giudizio, esercitato (usiamo le parole del nostro avversario) « la propria industria telefonica sotto il nome Società in accomandita semplice A. M. Robert. »

Osserviamo anzitutto che (le parole sono del Vivante, vol. I, pag. 189-191) « si acquista la qualità di commerciante per virtù della legge con l'esercizio abituale di atti obbiettivi di commercio *in nome proprio* ». E il Vivante aggiunge: « E' indifferente che chi esercita il commercio lo eserciti personalmente o per mezzo di un rappresentante; è indifferente che lo eserciti per conto proprio o di altri: *solo è necessario che in quell'esercizio spenda il suo nome, che assuma in nome proprio di fronte ai terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare.* » Dunque l'Anzalone, che non esercitò mai in nome proprio un commercio, non può essere ritenuto commerciante.

Ma, pur recisamente contestandolo, ammettiamo pure, per un momento e in via d'ipotesi, che, col 1° dicembre 1915, l'Anzalone lo sia diventato. Ebbene, il commerciante Anzalone della fine del 1915, conferisce il carattere di commerciante all'Anzalone,

capitano del Genio in attività di servizio (l'ufficiale in servizio esclude ogni figura di commerciante), del 1907 e degli anni successivi fino al 1915? Porre questa questione è risolverla. E' contrario ad ogni principio giuridico che la qualità di commerciante conseguita in una determinata epoca, conferisca carattere commerciale a tutti gli atti precedenti.

Ora, nel nostro caso, è proprio fra il 1907 e il 1915 che l'Anzalone brevetta i suoi apparecchi assumendone così la privativa; è in quel periodo che l'Amministrazione fa uso di tali apparecchi, uso che proseguirà anche in seguito come logica conseguenza di quei precedenti; è infine in quel periodo che sorgono e si svolgono i rapporti fra l'Anzalone e l'Amministrazione per l'appartenenza di quei brevetti, rapporti dei quali appunto si controverte in questa causa.

Riassumendo, dunque, la materia del contendere non è per natura sua commerciale, e uno dei contraenti, nel periodo in cui si svolsero i rapporti giuridici che formano oggetto della presente causa, non era affatto commerciante nè, per l'ufficio pubblico che ricopriva, poteva mai esserlo.

Per questo l'eccezione avversaria diretta ad impedire che, in questa prima fase del giudizio, il ma-

gistrato dichiarare il diritto dell'Anzalone a vedersi liquidato un compenso dall'Amministrazione Militare che ha fatto vantaggioso uso dei suoi trovati, è destinata all'insuccesso.

Vogliamo dir subito però che, anche nella seconda fase del giudizio, quando si tratterà di procedere alla liquidazione del compenso all'inventore, la prescrizione decennale, oppostaci dal nostro avversario, non ci impressiona affatto; giacchè la nostra domanda non mira a rivedere e modificare prezzi di forniture industriali (e quindi a distinguere tre periodi: dal 1907 al 1° dicembre 1915 quando non si può neppur sospettare un Anzalone commerciante; dal 1° dicembre 1915 al marzo 1917 quando si tenta vanamente di opporre la prescrizione decennale; dal 29 marzo 1917 in avanti quando la pretesa prescrizione decennale cade per l'interruzione della nostra citazione), ma mira e tende a ben altro: e cioè a far liquidare un compenso adeguato per l'insieme delle invenzioni e per il largo uso fatto dall'Amministrazione, la quale, come dimostreremo in questo giudizio, - perchè è materia di questo giudizio, - non ha mai compensato l'inventore (si badi bene, inventore non commerciante) dell'uso fatto delle sue invenzioni.

III.

L'ex capitano Anzalone ha ottenuto, fra il 1907 e il 1914, ben undici brevetti d'invenzione, riferentisi tutti alla telefonia da campo. Che i brevetti, indicati da noi nell'esposizione dei fatti, esistano e siano iscritti regolarmente al nome dell'ing. Anzalone, la difesa avversaria non contesta, nè potrebbe in alcuna guisa contestare. Essa si limita ad insinuare che questi trovati non hanno nessuna o poca importanza, essendo noto, sono parole della controparte, « con quanta facilità chiunque possa conseguire in Italia un brevetto ». Parole, diciamo subito, che non hanno alcun senso nella presente controversia, giacchè l'importanza o meno di una invenzione può avere effetto sul *quantum* di compenso che chi l'usa dovrà pagare all'inventore, non già sul diritto a compenso dell'inventore per le sue invenzioni.

Ma l'avversario (dopo aver detto cosa non vera lasciando credere che l'Anzalone, capitano fino al termine del 1914, abbia brevettato dopo, e da borghese, le sue invenzioni) insinua ancora che « delle pretese invenzioni non si è accertata la priorità »

potendosi trattare anche « non di vere e proprie invenzioni, ma del risultato del concorso di mezzi tecnici e della intelligente operosità della maestranza stessa ». Sospetti questi che offendono profondamente le supreme gerarchie tecniche dell'Esercito, gerarchie che hanno consentito a chiamare, in documenti ufficiali, gli apparecchi *modello Anzalone*.

E' possibile far credere che generali del Genio e dell'Artiglieria abbiano, senza indagine alcuna e per crassa ignoranza, accettato di porre illecitamente il nome dell'Anzalone su tutti gli apparecchi da lui trovati? Questo solo sospetto è ingiurioso per l'esercito e per i suoi capi.

Assodato così che l'Anzalone ha fatto, nel campo della telefonia applicata alle operazioni belliche, notevoli invenzioni, che egli ha regolarmente brevettate fra gli anni 1907 e 1914, resta da dimostrare che le forze armate nazionali ne hanno fatto uso. E qui, per non complicare la presente causa, non daremo la dimostrazione precisa della ampiezza e della durata di quest'uso (dimostrazione che si attiene alla seconda fase del giudizio: la liquidazione del compenso), ma ci limiteremo — perchè ciò è necessario e sufficiente — a dare la dimostrazione che

di tutte le invenzioni brevettate dell'Anzalone, e di altre ancora, l'esercito ha fatto largo uso.

La difesa avversaria, la quale davanti ai primi giudici aveva lealmente ammesso che gli apparecchi Anzalone erano stati largamente usati dall'esercito, qui si disdice, si fa reticente, si contraddice e si confonde. Infatti, dopo aver ammesso che degli apparecchi Anzalone si è fatto uso durante la guerra libica, e in proporzione grandissima fra il 1915 e il 1918, vuol distruggere i fatti con le seguenti parole, che si leggono nella sua memoria:

a) gli apparecchi Anzalone non erano da preferirsi a quelli già in uso nell'esercito (pag. 11);

b) nessun uso è stato fatto dei brevetti Anzalone (pag. 27);

c) l'uso si limitò (contraddizione flagrante con la precedente asserzione) all'Artiglieria e non all'Arma del Genio (pag. 28);

d) le minori invenzioni non furono mai usate dall'Amministrazione (pag. 29).

Queste parole trovano la loro piena inequivocabile smentita in un documento già da noi presentato in prima istanza (doc. n. 1 fascicolo di primo grado) e in due altri che presentiamo ora.

Nel foglio d'ordini del Ministero della Guerra

del maggio 1912 si trovano a pag. 4 indicate le invenzioni dell'Anzalone; e a pag. 8, con maggiore precisione, indicati gli apparecchi *modello Anzalone* adottati per l'esercito, con il numero dei materiali già dati in commessa col dispaccio 31 luglio 1909, e commessi al Laboratorio di precisione e all'Arsenale di Torino. Dunque l'esercito, fino dal luglio 1909, aveva adottato e fatto uso di tutti i trovati Anzalone, così di quelli di maggior rilievo come di quelli di minore importanza.

I due documenti nuovi, che produciamo ora, consistono in due manualetti di larga diffusione che portano questi titoli:

*Istruzione sullo apparato microtelefonico da campo Modello Anzalone - Edizione 1909.*

*Istruzione sugli apparati telefonici Modello Anzalone per l'artiglieria da costa e da fortezza - Edizione 1911. (Vedere nell'indice la precisa indicazione dei molti apparecchi e materiali Modello Anzalone).*

Sono 1 libretti, diffusi a migliaia di copie fra gli allievi ufficiali delle Scuole e delle Accademie e gli ufficiali in servizio attivo, per addestrarli all'uso di invenzioni *già largamente adottate*, e per renderli atti a ben usare materiali ormai entrati nelle normali e regolamentari dotazioni dell'esercito.

Ma dal primo di questi libretti desideriamo trascrivere la seguente ordinanza ministeriale :

*E' approvata la presente istruzione sull'apparato microtelefonico da campo modello Anzalone.*

*Roma, addì 15 dicembre 1909*

*Il Ministro della Guerra  
P. Spingardi*

Questo documento, non solo conferma il largo uso dell'apparato modello Anzalone, ma distrugge in pieno, con l'autorità del capo dell'Amministrazione Militare, i vani tentativi odierni di negarne l'importanza e il vantaggio per le forze armate del paese.

IV.

Stabilito che l'ing. Anzalone ha fatte utili invenzioni, di cui ben undici brevettate, e che dei suoi brevetti ha fatto ampio uso l'esercito, a cominciare dal 1909 e fino alla nostra epoca, occorre dimostrare che tali invenzioni gli appartenevano.

La difesa avversaria non osa affermare chiaramente, in questo giudizio, che le invenzioni dell'uf-

ficiale appartengono all'amministrazione ch'egli serve. Ma nel giudizio di primo grado essa ha cercato di far credere che la creazione della telefonia da campo « è il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio e che rientravano nei compiti dell'Amministrazione a cui egli apparteneva », e che, essendo « compito dell'ufficiale migliorare e perfezionare i mezzi tecnici dell'arma », i trovati dell'Anzalone non appartenevano a lui, sibbene all'Amministrazione preponente.

Benchè, ripetiamo, simile tesi sia quasi del tutto scomparsa nell'odierna memoria avversaria, pure desideriamo richiamare il più recente responso della Suprema Corte in questa materia, responso che conferma altri precedenti da noi riprodotti nelle memorie di prima istanza, in cui si stabilisce che quando il contratto di impiego non cade specificamente sulla titolarità delle invenzioni (che è proprio il caso del capitano Anzalone, assunto in servizio non certo per fare invenzioni a profitto dello Stato) le invenzioni appartengono all'inventore. Ed ecco le parole della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella causa Bettica :

« A norma dell'art. 437 Cod. Civ. in relazione all'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731, le

« produzioni dell'ingegno appartengono ai loro au-  
« tori e soli essi hanno il diritto di attuarle e di  
« trarne i relativi frutti. Anche quando le inven-  
« zioni siano fatte in occasione del contratto d'im-  
« piego, desse si appartengono sempre all'autore non  
« al preponente, in quanto che i contratti non si  
« estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto (arti-  
« coli 1138, 1768 Cod. Civ.). Ogni qual volta l'og-  
« getto del contratto di locazione d'opera è l'inven-  
« zione questa si appartiene al conduttore, giacchè  
« costituisce la prestazione, sia pure eventuale ed  
« incerta, del datore di lavoro e, cadendo su di un  
« oggetto lecito e possibile (art. 1116, 1119 Cod. Civ.),  
« vincola il locatore d'opera (art. 1570 Cod. Civ.),  
« come ogni altro contratto legalmente formato (ar-  
« ticolo 1223 Cod. Civ.). Che se, invece il contratto  
« d'impiego, sia pure concluso tra una pubblica am-  
« ministrazione e un privato, non cade specificata-  
« mente sulla titolarità delle invenzioni, queste ri-  
« mangono estranee al rapporto contrattuale, pel  
« motivo che desso per sua indole non comprende,  
« come rileva **Ulpiano**, nel fr. 9 § 3 *Dig. de transact.*,  
« 15, *id de quo cogitatum non docetur*. (Sentenza delle  
« Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data  
« 29 maggio 1928, in *Giur. Ital.* 1928, 1, 1, 903) ».

Passiamo ora a discutere un altro punto della controversia. Stabilito che le invenzioni appartenevano all'Anzalone e non all'Amministrazione, non ha forse l'Anzalone validamente concessa senza compenso la sua invenzione? e, nel caso affermativo, quale o quali invenzioni ha gratuitamente concesse?

Riassumiamo i fatti.

Il giorno 28 settembre 1907 il capitano Anzalone, che aveva allora conseguito soltanto il primo dei suoi undici brevetti, rilasciava una lettera ai suoi superiori, lettera che si legge nella memoria avversaria a pag. 9. Con detta lettera l'Anzalone permetteva l'uso dei suoi apparati microtelefonici all'Esercito, rinunciando ad ogni e qualsiasi compenso.

L'autorità militare ritenne però che questa dichiarazione non fosse nè sufficiente, nè valida, e pregò l'Anzalone a prestarsi alla stipula di un atto, che venne chiamato *convenzione* e venne messo in essere sessantadue giorni dopo, cioè il 30 dicembre 1907. Questo atto è stato prodotto dalla parte avversaria e di esso si è a lungo discusso in primo grado.

Rinnoviamo qui l'esame dei due atti, osservan-

do anzitutto che ciascun di essi consta di due parti e cioè:

a) il permesso o consenso dato dall'Anzalone all'Amministrazione militare di usare per i suoi bisogni l'apparato microtelefonico;

b) la rinuncia ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione.

La difesa avversaria non ha veduto questa duplicità di elementi: ha visto il primo e non ha voluto vedere il secondo, e quindi ha tirato dei colpi a vuoto senza colpire il bersaglio.

Si leggono, infatti, nella memoria avversaria delle lunghe disquisizioni sul *permesso di uso di un diritto di privativa*, sulla sufficienza dell'atto scritto *ad probationem*, sul carattere e sulla portata del *permesso di far uso di una invenzione*, desumendo definizioni e argomentazioni persino da dubbie analogie col permesso di visitare le loro ville che cospicue famiglie patrizie rilasciano ai visitatori curiosi.

Ma la questione vera è un'altra e diversa. La questione che qui si discute non riguarda il permesso di uso, ma la rinuncia al compenso; onde la questione si pone così: quale è il carattere giuridico della rinuncia al compenso? quali sono i necessari requisiti dell'atto di rinuncia? Questa, e non già il consenso ad usare, è la materia da discutere.

Non vi è dubbio che rinunciare ad un compenso per l'uso di un proprio diritto (nella memoria avversaria si dice esattamente che « il contenuto patrimoniale di un diritto di privativa può essere come un qualsiasi altro bene economico ») vuol dire *donare* il bene economico che in esso è contenuto.

Posto ciò, la lettera 28 settembre 1907 e l'atto 30 dicembre 1907 sono vere e proprie *donazioni* che l'Anzalone ha fatto allo Stato del contenuto patrimoniale del suo brevetto di privativa. Dice bene la sentenza di primo grado che le parole usate « *rinunzia* », « *cessione* » non debbono indurre in errore, giacchè *cessione* e *rinuncia* sono espressioni che possono adattarsi a svariati negozi giuridici, ma di questi devesi penetrare l'essenza indagando *l'id quod actum est*.

E allora, se la lettera e l'atto sono vere e proprie donazioni, hanno esse validità piena?

Non insisteremo nel dimostrare che una lettera, o dichiarazione, o sottomissione (le parole non contano) rilasciata dall'Anzalone ai suoi superiori non può mettere in essere una donazione. Faremo torto all'Ecc.ma Corte se vi spendissimo parole. Se la parte avversaria continua a giuocare la sua partita su quella povera carta, è perchè essa è caduta in equivoco: crede che si discuta sul permesso di usare

l'invenzione per cui reputa sufficiente una lettera, e non ricorda che siamo in tema di rinunzia al compenso, cioè di donazione.

Resta, dunque, da esaminare l'atto 30 dicembre 1907, con il quale l'Amministrazione, accortasi che la lettera 28 settembre era poco meno di nulla, si propose di regolare la donazione.

Come è formato quell'atto? Stipulano da una parte il cap. Anzalone, dall'altra il colonn. Carcasio in rappresentanza dell'Amministrazione militare; riceve l'atto il ragioniere geometra del Genio Militare Del Monaco. L'atto è autorizzato preventivamente dal Ministro della Guerra con dispaccio 20 dicembre 1907 N. 148114.

Anzitutto l'atto redatto in sede amministrativa da un pubblico funzionario non può equipararsi all'atto pubblico che è richiesto per le donazioni.

In secondo luogo, le donazioni fatte ai corpi morali non possono, per prescrizione di legge, essere accettate senza l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Donde due questioni: è lo Stato da considerarsi come un corpo morale? nella fattispecie vi fu l'autorizzazione del Governo nelle forme di legge?

Alla prima questione si deve rispondere affermativamente. Nel parere *pro-veritate* dell'illustre giu-

reconsulto Oronzio Quarta, che è stato prodotto in prima istanza e trovasi nel fascicolo di primo grado, si dimostra, con l'autorità del Giorgi e di ripetuti giudicati, che lo Stato deve considerarsi agli effetti della donazione un corpo morale. Non abbiamo che a riferirci alla dotta dissertazione del Quarta.

Alla seconda questione si deve rispondere negativamente. Il dispaccio ministeriale che autorizza a stipulare non può confondersi con l'autorizzazione a ricevere una donazione, autorizzazione solenne prescritta dagli art. 932 e 1060 del Cod. Civ. per i corpi morali. Diremo col Giorgi (a cui si associa pienamente il Quarta nel citato parere) che « non deve sembrare un controsenso che lo Stato il quale autorizza e lo Stato che accetta, siano la medesima persona morale; giacchè le autorità competenti ad autorizzare e ad accettare essendo diverse corre sempre l'opportunità del procedimento di autorizzazione, la quale deve esser data con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato: mentre l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice atto dell'autorità a cui si rivolge la disposizione ». Principii questi che, applicati al nostro caso, ci portano a concludere, con le stesse parole del Giorgi, che « la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

« mente nulla la donazione, e questa eccezione di  
« nullità può essere sollevata ed opposta anche  
« dal donante in conformità del chiaro disposto del-  
« l'art. 1061 del Cod. Civile ».

Concludendo, dunque, diremo, con i magistrati di primo grado, che dal punto di vista giuridico non esiste l'atto di donazione della privativa, la cui deficienza « non può essere comunque sanata dal successivo comportamento passivo dell'Anzalone ».

Prima di abbandonare questa trattazione, desideriamo precisare i limiti della pretesa e inesistente donazione.

Tanto nella lettera, quanto nell'atto, il capitano Anzalone dichiara di rinunciare al compenso per l'uso dell'ottenuto brevetto di privativa industriale n. 86466 in data 15 aprile 1907. Anzi nell'atto detto, una copia del brevetto è unita in allegato.

Dunque il cap. Anzalone, obbedendo ad un sentimento che può essere stato generoso ma poco cauto per le fortune sue e della sua numerosa famiglia, intendeva donare *i diritti di una sua privativa ben determinata*. Non intendeva certo donare altro e di più: non intendeva (come vuol far credere il nostro avversario) di donare le sue *invenzioni future*, cioè

gli altri diritti scaturenti da ben altri dieci brevetti conseguiti di poi, fra il 1912 e il 1914. Perciò concluderemo, così come hanno saggiamente concluso i giudici di prima istanza: che non vi è dubbio aver voluto l'Anzalone donare quel solo brevetto 15 aprile 1907, e non le altre invenzioni non ancora uscite dal suo cervello; giacchè non vi è alcuna possibilità giuridica di interpretare quella non valida donazione come intenzione di dare anche invenzioni successive, ancorchè riferentesi ad apparecchi accessori e secondari rispetto al primo.

#### VI.

La difesa dell'Amministrazione, sbaragliata su tutti questi punti essenziali, fa la sua estrema resistenza, dedicando gran parte del suo sforzo al tentativo di dimostrare che l'Amministrazione ha già lautamente compensato l'Anzalone per l'uso fatto dei suoi trovati. Naturalmente per ridursi a questa ultima trincea, la difesa avversaria ha dovuto ammettere — in flagrante contraddizione con alcuni suoi tardivi asserti — che si è fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, e che essi erano molto utili all'esercito, giacchè non si paga che ciò che è van-

taggioso, non si compensa un diritto se non procura utilità.

Esaminiamo il piano tattico dell'avversario, che non ha sortito fortuna in prima istanza.

Secondo l'Avvocatura Erariale, l'Anzalone avrebbe giuocato un tiro mancino all'ingenua Amministrazione Militare; egli avrebbe finto di rinunciare ai suoi diritti d'inventore per invogliare l'Amministrazione a fornirsi dei suoi apparecchi, poi, accordatosi il 1° dicembre 1915 con la ditta Robert, fornitrice dei suoi apparecchi, avrebbe adottato prezzi nei quali era compreso il suo compenso d'inventore; prezzi che l'Amministrazione Militare ha subito perchè non si ricordava più — labile di memoria e inesperta fino all'inverosimile — che l'Anzalone aveva nel 1907 rinunciato a suo favore ad ogni compenso per i diritti d'inventore !!...

In verità questo quadro, nel quale l'Anzalone figura come un abile seduttore che lusinga ed inganna la sua ingenua Amministrazione, ha poca probabilità di impressionare. Intanto a queste argomentazioni avversarie noi potremmo opporre un « fine di non ricevere ». Ricordiamo, ancora una volta, che qui si contende intorno al diritto a compenso del capitano Anzalone, e non intorno alla sua

liquidazione. In sede di liquidazione, dunque, — come ha giustamente osservato la prima sentenza, — si potrà indagare quanto l'Anzalone ha potuto personalmente ricavare (dopo il 1° dicembre 1915, *non prima*) dalla vendita dei suoi apparecchi; se cioè nei prezzi di vendita c'era una quota per i suoi diritti d'inventore.

Ma noi non vogliamo rinviare a più tardi la distruzione della tesi avversaria: desideriamo fin d'ora provare che non ha alcun fondamento il sospetto che nei prezzi pagati alla Ditta Robert ci fosse un adeguato compenso per i diritti dell'inventore. Con la qual prova noi avremo dimostrato che il diritto a compenso dell'Anzalone rimane integro e pieno, e che egli non chiede una seconda volta ciò che ha già ricevuto una prima.

Dividiamo il periodo delle forniture in due tempi: prima del 1° dicembre 1915 e dopo questa data. E' evidente che prima dell'accordo intervenuto fra l'Anzalone e la Robert (e di cui discorreremo in sede di liquidazione) ogni eventuale lucro della Ditta Robert non potrebbe essere imputato nei compensi spettanti all'inventore Anzalone. Nessuna dimostrazione ha tentata l'Avvocatura Erariale per provare che, in quegli anni precedenti l'accordo Robert-An-

zalone, quest'ultimo abbia ritratto speciali compensi di inventore sulle forniture fatte dalla Robert allo Stato. Dunque nel primo periodo si può, senza neppure analizzare i prezzi, escludere il pagamento di compensi all'inventore.

Analizziamo ora i prezzi delle forniture sulla scorta dei documenti nostri e dei documenti avversari, senza ingombrare la presente causa con nuove documentazioni, che ci riserviamo di produrre nell'apposita sede.

Il 6 luglio 1907 la Ditta Robert, dichiarandosi disposta a fornire gli apparecchi Anzalone, scriveva all'Ispettorato del Genio (Vedi documenti avversari, fol. 4) che li avrebbe ceduti « a prezzi da non temere concorrenza, sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, *sia perchè l'inventore capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina* ». Dunque un documento avversario dimostra già che la Robert sapeva che l'Anzalone aveva fatta la donazione (oggi palesatasi non valida) dei suoi diritti, e che di tale donazione essa doveva tener conto nei prezzi di vendita.

E si badi: nei prezzi di allora e anche nei prezzi successivi. Infatti nel nostro documento N. 4

(fascicolo di primo grado) si può vedere come la Commissione Centrale delle Imposte Dirette nel valutare, non i pretesi guadagni, ma le reali perdite della Ditta Robert negli esercizi 1917 e 1918, si sia anche fondata sul fatto — espresso nel primo considerando della decisione — che « l'inventore Anzalone rinunziò ad ogni diritto spettantegli ».

E veniamo ai prezzi. La memoria avversaria asserisce che la Ditta Robert ha fatto questi prezzi per l'apparato telefonico da campo:

13 giugno 1907	offerta di prezzo	L. 95
23 agosto 1912	prezzo effettivo	L. 125
1915	prezzo effettivo	L. 115
1917	»	L. 145
1917	»	L. 150
1918	» ridotto dal Comit. Int.	L. 148,57

Dal nostro documento N. 3 (fascicolo di primo grado) risultano invece questi prezzi:

17 ottobre 1914	prezzo effettivo	L. 135
13 nov. 1916	»	L. 135

Uno sguardo rapidissimo a queste cifre (che potranno essere attentamente controllate in sede di liquidazione) ci porta alle seguenti constatazioni:

a) Tra il prezzo *offerto* nel 1907 e quello *effettivo* del 1912 c'è un aumento di L. 30, ma tale

aumento, più che giustificato dalle mutazioni quinquennali di mercato e dall'inasprito ambiente economico (nel 1912 si era nel pieno della guerra libica), non si può affatto attribuire (né alcuna prova lo lascia anche solo sospettare) ad una supposta inclusione dei diritti d'inventore, giacché in tal caso l'Amministrazione avrebbe fatto valere la donazione, ch'essa riteneva valida, del 30 dicembre 1907.

b) Tra il prezzo del 1912, che è il *primo prezzo effettivo* denunciato dall'Amministrazione, e che *nessun documento prodotto può far presumere contenga i diritti dell'inventore*, e i prezzi successivi, fino al 1918, non si avvertono sbalzi considerevoli: i prezzi oscillano da 125 a 135 fino a un massimo di 150.

c) I prezzi effettivi oscillanti fra 125 e 150, con una media di 137,50, debbono essere comparati ai prezzi di apparecchi simili, che dimostreremo raggiungere il prezzo di L. 350: ciò prova che nei prezzi della Ditta Robert si continuava ad escludere il diritto all'inventore.

d) L'aumento non grande fra i prezzi del 1912, prima della guerra europea, e quelli del 1917-18, è notevolmente inferiore agli aumenti che tutte le forniture, militari e civili, hanno subito in conseguen-

za degli altissimi costi di guerra e della deficienza di mano d'opera e di materiali, aumenti che talvolta hanno portato ad una decuplazione di prezzi.

d) La prova che la Robert e l'Anzalone non fecero guadagni lauti, così da consentire un margine sicuro per i diritti d'inventore, si ha nella decisione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette, da noi prodotta, che conclude asserendo che i prezzi praticati hanno determinato non guadagni ma perdite (*doc. 4, fasc. primo grado*).

E di ciò basta. L'Ecc.ma Corte ha elementi più che sufficienti per concludere che la Amministrazione Militare non ha — coi prezzi pagati nelle forniture degli apparati Anzalone — versato nemmeno un centesimo a compenso dei diritti di inventore, che, del resto, l'Amministrazione — credendo in buona fede nella validità della donazione 30 dicembre 1907 e nella sua estensione a invenzioni posteriori — riteneva di non dovere in alcun modo corrispondere. E pertanto, riconosciuto il buon diritto dell'Anzalone, deciderà certamente che questi compensi gli siano, per la prima ed unica volta, pagati.

\* \* \*

Prima di affidare alla illuminata giustizia di co-  
testa Ecc.ma Corte la decisione della presente causa,  
desideriamo purgarci dall'accusa di avanzare e di  
patrocinare domande immorali.

La parola immorale ritorna più volte nella me-  
moria avversaria, per far credere che il defunto An-  
zalone, « scroccatore » di una pensione di L. 4080  
annue (!!), non sia altro che un volgare procaccia-  
tore, che, con allettamenti fraudolenti, sorprende  
l'ingenuità dell'Amministrazione Militare, fa adot-  
tare i suoi trovati e poi li sfrutta abbondantemente,  
spillando milioni di lucro all'Erario.

In verità le disagiate condizioni in cui versano  
i nostri patrocinati, gli eredi dell'Anzalone, sono di  
per sè testimonianza eloquente che questo preteso  
raggiratore, questo avido sfruttatore delle sue in-  
venzioni, non ha saputo usare delle sue qualità per  
assicurarsi una fortuna. Egli è morto non ricco ed  
ha lasciato ai suoi famigliari soltanto l'onorato ri-  
cordo di un'eccezionale attività scientifica e pra-  
tica.

Ma non possiamo lasciare - anche per rispetto ai giudici che hanno già sentenziato - che una taccia di immoralità rimanga su questa causa. Una domanda giudiziaria che si fonda sopra argomenti riconosciuti giuridicamente validissimi dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, e che è stata già accolta da un primo giudicato favorevole, non può essere confusa con la temeraria pretesa dell'avventuriero che giuoca la sua fortuna sul tappeto verde della giustizia. La legge non protegge i temerari e gli avventurieri, e se la causa conclude con un primo esito favorevole segno è che, qualunque sia la sorte definitiva che le spetta, essa ha già un fondamento saldo nella coscienza giuridica, la quale non è mai in pieno contrasto con la coscienza morale.

#### CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928

— anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado.

Roma, 5 febbraio 1930 — VIII.

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*

Avv. **Pier Francesco Corsetti**

ELENCO DEGLI APPARECCHI E MATERIALI TELEFONICI  
DA CAMPO MOD. ANZALONE, FORNITI ALLO STATO

---

Apparati micro telefonici da campo mod. ANZALONE  
Apparati micro telefonici da muro idem  
Trasmittitori telefonici per batteria da costa idem  
Cuffie telefoniche Modello Anzalone  
Prese da parapetto complete di cordoni  
Prese da camera  
Monofoni per apparati da campo Mod. Anzalone  
Monofoni per apparati da muro idem  
Commutatori a manovella per apparati da campo  
Scatole di latta per monofoni Mod. Anzalone  
Scaricatori (parafulmini) per apparati da muro mod. Anzalone  
Manovelle per induttori di apparati da campo Mod. Anzalone  
Manovelle per induttori di apparati da muro idem  
Quadri indicatori a 4 linee N°  
Quadri indicatori a 6 linee  
Quadri indicatori a 8 linee  
Quadri indicatori a 12 linee  
Pioli per far terra  
Tamburelli per cordoncino telefonico  
Zane per tamburelli  
Custodie di cuoio per apparati da campo mod. Anzalone  
Borse per zane e tamburelli  
Borse per telefonista complete  
Borse per guardafilo complete  
Aste a forcella scomponibili

Ripari per aste a forcella

Corregge a cappelletto per aste scomponibili

Cordoncino telefonico da campo

Batterie di pile per apparati telefonici da campo Mod. Anzalone

Elementi di pila per apparati telefonici da muro idem

Pile per trasmettitori telefonici idem

Commutatori alla terra per apparati telefonici N°30

Commutatori per quadri indicatori a 4 linee

Commutatori per quadri indicatori a 6 linee

Commutatori per quadri indicatori a 8 linee

Commutatori a manovella a due bottoni

Commutatori a manovella con tre bottoni

Commutatori a manovella a 5 bottoni

Scaricatori a valvola per una linea

Scaricatori a valvole per due linee

Scaricatori a valvole per 4 linee

Scaricatore a valvole per sei linee

Induttori a 3 calamite per apparati da campo mod. Anzalone

Induttori a tre calamite per apparati da muro idem

Suonerie per apparato da campo

Suonerie per apparato da muro

Ricevitori telefonici per monofono Mod. Anzalone

Microfoni per monofono Mod. Anzalone

Bobine di induzione per apparati Mod. Anzalone

Bobine di induzione per trasmettitori Mod. Anzalone

Membrane di carbone per microfoni Mod. Anzalone

Membrane per ricevitori idem

Anelli per Membrane di ricevitori idem

Cordoni a quattro conduttori per monofono idem

Cordoni a due conduttori per cuffia telefonica idem

Cordone a due conduttori per presa da camera idem

Cordone a due conduttori per presa da parapetto idem

Padiglioni di ebanite per monofono idem

Padiglione di ebanite per cuffia telefonica idem

Innesto a spina per cuffia telefonica idem

Spina per presa da camera idem

Spina per presa da parapetto idem

Scatola di ghisa per presa da parapetto idem

Valvola a filamento fusibile per presa da camera idem

Valvola a filamento per scaricatori di apparato da muro

Valvola a stagnola per apparato da muro

RACCOMANDATA

Allegato N° 2  
3  
4

Roma, addì 10 marzo 1945

LABORATORIO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA

IN ROMA

Ufficio d'Amministrazione -

N. 2344 di protocollo.

OGGETTO : Trasmissione di uno schema di convenzione per la provvista di apparati telefonici da campo, piuoli e monofoni.

Allegati N.2

Alla Società M. ROBERT

Via del Giglio N°8

F I R E N Z E

Dovendo la scrivente provvedere i materiali telefonici Mod. Anzalone descritti nell'unito schema di contratto, si prega di far tenere, con tutta sollecitudine, a questa Direzione (contemporaneamente alla restituzione del citato schema firmato su ciascun foglio per presa conoscenza) un atto di sottomissione su carta da bollo da L.1,25 redatto, ad un dipresso, come all'unito modulo, dal quale risultino il prezzo parziale e quello totale per l'acquisto dei predetti materiali.

Si ritiene opportuno far presente che i prezzi dei cennati materiali non potranno essere superiori a quelli richiesti per la precedente provvista; prezzi ai quali si raccomanda di fare qualche riduzione.

Il termine di decorrenza sul ricordato atto dovrà essere ridotto al più breve possibile.

Resta inteso che la regolare convenzione di cui trattasi verrà stipulata dopo avere ottenuta dal Ministero della Guerra la necessaria approvazione.

IL COLONNELLO DIRETTORE  
F.to E. Righi

Roma, addì 29 giugno 1915

## LABORATORIO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA

IN ROMA

Ufficio d'Amministrazione -

N. 16373 di protocollo

OGGETTO: Trasmissione di uno schema di convenzione per la provvista di materiali telefonici da campo M° Anzalone.

Alleg. 2 { 1 contratto  
          { 1 serie di  
          { disegni.

Alla Società "M. ROBERT".

Via del Giglio N° 8.

F I R E N Z E

La scrivente, dovendo provvedere i materiali telefonici M° Anzalone descritti nell'unito schema di contratto, prega cotesta Società di farle tenere, con tutta sollecitudine, (contemporaneamente alla restituzione del citato schema firmato su ciascun foglio per presa conoscenza) un atto di sottomissione su carta da bollo da L. 1,25 dal quale risultino il prezzo parziale e quello totale per l'acquisto dei predetti materiali.

Si ritiene opportuno far presente che i prezzi dei cennati materiali non potranno essere superiori a quelli richiesti per la precedente provvista; prezzi ai quali si raccomanda di fare qualche riduzione.

Il termine di decorrenza sul ricordato atto dovrà essere ridotto al più breve possibile.

Resta inteso che la regolare convenzione in parola verrà stipulata solo dopo aver ottenuto dal Ministero della Guerra la necessaria approvazione.

IL COLONNELLO DIRETTORE

F.to E. RIGHI

RACCOMANDATO

Roma, addì 13 maggio 1915

LABORATORIO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA  
IN ROMA

*Allegato N° 6*

Ufficio d'Amministrazione

N. 5407 di protocollo

OGGETTO: Trasmissione di uno schema di convenzione per la provvista di apparati telefonici da campo (piuoli e monofoni).

Alla Società M. ROBERT

Via del Giglio N° 8

FIRENZE

La scrivente, dovendo provvedere i materiali telefonici M° Anzalone descritti nell'unito schema di contratto, prega dotesta Ditta di farle tenere, con tutta sollecitudine, (contemporaneamente alla restituzione del citato schema firmato su ciascun foglio per presa conoscenza) un atto di sottomissione su carta da bollo da L.1,25 redatto, ad un dipresso, come all'unito modulo, dal quale risultino il prezzo parziale e quello totale per l'acquisto dei predetti materiali.

Si ritiene opportuno far presente che i prezzi dei cennati materiali non potranno essere superiori a quelli richiesti per la precedente provvista; prezzi ai quali si raccomanda di fare qualche riduzione.

Il termine di decorrenza sul ricordato atto dovrà essere ridotto al più breve possibile.

Resta inteso che la regolare convenzione di cui trattasi verrà stipulata solo dopo avere ottenuta dal Ministero della Guerra la necessaria approvazione.

IL COLONNELLO DIRETTORE

F.° E. Righi

RACCOMANDATA

Roma, addì 14 agosto 1915

LABORATORIO DI PRECISIONE D'ARTIGLIERIA

IN ROMA

Ufficio di Amministrazione

N. 20869 di protocollo

OGGETTO : Trasmissione di uno schema di contratto per materiale telefonico.

Allegati N. 2

Alla Società "M. ROBERT"

Via del Giglio, 8

F I R E N Z E

Si prega cotesta Ditta di far tenere, con tutta sollecitudine, a questa Direzione (contemporaneamente alla restituzione dello schema firmato su ciascun foglio, per presa conoscenza) un atto di sottomissione su carta da bollo da L.1,25 dal quale risultino il prezzo parziale e quello totale dei materiali M° Anzalone.

Si ritiene opportuno far presente che i prezzi non potranno essere superiori a quelli fatti per la precedente provvista; prezzi ai quali si raccomanda di fare qualche riduzione, e che il termine di decorrenza dovrà essere ridotto al più breve possibile.

Resta inteso che la regolare convenzione di cui trattasi, verrà stipulata solo dopo aver ottenuto dal Ministero della Guerra la necessaria approvazione.

IL COLONNELLO DIRETTORE

F.to E. Righi

*Allegato N° 7*



REGIO LABORATORIO DI PRECISIONE - ROMA

Ufficio d'Amministrazione

OGGETTO: Telefoni mod. Anzalone

Allo Stabilimento Elettro-Tecnico M. ROBERT

F I R E N Z E

In merito a quanto codesta Ditta richiede col foglio del 2 corr. quest'Amministrazione può affermare che effettivamente gli apparati telefonici da campo Mod. Anzalone furono forniti allo stesso prezzo di L. 135,- ciascuno, tanto nell'anno 1914 che nell'anno 1917, come può rilevarsi dai due contratti stipulati, l'uno il 17 ottobre 1914 al N° 259 di Repertorio, e registrato al N° 9798 in data 9 - II - 1914 Atti Priv. Vol. 288; e l'altro il 13-11-1916 al N° 724 di Repertorio, e registrato al N° 16191 in data 28-11-1916 Atti Privati - Vol. 300.

IL RELATORE

F.to Moggini

COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

R O M A

OGGETTO:

DITTA M. ROBERT

O M I S S I S

.....  
Che in rapporto al reddito degli esercizi 1917 e 1918 risulta dagli atti e documenti allegati:

1º) - Esistere un contratto 30 dicembre 1907 tra l'Amministrazione Militare e l'Ing. Anzalone Gaetano per concessione fatta da questo a quella pubblica Amministrazione, dell'uso di un apparato microtelefonico da campo, ideato dall'Anzalone, e la cessione essendo stata gratuita, l'inventore Anzalone rinunciò ad ogni diritto spettantegli;

2º) - Avere l'Ing. Anzalone assunta la costruzione diretta di quei delicati apparecchi al prezzo di L. 135,-- per ciascuno, come risulta dalla lettera 4 ottobre 1923 n. 7184 del R. Laboratorio di Precisione in Roma, questo prezzo fu mantenuto sempre inalterato mentre il valore della moneta scemava ed i prezzi della mano d'opera aumentavano a dismisura.

3º) - Che la produzione degli apparecchi telefonici fu resa specialmente nel 1917 e 1918, tanto difficile e disastrosa economicamente per la Ditta, che questa minacciò prima di chiudere l'officina, sebbene fosse stabilimento militarizzato; e poi nell'ottobre 1918 dovette venderla, ciò che dimostra

indubbiamente essere la Ditta in perdita, perchè non è logico nè verosimile supporre che un industriale ceda o venda ad altri la propria azienda insieme con un rilevante numero di contratti di forniture, già stipulati, se l'azienda anzichè cagionare perdite avesse fatto realizzare utili.

Che la Commissione Provinciale nell'impugnata decisione non ha esaminato neppure uno dei documenti ufficiali esibiti dalla Ditta; e perciò non ha potuto rilevare che se ogni apparecchio telefonico venduto a L. 135, -- nel 1915 poteva far realizzare al costruttore un profitto del 12 %, o anche maggiore; tale profitto non poteva esistere nel 1917 - 1918 perchè il prezzo delle materie prime non fornite dall'Amministrazione Militare, ma che la Ditta doveva acquistare direttamente sul mercato ed il prezzo della mano d'opera, erano cresciuti a dismisura nel 1917 - 1918.

La Commissione Provinciale ha tenuto conto soltanto del fatto che la Ditta M. Robert non ha esibito alcuna scrittura contabile, ma i documenti esibiti dalla Ditta dimostrano senza dubbio che essa nell'esercizio 1917 - 1918 non realizzò utili, ma subì perdite. E per queste considerazioni la Commissione Centrale è convinta doversi annullare l'accertamento di reddito per i due esercizi su enunciati.

Roma, 22 dicembre 1923

Il PRESIDENTE

F.to Serra



Allegato N°10

L'anno millenovecentoquindici a questo di primo dicembre in Firenze.

Per la presente privata scrittura apparisce e sia noto come fra i Sigg. Ing. Cav. Gaetano Anzalone e Giuseppe Coppini gerente della società in accomandita semplice M. Robert si è liberamente convenuto quanto appresso:

1°) - La convenzione in data 1° dicembre 1914 stipulata con la Ditta M. Robert resta annullata essendo scaduta.

2°) - L'Ing. Anzalone eserciterà da oggi in poi in Roma la propria industria telefonica sotto il nome "Società in Accomandita Semplice M. Robert", obbligandosi lo stesso Ing. Anzalone di corrispondere alla Società in parola un canone annuo di Lire Duemila ( L. 2.000,-) qualunque possa essere l'ammontare delle forniture di cui si occuperà lo stabilimento dell'Ing. Anzalone.

3°) - Tutte quante le forniture di apparati telefonici modello Anzalone e di materiali affini che venissero pel tramite diretto o indiretto del Sig. Ing. Anzalone commesse dal Ministero della Guerra o dai Comandi, Corpi, Uffici o Stabilimenti Militari d'Italia o dell'Estero alla Società in Acc. Semplice M. Robert di Firenze, s'intendono come commesse esclusi-

vamente allo Stabilimento dell'Ing. Anzalone, il quale farà fronte in proprio a tutte le spese occorrenti, mentre alla società M. Robert di Firenze spetta soltanto di stipulare i contratti relativi alle forniture stesse.

4°) - La Società in Acc. Semplice M. Robert di Firenze si obbliga perciò di non assumere in proprio alcuna fornitura proveniente pel tramite diretta o indiretta dell'Ing. Anzalone o di altri materiali affini dal Ministero della Guerra, dai Comandi, Uffici o Stabilimenti Militari d'Italia o dell'Estero sotto pena di riconsione della presente convenzione e del risarcimento dei danni che per tale fatto deriverrebbero all'Ing. Anzalone.

5°) - La Ditta M. Robert di Firenze (Società in Acc. Semplice) e per essa il suo gerente Sig. Giuseppe Coppini si obbliga formalmente di versare volta per volta nelle mani del Sig. Ing. Anzalone e non appena incassato, tutte le somme che lo riguardano.

6°) - Lo Stabilimento della Società M. Robert di Firenze non ha nulla a che vedere con lo Stabilimento omonimo di Roma di proprietà dell'Ing. Anzalone, le attività, passività rispettive dei quali restano e sono completamente indipendenti senza perciò che l'uno di detti Stabilimenti abbiano in verun ca-

so diritto à investire le attività dell'altro neppure in caso di eventuale liquidazione.

7°) - Il canone annuo di cui all'art. 2 verrà corrisposto dall'Ing. Anzalone in due rate uguali, alla fine di ogni semestre maturato, e precisamente al 31 maggio ed al 30 novembre millenovecentosedici (1916)

8°) - Per tutto il maggior lavoro che sarà per derivare al Sig. Giuseppe Coppini gerente della Società in Acc. Semplice M. Robert in Firenze, l'Ing. Anzalone corrisponderà al medesimo un premio semestrale in denaro nella misura che esso Ing. Anzalone ravviserà equo non potendosi a priori prevedere l'importanza delle forniture.

9°) - La Società in Acc. Semplice M. Robert di Firenze a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione e segnatamente pel fatto di essere incaricata del servizio delle riscossioni per conto dell'Ing. Anzalone verserà all'atto della stipulazione della presente convenzione nelle di Lui mani una cauzione di Lire diecimila ( L. 10.000,--) in due cambiali di L. cinquemila ciascuna .

10°) - La presente convenzione alla durata di un anno da oggi e s'intenderà recissa nel caso che l'Ing. Anzalone trasferisse ad altri la proprietà dei suoi

brevetti, nel qual caso l'Ing. Anzalone si obbliga  
di pagare alla Società M. Robert di Firenze un'in-  
denità di Lire quattromila in una sola rata al mo-  
mento della rescissione .

f. Giuseppe Coppini - Gerente Società Acc. Semplice  
M. Robert.

f. Ing. Anzalone Gaetano .

<sup>To</sup>  
Reg. a Firenze (atti  
civili) 11 agosto

1923 al n. 1583 vol.

485 Privati

Ricevuto L. 469,25

di cui L. 0,25 bollo

Il Ricevitore Sup.

Brevetto Douato

DESCRIZIONE DEL TROVATO AVENTE PER TITOLO  
" MICROFONO E TELEFONO RIUNITI A CUFFIA "

Si compone del microfono Mf. (trasmettitore) e del telefono Tv. (ricevitore) entrambi racchiusi in una sola capsola di ottone nichelato foggata a cuffia.

Il microfono è collocato in basso ed è munito di una conchiglia speciale allungata che serve anche da impugnatura; mentre il telefono è disposto in un piano normale al primo.

Il microfono è del tipo granuloso e consta di una scatola metallica nella quale ha vi un piccolo blocco di carbone munito di scanalature concentriche riempite di sferine di carbone la cui caduta è impedita da apposito anello di feltro che avvolge il blocco per tutta la sua altezza.

Il blocco è isolato mediante fibre della custodia metallica, sul cui fondo è fissato e con la quale invece trovasi in comunicazione la membrana.

Il telefono ricevitore è del tipo bipolare e consta essenzialmente di un magnete circolare formato da tre sbarre separatamente magnetizzate e coi poli affacciati. Fra esse sono fissate, in posizione diametralmente opposta, due estremità polari sporgenti verso il centro della scatola ed attorno alle quali è avvolto del filo sottilissimo formante due bobinette affacciate ad una sottile membrana di ferro dolce tenuta a posto da un ordinario padiglione acustico di ebanite.

L'apparecchio è munito di lungo cordone flessibile a quattro conduttori, in modo da permettere che la conversazione si effettui liberamente stando seduti da un tavolo od anche all'impiedi, a bocca

libera; senza cioè doversi menomamente chinare col corpo o comunque preoccuparsi d'imboccare la conchiglia del microfono.

Può essere impiegato sia con apparati da muro; nei quali viene appeso al gancio commutatore che sporge da uno dei fianchi degli apparati stessi; come con apparati da tavolo o trasportabili, dando=vi opportuno allogamenti ed utilizzando il suo peso per stabilire le commutazioni automatiche.

Per impiegarlo basta in entrambi i casi impugnare l'apparecchio per la conchiglia del microfono e portare il ricevitore all'orecchio; avendo l'avvertenza di mantenere l'apertura della conchiglia stessa, in direzione della bocca. In effetti le onde sonore venendo convogliate dalla piccola conchiglia ad imbuto che fa anche da impugnatura, urtano direttamente e normalmente la lamina del microfono, imprimendo così forti vibrazioni; mentre la forma a cuffia data alla capsula; nella quale è alloggiato il ricevitore, favorisce in modo sorprendente l'audizione.

Firenze, addì 5 Gennaio 1907

IL RICHIEDENTE

Fto. Cap. ANZALONE GAETANO

L'UFFICIALE DELEGATO

firma illeggibile.

IL DIRETTORE CAPO DELLA DIVISIONE I°

Fto. E CLERICI

DESCRIZIONE del trovato avente per titolo

APPARATO TELEFONICO DA CAMPO MOD. ANZALONE

Come rilevasi dall'annessa tavola I di disegni (Fig. 1, 2, 3, e quarta), l'apparato è costituito da una cassetta di noce di m. 0,17 x 0,18 x 0,24 con coperchio a cerniera e cinghia di cuoio per il trasporto a spalla. Sul fianco destro della cassetta, è applicato un dischetto metallico girevole per coprire durante i trasporti il foro per il passaggio dell'asse di rotazione della macchinetta magneto-elettrica.

Nell'interno di essa sono disposti e convenientemente riparati da possibili guasti, i seguenti organi:

- a) ORGANI PER LA TRASMISSIONE E PEL RICEVIMENTO DELLA PAROLA, cioè: il monofono Mf.
- b) ORGANI PER LA CHIAMATA, cioè la macchinetta magneto-elettrica Me. e la suoneria polarizzata Sn.
- c) ORGANI COMPLEMENTARI, cioè la pila P. pel funzionamento del microfono ed il rocchetto d'induzione R.
- d) ORGANI E PARTI ACCESSORIE, e cioè, il commutatore automatico C. lo scaricatore a pettine Sc. i serrafili S. ed SI°.

DESCRIZIONE DEGLI ORGANI.

MONOFONO.- Si compone di una scatola di lamiera di ottone foggia-  
ta a cuffia (fig. 5, 6, 7, 8,) nella quale sono racchiusi il microfono  
m. (trasmettitore) ed il telefono t. (Ricevitore), e di una cornetta  
pure metallica che serve a raccogliere la voce e dirigerla al mi-  
crofono.

Il microfono m. è del tipo granulare a capsula ed è costituito da un blocco di carbone, nel quale sono praticate sette cavità circolari ripiene di sferette di carbone indurito e di una lamina vibrante anch'essa di carbone.

Il telefono è del tipo bipolare con calamita circolare e nuclei tramezzati.

Il monofono è provvisto di un bottone interruttore b. di corrente, e di un lungo cordone flessibile a quattro conduttori.

**MACCHINETTA MAGNETO ELETTRICO.** (Fig. 4) - Serve per effettuare la chiamata telefonica ed è del tipo normale a tre calamite.

**SUONERIA** (Fig. 4-2) - E' costituita da una elettro calamita a due rocchetti sui cui nuclei di ferro dolce battono alternativamente, al passaggio della corrente generata dall'induttore le due estremità di un'ancoretta di ferro dolce producendo un ronzio.

**ROCCHETTO D'INDUZIONI** (Fig. 2-4) E' del tipo normale con nucleo di ferro dolce di Svezia costituito da un fascio di fili sottili.

**COMUTATORE AUTOMATICO** - (Fig. 2-4) - Fa da scambio nel senso che serve a collegare, se abbassato, il filo di linea con gli organi della chiamata (macchinetta magneto elettrica e suoneria) se sollevato il filo di linea con l'organo della corrispondenza (monofono).

E' costituita da un ponticello di ottone fissato inferiormente ad un disco di ottone e portante superiormente un manico nel quale scorre un albero investito da una molla a spirale e provvisto superiormente da un piattino, pure di ottone sul quale poggia la testa del monofono nello stato di riposo dell'apparato. Due molle di parafon servono a produrre lo scambio dei circuiti come sopra descritto.

**PILA** (Fig. 4) - E' costituita da due elementi a secco, rigenerabili, uniti in serie.

**SCARICATORE A PETTINE** (Fig. 2) - E' costituito da due piastrine

di ottone poggiate a pettine e provviste di serrafilo, con le punte affacciate fra loro e separate da un piccolo spazio. Funziona da parafulmine.

#### COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE VARIE PARTI DELL'APPARATO ←

La figura rappresenta lo schema generale dei circuiti elettrici dell'apparato nel quale si è supposta la linea costituita da un solo filo utilizzando la terra come filo di ritorno.

IMPIANTO DI UNA STAZIONE TELEFONICA. Le figure IO, e II, mostrano l'impianto di due stazioni telefoniche nel caso in cui la linea è costituita da un doppio filo (filo di andata e filo di ritorno) e nel caso di circuito masto, ossia filo di andata e terra di ritorno.

CUSTODIA DI CUOIO . L'apparato infine provvisto di una custodia di cuoio avente la forma e le dimensioni segnate nelle figg. 13, 14, 15, 12.

Roma addì 6 Novembre 1912-

IL RICHIEDENTE

Fto. ING. ANZALONE GAETANO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Fto. E. VENEZIANI

R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

---

**Ecc.<sup>ma</sup> Corte d'Appello di Roma**

SEZIONE PRIMA

---

POSTILLA

PER

il MINISTERO DELLA GUERRA, rappresentato  
e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale,

CONTRO

gli eredi dell'Ing. GAETANO ANZALONE

---

Rispondiamo alla comparsa conclusionale aggiunta, presentata *ex adverso* il 5 febbraio u. s., e ci riferiamo, per la confutazione, all'ordine delle questioni seguito nella comparsa stessa.

I. - *Incompetenza dell'autorità giudiziaria.* —

Sapevamo bene che alla nostra eccezione di incompetenza, svolta nella comparsa conclusionale, la difesa avversaria avrebbe opposto tre ordini di obiezioni :

1) Si oppone che le invenzioni Anzalone si sono compiute tra il 1907 e il 1914 e non può pertanto ad esse trovare applicazione un ordinamento emanato nel 1924 col R. D. Legge 16 ottobre 1924 o tutto al più risalente al Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1915. La risposta l'ha già data la Corte Suprema nella citata sentenza Bettica del 29 maggio 1928 (in *Giur. Ital.* 1928, I, 1, 903) col rilevare che, quando ci si trova di fronte ad una nuova giurisdizione speciale, questa si impossessa di qualsiasi questione di sua competenza, che non sia stata definita con giudicato. A questa perentoria risposta si può aggiungere, che la tesi avversaria è che l'uso delle invenzioni Anzalone sia avvenuto anche e soprattutto durante la guerra europea e pertanto trattasi di fatti, anche solo per ciò, disciplinati dalle citate norme del 1915 e del 1924.

2) Si oppone ancora che queste norme non sareb-

bero applicabili, perchè nel caso concreto non vi sarebbe stato il decreto di espropriazione. Innanzi tutto anche *ex adverso* si è parlato e si parla sempre e soltanto di *uso* delle invenzioni e non di espropriazione delle invenzioni stesse; ma la stessa situazione di fatto si presentava nella causa Bettica e la Corte Suprema non ha esitato a dichiarare la competenza della giurisdizione speciale. Ciò perchè altro è il procedimento della espropriazione o dell'uso autoritativo di una invenzione altrui, che può anche non aver luogo per il consenso che spontaneamente presta l'inventore, altra è la questione della determinazione della indennità, su cui può invece esservi dissenso. Nel caso concreto l'*uso autoritativo* delle invenzioni Anzalone non è stato necessario, perchè la Amministrazione quando ha creduto di dover usare degli apparati Anzalone li ha regolarmente acquistati e pagati alla Ditta fornitrice che, come poi si è visto, era lo stesso Anzalone.

3) Si obietta infine che la competenza della giurisdizione speciale è ristretta alla determinazione della indennità, mentre qui si contende intorno all'*an debeat*. E' questa la sola obiezione seria che si può opporre alla nostra eccezione di incompeten-

za. Ma al riguardo non abbiamo che a riportarci a quanto abbiamo chiarito nella nostra comparsa.

In realtà l'oggetto principale, lo scopo finale di un'azione, come quella promossa dall'Anzalone è il conseguimento di una indennità. Ora è evidente che qualsiasi altra questione, anche se concernente l'*an debeatur*, va considerata come mezzo a fine per statuire sul *quantum* e, come tale, di competenza della giurisdizione, cui è demandato di statuire sul *quantum*. Da un punto di vista razionale devesi, per principio, respingere un molteplice intervento di organi giurisdizionali per provvedere alla tutela di un bene. La competenza su di una azione può, secondo l'ordinamento vigente, spettare all'Autorità giudiziaria o a una giurisdizione speciale, ma l'uno o l'altro debbono di regola considerarsi competenti a provvedere alla *integrale tutela* del bene, che si vuol conseguire giudiziariamente. Un frazionamento di giurisdizioni *per una stessa causa* devesi in via di principio nettamente respingersi.

Orbene quando la Corte Suprema ha riconosciuto che la competenza a determinare la indennità spetti ad una giurisdizione speciale ragion vuole che competano a tale giurisdizione anche tutte quelle questioni pregiudiziali, dipendenti o comunque con-

nesse con la questione principale e quindi anche tutti i punti di contestazione intorno all'*an debeat*. Ed è appunto per questa esigenza che il legislatore ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Appello la nomina dei componenti il Collegio peritale: poichè la nomina deve avvenire dopo uno scambio di scritture fra le parti (ricorso e risposta: art. 10 del R. D. 3 agosto 1925 n. 1491-1743), il Presidente può adeguare i giudici alle esigenze della causa, nominando, come per il caso Bettica è stato nominato, anche un giurista. E questa soluzione appare tanto più armonica, in quanto altrimenti, mentre su alcune questioni del dibattito (concernenti l'*an debeat*) potrebbe aversi il normale corso delle istanze, su altre la decisione sarebbe invece inappellabile.

I principii di diritto processuale, il testo della legge, l'intendimento del legislatore sono pertanto indubbiamente nel senso di far riconoscere alla giurisdizione speciale l'ampiezza di competenza che la difesa erariale propugna.

II. *Prescrizione decennale.* — Quanto si obietta *ex adverso* contro la prescrizione decennale, da noi opposta all'azione dell'Anzalone o è irrilevante o non ha alcun fondamento.

Crediamo che non si possa seriamente porre in discussione la qualità di industriale, di commerciante dell'Anzalone. Abbiamo *documentata* questa circostanza di fatto con atti di valore perentorio provenienti dallo stesso Anzalone. Decisivo infatti al riguardo è l'atto 1. dicembre 1915, più volte richiamato. Da tale convenzione risulta che l'ing. Anzalone aveva *anche prima del 1915*, uno stabilimento a Roma (art. 6), presumibilmente fondato appena lasciato il servizio militare; che, ad ogni modo, col 1. dicembre 1915 « *egli avrebbe esercitata* la propria industria telefonica sotto il nome di "Società in accomandita semplice M. Robert" ». La qualità di commerciante dell'Anzalone risulta poi dal fatto che egli fu oggetto, dopo la guerra, di accertamenti per sopraprofiti di guerra.

Dato ciò, è evidente che l'oggetto della industria dell'ing. Anzalone era quello dello sfruttamento dei suoi brevetti; che su tali brevetti egli esercitava un diritto di proprietà commerciale e che pertanto tutte le azioni, promosse a tutela di questo diritto, o per far valere comunque il contenuto del diritto stesso non possono non aver carattere commerciale. La commercialità dell'azione deriva dal carattere di proprietà commerciale spettante all'Anzalone sui

brevetti e dalla sua qualità di commerciante che, come è noto, imprime da sola carattere commerciale a tutti gli atti del commerciante (art. 4 in relazione agli art. 915 e 917 del Cod. di Com.).

E' pertanto irrilevante il fatto che l'Anzalone fa valere il suo diritto di proprietà sui brevetti anche per l'uso realizzato dall'Amministrazione dal 1909 al 1914, quando cioè egli o era ufficiale o non era ancora commerciante, giacchè l'azione promossa è unica e prende carattere dalla natura del diritto (proprietà commerciale) e dalla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'azione si realizza.

Appena poi occorre dire che l'atto di citazione non può salvare dalla prescrizione le ragioni spettanti, in ipotesi, all'Anzalone in relazione all'uso della sua invenzione avvenuto prima del 29 marzo 1917 (dieci anni prima della data della citazione): tutto al più l'efficacia dell'atto di citazione sul corso della prescrizione può far sì che l'azione concerna solo l'uso successivo a questa data ed in tali limiti dovrebbe, in ogni inconcessa ipotesi, restringersi la contestazione.

III. *Presupposti di merito della domanda dell'Anzalone.* — Confutiamo sotto questo paragrafo i punti 3 a 6 della comparsa aggiunta avversaria.

Basta leggere attentamente quanto abbiamo chiarito nella nostra comparsa per ritenere confutate molte affermazioni o obiezioni della difesa avversaria. In questa fase di giudizio abbiamo documentato, fra l'altro, le seguenti circostanze:

1) Mai (diciamo MAI) l'Amministrazione militare ha fatto costruire nei propri stabilimenti per suo uso gli apparati telefonici Anzalone.

2) Solo nel 1912 il Laboratorio di precisione di artiglieria ha acquistato dalla Ditta Robert di Firenze n. 960 apparati microtelefonici Anzalone (Documento 30).

3) A decorrere dal 1915 vi furono acquisti di apparecchi per oltre venti milioni di lire (la indicazione precisa dei contratti è contenuta nel doc. 31). Queste forniture furono apparentemente stipulate con la Ditta Robert; ma in realtà furono assunte ed eseguite dall'Anzalone.

Di fronte a queste inoppugnabili circostanze di fatto, la tesi pregiudiziale di merito dell'Amministrazione è semplicissima: dato che l'Amministra-

zione militare, quando ha creduto di servirsi degli apparecchi Anzalone, li ha comprati in piazza dalla Ditta che li forniva, stipulando con questa regolari contratti di fornitura, che cosa ha da pretendere nei suoi confronti l'Anzalone per pretesi suoi diritti di inventore? E' evidente che se qualche azione egli potesse vantare, dovrebbe farla valere soltanto nei riguardi della Ditta fornitrice, che poi, come si è visto, era egli stesso.

Orbene tutto ciò non è questione di *quantum*, come, con manifesto abbaglio, ha ritenuto anche il Tribunale: qui si discute *del diritto* stesso dell'Anzalone a rivolgersi all'Amministrazione per ottenere il compenso di inventore ed è questione che va risolta in questa sede. Per far valere questo diritto in confronto dell'Amministrazione militare l'Anzalone deve dimostrare non soltanto che il compenso di inventore doveva percepirlo dall'Amministrazione e non dalla Ditta che costruiva gli apparecchi (che poi era egli stesso) ma, comunque, *anche* che questo compenso non fosse stato computato nel prezzo e non fosse stato computato per ledere il suo diritto di inventore e non già per offrire un prezzo di fornitura più conveniente ed in ogni caso tale da indurre l'Amministrazione a preferire gli apparecchi Anzalone ad

altri simili apparati. Queste questioni, ripetesì, non sono questioni circa il *quantum debeat*, ma toccano così direttamente l'*an* da costituire i presupposti stessi dell'azione promossa dall'Anzalone contro la Amministrazione.

L'assunto quindi su cui l'Amministrazione fondamentalmente resiste, è che in realtà mai è stato necessario di avvalersi delle autorizzazioni date dall'Anzalone ad usare liberamente e gratuitamente dei suoi apparati. E tale assunto abbiamo esaurientemente documentato e dimostrato nella nostra comparsa.

Ma, abbiamo aggiunto a rincalzo, quand'anche l'Amministrazione si fosse avvalsa delle autorizzazioni ricevute, lo avrebbe fatto legittimamente perchè tali autorizzazioni sono da ritenersi pienamente valide.

Contro tale assunto si obietta che altro è il *permesso di uso*, altro la *rinunzia a percepire il relativo compenso*: è la rinunzia che avrebbe dovuto essere fatta con regolare donazione. Prendiamo atto che neanche *ex adverso* si contesta più che il permesso di uso non abbia bisogno di alcuna documentazione formale: le considerazioni svolte al riguardo nella nostra comparsa e il conforto che ne abbiamo tratto

dalla legge speciale non dovrebbero consentire ulteriori dubbii su questo punto. Ma se la difesa avversaria vuol tener distinta la rinunzia al compenso per il permesso di uso concesso, tanto meno può parlarsi di donazione, che è atto eminentemente bilaterale. In realtà la rinunzia al compenso non è che *una modalità del permesso di uso* e come questo non va soggetta a prescrizioni formali.

Tutto al più può soggiacere alla limitazione delle prove; ma nel caso concreto neanche questo ha luogo, perchè il permesso di uso è stato concesso con regolare atto scritto.

Sarebbe profondamente antiggiuridico parlare in un caso come quello in esame di donazione. A nostro avviso modesto la convenzione 30 dicembre 1907 è un contratto innominato, pienamente legittimo, che trova la sua base, come si è già detto nelle scritture di prima istanza, in tutte quelle circostanze poste dettagliatamente in luce dall'Anzalone nella dichiarazione 28 settembre 1907 e nello scopo di regolare gli obblighi dell'Anzalone derivanti anche sul terreno morale e disciplinare dalla sua qualità di ufficiale del genio (si ricordi che egli dichiarò *doverosa* la dichiarazione del 28 settembre 1907): ma anche a voler guardare i due atti (e, ripetiamo, a noi basta

la sola dichiarazione ora citata) da un punto di vista strettamente economico, è certo che essi consacrarono quel *consenso gratuito* (e la gratuità è modalità del consenso), che avrebbe tolto ogni illibatezza all'uso che l'Amministrazione avrebbe eventualmente fatto degli apparati Anzalone.

La verità è invece — e lo abbiamo esaurientemente documentato — che queste dichiarazioni erano manifestamente preordinate allo scopo di indurre l'Amministrazione della Guerra ad adottare per i bisogni militari gli apparati Anzalone. Tale scopo fu perfino rivelato dalla Ditta Robert, quando con la lettera 6 luglio 1907 (si noti anteriore alle dichiarazioni dell'Anzalone) cercava di invogliare l'Amministrazione ad adottare gli apparati Anzalone con la convenienza del prezzo, spiegando che il prezzo poteva essere mite non solo perchè gli apparecchi erano stati costruiti su vasta scala ed avevano quindi bisogno di trovare uno sbocco, ma anche perchè l'inventore Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito. Con tutto ciò, quando nel 1912 venivano acquistati alcuni apparati Anzalone, il prezzo convenuto fu di 30 lire per apparecchio in più da quello offerto nel 1907!

Ad ogni modo non è certo all'Amministrazione

che l'Anzalone può rivolgersi per le sue pretese di inventore. L'Amministrazione, ripetesi, ha acquistato gli apparecchi dalla Ditta che li forniva, pagandoli ai prezzi convenuti e correnti (la Direzione delle Officine di Pavia - Doc. 27 - afferma che essi erano perfino eccessivi) ed è pertanto la Ditta che deve rendere i conti all'Anzalone. Ma questa situazione giuridica inoppugnabile non trova neanche la sua base nella realtà delle cose, profondamente diversa. La Ditta che forniva gli apparecchi era lo stesso Anzalone! Ed è qui tutta la profonda immoralità del presente giudizio.

Come può infatti ritenersi lecito e morale che un inventore-costruttore dopo aver fornito propri apparecchi all'Amministrazione militare per oltre venti milioni di lire con contratti liberamente assunti ed eseguiti, si faccia a pretendere compensi di invenzione dieci anni dopo l'esecuzione di tali contratti, adducendo la pretesa inefficacia formale di alcune sue dichiarazioni che consentivano l'uso libero e gratuito di tali apparecchi, dichiarazioni mai in realtà fatte valere e che pure, come ci informa la difesa avversaria, erano servite all'Anzalone per *scroccare*

dalla Commissione delle imposte una decisione liberatoria dai sopraprofiti di guerra?

In occasione di altra causa analoga, assegnata di recente a sentenza presso l'Ecc.ma Corte (causa Antonnicola c. Ministero della Guerra, tuttora in decisione), abbiamo detto che liti siffatte sono state purtroppo la conseguenza dell'atteggiamento giurisprudenziale adottato dalla Corte Suprema nella vertenza Bettica. A seguito delle note sentenze si sono scatenati appetiti, che hanno travolto qualsiasi senso di dignità e di pudore!

Anche questa causa, come tutte le cause, avrà il suo destino. Ma creda pure l'eminente difesa avversaria, che è assai triste lo spettacolo di un ufficiale superiore dell'Esercito che, dopo aver, come industriale, realizzate ingentissime forniture dei suoi ritrovati per la insperata fortuna della guerra, e trattone i relativi guadagni, promuova un giudizio siffatto, adducendo la inefficacia formale di alcune sue solenni dichiarazioni, ritenute da lui stesso, a suo tempo, doverose!

Confidiamo che la decisione della Corte Ecc.ma vorrà contenere non soltanto il rigetto della temera-

ria ed immorale domanda dell'Anzalone, ma anche  
una parola altamente ammonitrice.

*Roma, 17 febbraio 1930-VIII.*

Avv. GIUSEPPE LATOUR

*Vice Avvocato Erariale.*



*M. S. J. Anselmo*

*St. Lawrence*

*St. Lawrence*

*Feb 1930*

Causa Angalone - Minist. Guerra

1

Note per la liquidazione del compenso

Gli apparecchi che l'ing. J. Angalone brevettò, e dei quali  
l'Amministrazione Militare fece largo uso, sono i seguenti

La sentenza della Corte di Appello, passata in giudicato, ha stabilito che soltanto ~~suoi~~ <sup>suoi</sup> dieci brevetti dopo il primo (che resta escluso) ~~di esso~~ <sup>abbia</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~diritto~~ <sup>abbia</sup> il ~~diritto~~ <sup>abbia</sup> il diritto a compenso.

Scorre ~~per~~ dunque preliminarmente esaminare se i dieci brevetti, successivi al primo, siano (come si afferma dal Ministero <sup>Militare</sup>) semplici accessori senza importanza del primo trovato, oppure abbiano una entità e una importanza propria e indipendente.

In secondo luogo occorre che per ciascuno di questi brevetti si dica il grado di importanza e di utilità, non ~~per~~ <sup>sembrando</sup> a priori da collocare nel medesimo grado i brevetti indicati coi nomi

Apparecchio telefonico da parete, Apparecchio  
telefonico da campo con custodia di cuoio,  
 e quelli riferentesi a paletti, borse,  
 aste, forcelle ecc.

Il criterio dell'importanza ~~quindi~~  
 dell'invenzione, ~~si~~ deve riferirsi alla <sup>specie</sup>  
~~natura~~ ~~del~~ natura dell'ente che ne  
 ha tratto profitto. Non si <sup>deve</sup> desumere <sup>coltante</sup> da  
 caratteri tecnici astratti e assoluti, ma  
 da caratteri di semplicità e praticità  
 in relazione all'uso fattore. Un apparecchio  
 è tanto più importante <sup>per l'esercito</sup> quanto più  
 è facile ~~istruire~~ preparare al suo  
 uso un numero grandissimo di  
 militari. Perciò si deve tener

4  
conto anche delle Istruzioni dettate  
dall'Augustore e largamente diffuse  
nell'Esercito, e di tutti i suoi  
apparecchi accessorii che - pur non  
rivestendo il carattere della novità  
e quindi pure non essendo brevettati.  
L'Augustore ha fatto costruire e  
~~diff~~ mettere a disposizione delle  
forze armate.

Si allegano, a questo fine: le Istruzioni  
e l'elenco dei trovati Augustore.

2.

~~Per punto~~ ~~tra~~ ~~tra~~ ~~Caratteri~~  
Occorre esaminare se l'Augustore  
Istruzione Militare ha offerto ad  
~~nessi~~ Augustore, suo ufficiale.

mezzi speciali per fare le sue  
invenzioni, (e come dice la  
sentenza di primo grado) «abbia o  
pur no offerto vantaggi all'Hayabara  
al tempo delle sue invenzioni.»

~~La~~ dov'è qui - a differenza del  
caso Pettica - non erano necessarie  
esperienze in grande stile con  
mezzi considerevoli e in condizioni  
specialissime, ~~ma~~ l'indagine si  
limita a questo solo:

1. ~~La~~ L'Amministrazione ha  
posto a disposizione dell'Hayabara  
le sue officine, i suoi laboratori,  
le sue maestranze, perche potesse  
studiare e sperimentare i suoi trovati.  
E precisamente è vero che nel 1906, ~~che~~ essendo egli al 3°

reggimento Genio Telegrafisti di Firenze, utilizzi ~~questi~~ <sup>questi</sup> laboratori  
del reggimento che si asservisce attrezzatissimo?

2- La natura dei trovati Suralore  
esige questi eccezionali mezzi, che  
solo un grande organismo come  
l'esercito può fornire, oppure  
~~può~~ consente di ~~si~~ conseguire  
l'invenzione ~~con~~ con mezzi limitati  
e del tutto personali?

~~Le cose si sono~~

III.

Stabilità <sup>il grado di</sup> importanza dei dieci  
brevetti Suralore, come ~~met~~ abbiamo  
indicato nel capo primo, occorre  
precisare <sup>l'ampiezza e l'entità dell'</sup> l'uso <sup>dell'</sup> fattore da l'Amministrazione  
straziare militare.  
È da distinguere due periodi:

7  
1° Periodo nel quale gli apparecchi  
Analoghi ~~acquistati~~ vennero commessi  
dall'Amministrazione Militare al Labora-  
torio di Precisione e all'Arsenale di  
Torino. Si ha nel foglio d'ordini del  
Ministero della guerra del maggio 1909  
la notizia che con dispaccio 21 luglio  
1909 si commisero detti apparecchi  
al Laboratorio di Torino. Si deve  
chiedere quanti altri apparecchi  
vennero commessi ai laboratori  
militari.

2° Periodo nel quale l'Amministrazione  
~~compra~~ acquistò detti apparecchi dalla  
Sig.lla Gobert. D. Tali contratti con la

con la Robert ~~è~~ ~~deve~~ avere l'elenco  
contenuto nel Documento 31 ~~per~~  
esibito dalla difesa dell'Imperiali  
Strapiare nel giudizio di appello.

Si sa dalla memoria avversaria  
~~che l'importo~~

~~che nel 1912 si acquistò~~

che l'importo dei contratti con la Robert  
a decorrere dal 1915 ammonta a  
oltre venti milioni.

~~Se~~ Se non si hanno elementi per  
<sup>con assoluta esattezza</sup>  
separare l'importo degli apparecchi di cui  
al 1° brevetto, dall'importo dei brevetti  
di cui agli altri 10 brevetti, si ~~deve~~  
deve adottare il rapporto da 4 ad 1,  
e così ~~assegnare~~ calcolare a cinque  
milioni l'importo degli apparecchi per cui

9  
deve pagarsi <sup>un</sup> compenso all'inventore.

4<sup>o</sup>

La più delicata questione riguarda  
i prezzi ai quali la Robert ha venduto  
gli apparecchi all'Amministrazione.

L'obbietto: che l'Amministrazione  
li ha comprati da una ditta

privata, che questa ditta ~~figura~~ <sup>figura</sup>

i prezzi correnti sul mercato, che

in detti prezzi c'era indubbiamente  
il compenso all'inventore.

~~che se mai questo compenso~~

~~non fosse stato pagato all'Ingegnere~~

~~questo dovrebbe ripeterlo dalla  
Ditta e non dall'Amministrazione.~~

10

A tal fine occorre distinguere  
due periodi: ~~un~~ <sup>un</sup> primo periodo  
che giunge fino al ~~15~~ <sup>15</sup> 1915 e  
un secondo periodo <sup>1° dicembre</sup> posteriore  
a questa data.

Nel primo periodo l'ing. Aug<sup>usto</sup>  
è ancora ufficiale in servizio  
attivo e la

51934

Angalone ~~22866~~

Novocatura

Grammiale

Grammiale

Copia della citazione  
e delle 9 prime comparse  
Ayalone

Copia della memoria  
dell'Avvocato tra  
Graviale

# Regia Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE

---

## COMPARSA CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER GLI APPELLATI

**Costantino Anzalone** in persona del tutore avvocato **Mario Anzalone**, **Mario Anzalone**, **Michele Anzalone**, signora **Luisa Mariano** Ved. **Anzalone**, signora **Olga Venni** in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi figli **Elena** e **Bruno** del fu **Amedeo Anzalone**, tutti nella qualità di eredi del comm. ing. **Gaetano Anzalone**, patrocinati dagli avvocati S. E. **Ivanoe Bonomi** e **Pier Francesco Corsetti**, domiciliati nel loro studio in Roma, al Corso Umberto I N. 184

CONTRO L' APPELLANTE

**Ministero della Guerra** rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale.

---

FATTO

L'ing. Gaetano Anzalone, deceduto durante le more del presente giudizio, si era particolarmente dedicato agli studi di telefonia applicata alle operazioni belliche. Essendo ufficiale del Genio Militare, egli rivolse la sua singolarissima attività intellettuale a dotare l'esercito, mercè studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni, di una telefonia da campo adatta ai gravi e delicati bisogni della difesa del paese.

Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone poté ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure regolarmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le *Istruzioni* stampate dal Ministero della Guerra ad uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono, in ordine cronologico, i seguenti:

- X N. 86466 del 15 aprile 1907: Microfono e telefono riuniti a cuffia.
- X » 118848 del 13 marzo 1912: Apparecchio telefonico da parete.
- » 119661 del 13 marzo 1912: Cuffia telefonica per batteria da costa.
- » 125740 del 22 giugno 1912: Tamburello per cordoncino telefonico da campo.
- » 126065 dell' 8 luglio 1912: Paletto per far terra.
- » 128683 del 28 ottobre 1912: Borsa per telefonista.
- » 128775 del 6 novembre 1912: Zana per tamburello telefonico.
- X » 129201 del 9 dicembre 1912: Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio.
- » 137077 del 17 ottobre 1913: Asta a forcilla scomponibile.
- X » 145976 dell' 8 dicembre 1914: Trasmettitore telefonico per batterie da costa.
- » 146024 dell' 8 dicembre 1914: Borsa per stendifilo.

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall' Esercito che, durante la guerra di Libia, e, in misura maggiore, durante la ultima grande guerra europea, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine

bellico, ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'inventore, che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra *pro tempore*, con citazione 29 marzo 1927, perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l'Ing. Gaetano Anzalone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi che sono indicati in epigrafe.

DIRITTO

Prima di iniziare la trattazione di diritto desideriamo precisare i limiti della causa, quali si desumono, e dalla domanda dell'Anzalone e dalla sentenza impugnata davanti a codesta Enc.ma Corte.

L'attore Anzalone ha chiesto, nell'attuale fase del giudizio, una sentenza puramente dichiarativa del suo diritto a compenso, in corrispondenza dell'uso che il Ministero della Guerra ha fatto delle invenzioni che a lui appartenevano.

Quando, dunque, si sconfinava da questo limite, e si vuole, nella presente fase giudiziaria, complicare il giudizio sulla appartenenza delle invenzioni e sull'uso fattone dall'Amministrazione militare (che costituisce per ora il duplice compito del giudice) con elementi estranei, quali l'eventuale guadagno dell'Anzalone fatto nella vendita dei suoi apparecchi con indagine sui prezzi, si esce dal campo proprio della presente vertenza per invadere quello della liquidazione successiva.

A questo proposito la sentenza di primo grado ha scritto parole assai sagge, che conviene trascrivere, perchè la Corte non sia trascinata dai tentativi av-

versari e mescolare elementi che si attengono alla successiva liquidazione, e che saranno ulteriormente approfonditi in altro giudizio, con elementi che si attengono all'appartenza e all'uso delle invenzioni.

« Ai fini del decidere (si legge nella sentenza del Tribunale di Roma) qui basterà aver chiarito che, presupposto un obbiettivo vantaggio derivante dall'utilizzazione delle invenzioni fatte dell'Anzalone da parte dell'Amministrazione convenuta, questa dovrà all'inventore un compenso, da commisurarsi con l'effettivo vantaggio ritrattone (tenuto conto anche dei vantaggi offerti dalla convenuta all'Anzalone al tempo delle sue invenzioni), nonchè al tempo della durata effettiva della utilizzazione stessa, dovendo formare specifico oggetto di indagine tecnica non solo la valutazione del giusto compenso, ma altresì la questione se, dopo il 1° dicembre 1915, nei prezzi della fornitura fatta dall'istante all'Amministrazione debba ritenersi o meno computato il compenso spettante all'inventore ».

Circoscritto così il campo del presente giudizio, passiamo a confutare le argomentazioni avversarie, esaminando i seguenti sei punti, di cui i due primi pregiudiziali:

- 1° — eccezione di incompetenza;
- 2° — prescrizione decennale;

3° - brevetti dell'Anzalone e loro uso dei bisogni militari;

4° - appartenenza delle invenzioni all'inventore e non al preponente;

5° - non validità della pretesa donazione dei diritti dell'inventore;

6° - insussistenza del preteso compenso pagato, nel prezzo degli apparecchi, all'Anzalone, dopo il 1° dicembre 1915.

I

Con Decreto-Legge 28 gennaio 1915 n. 49, si disponeva l'espropriazione da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, dei diritti di privativa, stabilendosi altresì che l'espropriazione (da decretarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri) venisse compensata in conformità al giudizio di uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale disposizione veniva ripresa nell'altro Decreto-Legge 16 ottobre 1924 N. 1828 con la sola omissione delle parole « per solo uso militare »; e un

successivo regolamento dettava le norme di applicazione.

In seguito a ciò, discutendosi davanti la Corte di Cassazione la causa Bettica, la Suprema Corte sentenziava (sentenza 29 maggio 1928 in *Giur. It.* 1928, I, 1, 903) non esservi dubbio che « il legislatore, con tale disposizione, ha inteso di creare una giurisdizione speciale *in materia di liquidazione delle indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che abbia fatto delle invenzioni del medesimo* ».

Da questo giudizio la difesa avversaria ha tratto motivo per eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria, argomentando che il collegio dei periti è competente a giudicare, non solo del *quantum debeat*, ma anche dell'*an debeat*, che costituisce nel presente giudizio la *ragion del contendere*.

La eccezione avversaria è infondata ed erronea per le seguenti ragioni:

a) Le invenzioni dell'Anzalone si sono compiute in un periodo di tempo che va dal 1907 al 1914, e l'appropriazione e l'uso di dette invenzioni da parte della Amministrazione militare si sono iniziate in quel medesimo tempo. Dunque non si può, in alcuna guisa, confondere i fatti che hanno ori-

ginato la presente causa con l'espropriazione a termini dei DD. LL. 28 gennaio 1915 e 16 ottobre 1924, posteriori ai fatti stessi, pel principio che la legge non ha effetto retroattivo.

b) Le nuove disposizioni per l'espropriazione nell'interesse della difesa nazionale dei diritti di privata prevedono, come elemento necessario, un decreto reale di espropriazione, o (come è il caso del Bettica) un'appropriazione manifesta e inequivocabile dell'invenzione da parte dello Stato. Nel nostro caso, invece, non solo non vi è stato alcun decreto di espropriazione, ma si discute ancora (anzi questa è la ragion del contendere) se l'Anzalone abbia o no diritto di privata sui suoi trovati, se non li abbia ceduti allo Stato, se questo abbia o non abbia ricavato un'obbiettiva utilità da quei trovati. Siamo dunque in campo diverso; e le disposizioni dei DD. LL. sopra ricordati, restringendo il libero esercizio di un diritto, non possono estendersi oltre i casi e i tempi in essi espressi (art. 4 - *Disposizioni Preliminari al Cod. Civ.*).

c) La chiara disposizione dei sopra ricordati Decreti Legge e il giudicato 29 maggio 1928 della Corte di Cassazione stabiliscono che compete al perito o ai periti nominati dal Primo Presidente della

Corte di Appello di liquidare le indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che esso abbia fatto delle invenzioni del medesimo. Dunque occorre preliminarmente che siano assodati questi due punti: che l'invenzione appartenga all'inventore e che lo Stato gli debba una indennità. Stabiliti questi due punti, sorge, nei casi e nei tempi determinati dai due decreti-legge, la competenza del perito o dei periti.

Diversa invece è la posizione dell' Anzalone in questa causa: egli chiede per ora una pronuncia del magistrato che riconosca il suo diritto a liquidare le indennità dovutegli dallo Stato per l'uso fatto di invenzioni che egli dimostra appartenergli.

d) L'asserzione avversaria che « i periti, se hanno giurisdizione per decidere delle indennità, debbono avere anche la podestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, all'accertamento che vi sia stata, ecc. », è contraddetta non solo dal testo dei due ricordati Decreti-Legge, ma anche dalla sentenza della Suprema Corte nella causa Bettica. La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, mentre nella sua seconda parte rinvia ai periti

la liquidazione della indennità, nella prima parte si ritiene competente a giudicare, come infatti giudica, l'eccezione della Avvocatura Erariale non appartenere all'impiegato Bettica ma sibbene allo Stato l'invenzione stessa, sentenziando che l'eccezione non ha fondamento, che l'invenzione spetta al Bettica e che lo Stato gli deve un'indennità, per la cui liquidazione è competente la giurisdizione speciale dei periti. Con la quale pronuncia (di cui la parte sostanziale riprodurremo più innanzi) la Suprema Corte afferma che spetta alla magistratura ordinaria risolvere tutte le questioni dell'*an debeatur*, le quali non potrebbero certo essere approfondite da periti (la legge non dice mai arbitri) la cui speciale perizia è essenzialmente tecnica e non giuridica.

Nel chiedere pertanto che cotesta Ecc.ma Cort respinga l'eccezione di incompetenza, noi intendiamo riservare la questione se, nella seconda fase del giudizio, sia competente o meno la giurisdizione speciale dei periti, giacchè, come abbiamo già osservato, disposizioni che formano eccezione alla legge generale non si estendono *oltre i casi e oltre i tempi* espressi in esse disposizioni.

II

La difesa avversaria crede di trovare in una convenzione fra la Ditta Robert e l'ing. Anzalone la prova che l'ing. Anzalone era dal 1° dicembre 1915 commerciante, e da ciò deduce che ogni contestazione con lo Stato, e quindi anche la presente vertenza, ha carattere commerciale ed è perciò colpita dalla prescrizione decennale.

Anche qui la difesa avversaria dimostra uno stranissimo obbligo di quelli che sono i termini della presente causa. Bisognerà dunque, ancora una volta, richiamarli.

Qui si controverte intorno all'appartenenza o meno all'*ex capitano Anzalone* dei suoi trovati, brevettati nei sette anni che corrono fra il 1907 e il 1914, e all'uso che l'Amministrazione Militare ha fatto di questi trovati. Tutto ciò che, dopo la pronunzia del magistrato sul diritto a compenso dell'Anzalone, verrà discusso in seguito, e cioè le questioni relative all'entità di questo compenso (ad esempio: tempo ed ampiezza dell'uso, modo delle forniture, prezzo delle forniture, inclusione o meno di un compenso all'inventore nel prezzo di forni-

tura, ecc. ecc.) formeranno oggetto della seconda fase del giudizio.

Posto ciò, come pretendere, nel caso in esame, la applicazione dell'art. 915 del Codice di Commercio, con la conseguente prescrizione decennale?

Per applicare rettamente l'art. 915 del Codice di Comm. occorre analizzare gli atti che si pretendono commerciali per riconoscere se, di lor propria natura, posseggano il requisito della commercialità, e poi esaminare se la qualità di uno dei contraenti valga a conferirglielo, perchè, anche in questo caso, la competenza commerciale dovrà essere rispettata.

Che gli atti di cui qui si contende siano per lor natura commerciali, soltanto una fantasia ariostesca può sospettarlo. Qui si contende intorno all'appartenenza di undici brevetti d'invenzione, e sul diritto a compenso dell'inventore verso chi ha fatto uso vantaggioso di essi. Si legga il titolo II del Libro Primo del Cod. di Comm. sugli atti di commercio e si vedrà quanto sia assurda e infondata la pretesa avversaria.

Quanto alla qualità di uno dei contraenti, rileviamo, dalla memoria avversaria, che l'Anzalone dovrebbe essere stato commerciante a partire dal 1°

dicembre 1915, e cioè quando, uscito già da un anno dall'esercito, avrebbe, per un certo patto prodotto in giudizio, esercitato (usiamo le parole del nostro avversario) « la propria industria telefonica sotto il nome Società in accomandita semplice A. M. Robert. »

Osserviamo anzitutto che (le parole sono del Vivante, vol. I, pag. 189-191) « si acquista la qualità di commerciante per virtù della legge con l'esercizio abituale di atti obbiettivi di commercio *in nome proprio* ». E il Vivante aggiunge: « E' indifferente che chi esercita il commercio lo eserciti personalmente o per mezzo di un rappresentante; è indifferente che lo eserciti per conto proprio o di altri: *solo è necessario che in quell'esercizio spenda il suo nome, che assuma in nome proprio di fronte ai terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare.* » Dunque l'Anzalone, che non esercitò mai in nome proprio un commercio, non può essere ritenuto commerciante.

Ma, pur recisamente contestandolo, ammettiamo pure, per un momento e in via d'ipotesi, che, col 1° dicembre 1915, l'Anzalone lo sia diventato. Ebbene, il commerciante Anzalone della fine del 1915, conferisce il carattere di commerciante all'Anzalone,

capitano del Genio in attività di servizio (l'ufficiale in servizio esclude ogni figura di commerciante), del 1907 e degli anni successivi fino al 1915? Porre questa questione è risolverla. E' contrario ad ogni principio giuridico che la qualità di commerciante conseguita in una determinata epoca, conferisca carattere commerciale a tutti gli atti precedenti.

Ora, nel nostro caso, è proprio fra il 1907 e il 1915 che l'Anzalone brevetta i suoi apparecchi assumendone così la privativa; è in quel periodo che l'Amministrazione fa uso di tali apparecchi, uso che proseguirà anche in seguito come logica conseguenza di quei precedenti; è infine in quel periodo che sorgono e si svolgono i rapporti fra l'Anzalone e l'Amministrazione per l'appartenenza di quei brevetti, rapporti dei quali appunto si controverte in questa causa.

Riassumendo, dunque, la materia del contendere non è per natura sua commerciale, e uno dei contraenti, nel periodo in cui si svolsero i rapporti giuridici che formano oggetto della presente causa, non era affatto commerciante nè, per l'ufficio pubblico che ricopriva, poteva mai esserlo.

Per questo l'eccezione avversaria diretta ad impedire che, in questa prima fase del giudizio, il ma-

gistrato dichiarò il diritto dell'Anzalone a vedersi liquidato un compenso dall'Amministrazione Militare che ha fatto vantaggioso uso dei suoi trovati, è destinata all'insuccesso.

Vogliamo dir subito però che, anche nella seconda fase del giudizio, quando si tratterà di procedere alla liquidazione del compenso all'inventore, la prescrizione decennale, oppostaci dal nostro avversario, non ci impressiona affatto; giacchè la nostra domanda non mira a rivedere e modificare prezzi di forniture industriali (e quindi a distinguere tre periodi: dal 1907 al 1° dicembre 1915 quando non si può neppur sospettare un Anzalone commerciante; dal 1° dicembre 1915 al marzo 1917 quando si tenta vanamente di opporre la prescrizione decennale; dal 29 marzo 1917 in avanti quando la pretesa prescrizione decennale cade per l'interruzione della nostra citazione), ma mira e tende a ben altro: e cioè a far liquidare un compenso adeguato per l'insieme delle invenzioni e per il largo uso fatto dall'Amministrazione, la quale, come dimostreremo in questo giudizio, — perchè è materia di questo giudizio, — non ha mai compensato l'inventore (si badi bene, inventore non commerciante) dell'uso fatto delle sue invenzioni.

III.

L'ex capitano Anzalone ha ottenuto, fra il 1907 e il 1914, ben undici brevetti d'invenzione, riferentisi tutti alla telefonia da campo. Che i brevetti, indicati da noi nell'esposizione dei fatti, esistano e siano iscritti regolarmente al nome dell'ing. Anzalone, la difesa avversaria non contesta, nè potrebbe in alcuna guisa contestare. Essa si limita ad insinuare che questi trovati non hanno nessuna o poca importanza, essendo noto, sono parole della controparte, « con quanta facilità chiunque possa conseguire in Italia un brevetto ». Parole, diciamo subito, che non hanno alcun senso nella presente controversia, giacchè l'importanza o meno di una invenzione può avere effetto sul *quantum* di compenso che chi l'usa dovrà pagare all'inventore, non già sul diritto a compenso dell'inventore per le sue invenzioni.

Ma l'avversario (dopo aver detto cosa non vera lasciando credere che l'Anzalone, capitano fino al termine del 1914, abbia brevettato dopo, e da borghese, le sue invenzioni) insinua ancora che « delle pretese invenzioni non si è accertata la priorità »

potendosi trattare anche « non di vere e proprie invenzioni, ma del risultato del concorso di mezzi tecnici e della intelligente operosità della maestranza stessa ». Sospetti questi che offendono profondamente le supreme gerarchie tecniche dell'Esercito, gerarchie che hanno consentito a chiamare, in documenti ufficiali, gli apparecchi *modello Anzalone*.

E' possibile far credere che generali del Genio e dell'Artiglieria abbiano, senza indagine alcuna e per crassa ignoranza, accettato di porre illecitamente il nome dell'Anzalone su tutti gli apparecchi da lui trovati? Questo solo sospetto è ingiurioso per l'esercito e per i suoi capi.

Assodato così che l'Anzalone ha fatto, nel campo della telefonia applicata alle operazioni belliche, notevoli invenzioni, che egli ha regolarmente brevettate fra gli anni 1907 e 1914, resta da dimostrare che le forze armate nazionali ne hanno fatto uso. E qui, per non complicare la presente causa, non daremo la dimostrazione precisa della ampiezza e della durata di quest'uso (dimostrazione che si attiene alla seconda fase del giudizio: la liquidazione del compenso), ma ci limiteremo — perchè ciò è necessario e sufficiente — a dare la dimostrazione che

di tutte le invenzioni brevettate dell'Anzalone, e di altre ancora, l'esercito ha fatto largo uso.

La difesa avversaria, la quale davanti ai primi giudici aveva lealmente ammesso che gli apparecchi Anzalone erano stati largamente usati dall'esercito, qui si disdice, si fa reticente, si contraddice e si confonde. Infatti, dopo aver ammesso che degli apparecchi Anzalone si è fatto uso durante la guerra libica, e in proporzione grandissima fra il 1915 e il 1918, vuol distruggere i fatti con le seguenti parole, che si leggono nella sua memoria:

a) gli apparecchi Anzalone non erano da preferirsi a quelli già in uso nell'esercito (pag. 11);

b) nessun uso è stato fatto dei brevetti Anzalone (pag. 27);

c) l'uso si limitò (contraddizione flagrante con la precedente asserzione) all'Artiglieria e non all'Arma del Genio (pag. 28);

d) le minori invenzioni non furono mai usate dall'Amministrazione (pag. 29).

Queste parole trovano la loro piena inequivocabile smentita in un documento già da noi presentato in prima istanza (doc. n. 1 fascicolo di primo grado) e in due altri che presentiamo ora.

Nel foglio d'ordini del Ministero della Guerra

del maggio 1912 si trovano a pag. 4 indicate le invenzioni dell'Anzalone; e a pag. 8, con maggiore precisione, indicati gli apparecchi *modello Anzalone* adottati per l'esercito, con il numero dei materiali già dati in commessa col dispaccio 31 luglio 1909, e commessi al Laboratorio di precisione e all'Arsenale di Torino. Dunque l'esercito, fino dal luglio 1909, aveva adottato e fatto uso di tutti i trovati Anzalone, così di quelli di maggior rilievo come di quelli di minore importanza.

I due documenti nuovi, che produciamo ora, consistono in due manualetti di larga diffusione che portano questi titoli:

*Istruzione sullo apparato microtelefonico da campo Modello Anzalone - Edizione 1909.*

*Istruzione sugli apparati telefonici Modello Anzalone per l'artiglieria da costa e da fortezza - Edizione 1911. (Vedere nell'indice la precisa indicazione dei molti apparecchi e materiali Modello Anzalone).*

Sono i libretti, diffusi a migliaia di copie fra gli allievi ufficiali delle Scuole e delle Accademie e gli ufficiali in servizio attivo, per addestrarli all'uso di invenzioni *già largamente adottate*, e per renderli atti a ben usare materiali ormai entrati nelle normali e regolamentari dotazioni dell'esercito.

Ma dal primo di questi libretti desideriamo trascrivere la seguente ordinanza ministeriale :

*E' approvata la presente istruzione sull'apparato microtelefonico da campo modello Anzalone.*

*Roma, addì 15 dicembre 1909*

*Il Ministro della Guerra  
P. Spingardi*

Questo documento, non solo conferma il largo uso dell'apparato modello Anzalone, ma distrugge in pieno, con l'autorità del capo dell'Amministrazione Militare, i vani tentativi odierni di negarne l'importanza e il vantaggio per le forze armate del paese.

IV.

Stabilito che l'ing. Anzalone ha fatte utili invenzioni, di cui ben undici brevettate, e che dei suoi brevetti ha fatto ampio uso l'esercito, a cominciare dal 1909 e fino alla nostra epoca, occorre dimostrare che tali invenzioni gli appartenevano.

La difesa avversaria non osa affermare chiaramente, in questo giudizio, che le invenzioni dell'uf-

ficiale appartengono all'amministrazione ch'egli serve. Ma nel giudizio di primo grado essa ha cercato di far credere che la creazione della telefonia da campo « è il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio e che rientravano nei compiti dell'Amministrazione a cui egli apparteneva », e che, essendo « compito dell'ufficiale migliorare e perfezionare i mezzi tecnici dell'arma », i trovati dell'Anzalone non appartenevano a lui, sibbene all'Amministrazione preponente.

Benchè, ripetiamo, simile tesi sia quasi del tutto scomparsa nell'odierna memoria avversaria, pure desideriamo richiamare il più recente responso della Suprema Corte in questa materia, responso che conferma altri precedenti da noi riprodotti nelle memorie di prima istanza, in cui si stabilisce che quando il contratto di impiego non cade specificamente sulla titolarità delle invenzioni (che è proprio il caso del capitano Anzalone, assunto in servizio non certo per fare invenzioni a profitto dello Stato) le invenzioni appartengono all'inventore. Ed ecco le parole della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella causa Bettica :

« A norma dell'art. 437 Cod. Civ. in relazione all'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731, le

« produzioni dell'ingegno appartengono ai loro au-  
« tori e soli essi hanno il diritto di attuarle e di  
« trarne i relativi frutti. Anche quando le inven-  
« zioni siano fatte in occasione del contratto d'im-  
« piego, desse si appartengono sempre all'autore non  
« al preponente, in quanto che i contratti non si  
« estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto (arti-  
« coli 1138, 1768 Cod. Civ.). Ogni qual volta l'og-  
« getto del contratto di locazione d'opera è l'inven-  
« zione questa si appartiene al conduttore, giacchè  
« costituisce la prestazione, sia pure eventuale ed  
« incerta, del datore di lavoro e, cadendo su di un  
« oggetto lecito e possibile (art. 1116, 1119 Cod. Civ.),  
« vincola il locatore d'opera (art. 1570 Cod. Civ.),  
« come ogni altro contratto legalmente formato (ar-  
« ticolo 1223 Cod. Civ.). Che se, invece il contratto  
« d'impiego, sia pure concluso tra una pubblica am-  
« ministrazione e un privato, non cade specificata-  
« mente sulla titolarità delle invenzioni, queste ri-  
« mangono estranee al rapporto contrattuale, pel  
« motivo che desso per sua indole non comprende,  
« come rileva **Ulpiano**, nel fr. 9 § 3 *Dig. de transact.*,  
« 15, *id de quo cogitatum non docetur*. (Sentenza delle  
« Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data  
« 29 maggio 1928, in *Giur. Ital.* 1928, I, 1, 903) ».

v.

Passiamo ora a discutere un altro punto della controversia. Stabilito che le invenzioni appartenevano all'Anzalone e non all'Amministrazione, non ha forse l'Anzalone validamente concessa senza compenso la sua invenzione? e, nel caso affermativo, quale o quali invenzioni ha gratuitamente concesse?

Riassumiamo i fatti.

Il giorno 28 settembre 1907 il capitano Anzalone, che aveva allora conseguito soltanto il primo dei suoi undici brevetti, rilasciava una lettera ai suoi superiori, lettera che si legge nella memoria avversaria a pag. 9. Con detta lettera l'Anzalone permetteva l'uso dei suoi apparati microtelefonici all'Esercito, rinunciando ad ogni e qualsiasi compenso.

L'autorità militare ritenne però che questa dichiarazione non fosse nè sufficiente, nè valida, e pregò l'Anzalone a prestarsi alla stipula di un atto, che venne chiamato *convenzione* e venne messo in essere sessantadue giorni dopo, cioè il 30 dicembre 1907. Questo atto è stato prodotto dalla parte avversaria e di esso si è a lungo discusso in primo grado.

Rinnoviamo qui l'esame dei due atti, osservan-

do anzitutto che ciascun di essi consta di due parti e cioè:

a) il permesso o consenso dato dall'Anzalone all'Amministrazione militare di usare per i suoi bisogni l'apparato microtelefonico;

b) la rinunzia ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione.

La difesa avversaria non ha veduto questa duplicità di elementi: ha visto il primo e non ha voluto vedere il secondo, e quindi ha tirato dei colpi a vuoto senza colpire il bersaglio.

Si leggono, infatti, nella memoria avversaria delle lunghe disquisizioni sul *permesso di uso di un diritto di privativa*, sulla sufficienza dell'atto scritto *ad probationem*, sul carattere e sulla portata del *permesso di far uso di una invenzione*, desumendo definizioni e argomentazioni persino da dubbie analogie col permesso di visitare le loro ville che cospicue famiglie patrizie rilasciano ai visitatori curiosi.

Ma la questione vera è un'altra e diversa. La questione che qui si discute non riguarda il permesso di uso, ma la rinunzia al compenso; onde la questione si pone così: quale è il carattere giuridico della rinunzia al compenso? quali sono i necessari requisiti dell'atto di rinunzia? Questa, e non già il consenso ad usare, è la materia da discutere.

Non vi è dubbio che rinunciare ad un compenso per l'uso di un proprio diritto (nella memoria avversaria si dice esattamente che « il contenuto patrimoniale di un diritto di privativa può essere come un qualsiasi altro bene economico ») vuol dire *donare* il bene economico che in esso è contenuto.

Posto ciò, la lettera 28 settembre 1907 e l'atto 30 dicembre 1907 sono vere e proprie *donazioni* che l'Anzalone ha fatto allo Stato del contenuto patrimoniale del suo brevetto di privativa. Dice bene la sentenza di primo grado che le parole usate « *rinunzia* », « *cessione* » non debbono indurre in errore, giacchè *cessione* e *rinuncia* sono espressioni che possono adattarsi a svariati negozi giuridici, ma di questi devesi penetrare l'essenza indagando l'*id quod actum est*.

E allora, se la lettera e l'atto sono vere e proprie donazioni, hanno esse validità piena?

Non insisteremo nel dimostrare che una lettera, o dichiarazione, o sottomissione (le parole non contano) rilasciata dall'Anzalone ai suoi superiori non può mettere in essere una donazione. Faremo torto all'Ecc.ma Corte se vi spendissimo parole. Se la parte avversaria continua a giuocare la sua partita su quella povera carta, è perchè essa è caduta in equivoco: crede che si discuta sul permesso di usare

l'invenzione per cui reputa sufficiente una lettera, e non ricorda che siamo in tema di rinuncia al compenso, cioè di donazione.

Resta, dunque, da esaminare l'atto 30 dicembre 1907, con il quale l'Amministrazione, accortasi che la lettera 28 settembre era poco meno di nulla, si propose di regolare la donazione.

Come è formato quell'atto? Stipulano da una parte il cap. Anzalone, dall'altra il colonn. Carcasio in rappresentanza dell'Amministrazione militare; riceve l'atto il ragioniere geometra del Genio Militare Del Monaco. L'atto è autorizzato preventivamente dal Ministro della Guerra con dispaccio 20 dicembre 1907 N. 148114.

Anzitutto l'atto redatto in sede amministrativa da un pubblico funzionario non può equipararsi all'atto pubblico che è richiesto per le donazioni.

In secondo luogo, le donazioni fatte ai corpi morali non possono, per prescrizione di legge, essere accettate senza l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Donde due questioni: è lo Stato da considerarsi come un corpo morale? nella fattispecie vi fu l'autorizzazione del Governo nelle forme di legge?

Alla prima questione si deve rispondere affermativamente. Nel parere *pro-veritate* dell'illustre giu-

reconsulto Oronzio Quarta, che è stato prodotto in prima istanza e trovasi nel fascicolo di primo grado, si dimostra, con l'autorità del Giorgi e di ripetuti giudicati, che lo Stato deve considerarsi agli effetti della donazione un corpo morale. Non abbiamo che a riferirci alla dotta dissertazione del Quarta.

Alla seconda questione si deve rispondere negativamente. Il dispaccio ministeriale che autorizza a stipulare non può confondersi con l'autorizzazione a ricevere una donazione, autorizzazione solenne prescritta dagli art. 932 e 1060 del Cod. Civ. per i corpi morali. Diremo col Giorgi (a cui si associa pienamente il Quarta nel citato parere) che « non deve sembrare un controsenso che lo Stato il quale  
« autorizza e lo Stato che accetta, siano la medesima persona morale ; giacchè le autorità competenti  
« ad autorizzare e ad accettare essendo diverse corre sempre l'opportunità del procedimento di  
« autorizzazione, la quale deve esser data con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato : mentre  
« l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice  
« atto dell'autorità a cui si rivolge la disposizione ». Principii questi che, applicati al nostro caso, ci portano a concludere, con le stesse parole del Giorgi, che « la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

« mente nulla la donazione, e questa eccezione di  
« nullità può essere sollevata ed opposta anche  
« dal donante in conformità del chiaro disposto del-  
« l'art. 1061 del Cod. Civile ».

Concludendo, dunque, diremo, con i magistrati di primo grado, che dal punto di vista giuridico non esiste l'atto di donazione della privativa, la cui deficienza « non può essere comunque sanata dal successivo comportamento passivo dell'Anzalone ».

Prima di abbandonare questa trattazione, desideriamo precisare i limiti della pretesa e inesistente donazione.

Tanto nella lettera, quanto nell'atto, il capitano Anzalone dichiara di rinunciare al compenso per l'uso dell'ottenuto brevetto di privativa industriale n. 86466 in data 15 aprile 1907. Anzi nell'atto detto, una copia del brevetto è unita in allegato.

Dunque il cap. Anzalone, obbedendo ad un sentimento che può essere stato generoso ma poco cauto per le fortune sue e della sua numerosa famiglia, intendeva donare *i diritti di una sua privativa ben determinata*. Non intendeva certo donare altro e di più : non intendeva (come vuol far credere il nostro avversario) di donare le sue *invenzioni future*, cioè

gli altri diritti scaturenti da ben altri dieci brevetti conseguiti di poi, fra il 1912 e il 1914. Perciò concluderemo, così come hanno saggiamente concluso i giudici di prima istanza: che non vi è dubbio aver voluto l'Anzalone donare quel solo brevetto 15 aprile 1907, e non le altre invenzioni non ancora uscite dal suo cervello; giacchè non vi è alcuna possibilità giuridica di interpretare quella non valida donazione come intenzione di dare anche invenzioni successive, ancorchè riferentesi ad apparecchi accessori e secondari rispetto al primo.

#### VI.

La difesa dell'Amministrazione, sbaragliata su tutti questi punti essenziali, fa la sua estrema resistenza, dedicando gran parte del suo sforzo al tentativo di dimostrare che l'Amministrazione ha già lautamente compensato l'Anzalone per l'uso fatto dei suoi trovati. Naturalmente per ridursi a questa ultima trincea, la difesa avversaria ha dovuto ammettere — in flagrante contraddizione con alcuni suoi tardivi asserti — che si è fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, e che essi erano molto utili all'esercito, giacchè non si paga che ciò che è van-

taggioso, non si compensa un diritto se non procura utilità.

Esaminiamo il piano tattico dell'avversario, che non ha sortito fortuna in prima istanza.

Secondo l'Avvocatura Erariale, l'Anzalone avrebbe giuocato un tiro mancino all'ingenua Amministrazione Militare; egli avrebbe finto di rinunciare ai suoi diritti d'inventore per invogliare l'Amministrazione a fornirsi dei suoi apparecchi, poi, accordatosi il 1° dicembre 1915 con la ditta Robert, fornitrice dei suoi apparecchi, avrebbe adottato prezzi nei quali era compreso il suo compenso d'inventore; prezzi che l'Amministrazione Militare ha subito perchè non si ricordava più — labile di memoria e inesperta fino all'inverosimile — che l'Anzalone aveva nel 1907 rinunciato a suo favore ad ogni compenso per i diritti d'inventore!!...

In verità questo quadro, nel quale l'Anzalone figura come un abile seduttore che lusinga ed inganna la sua ingenua Amministrazione, ha poca probabilità di impressionare. Intanto a queste argomentazioni avversarie noi potremmo opporre un « fine di non ricevere ». Ricordiamo, ancora una volta, che qui si contende intorno al diritto a compenso del capitano Anzalone, e non intorno alla sua

liquidazione. In sede di liquidazione, dunque, — come ha giustamente osservato la prima sentenza, — si potrà indagare quanto l'Anzalone ha potuto personalmente ricavare (dopo il 1° dicembre 1915, *non prima*) dalla vendita dei suoi apparecchi; se cioè nei prezzi di vendita c'era una quota per i suoi diritti d'inventore.

Ma noi non vogliamo rinviare a più tardi la distruzione della tesi avversaria: desideriamo fin d'ora provare che non ha alcun fondamento il sospetto che nei prezzi pagati alla Ditta Robert ci fosse un adeguato compenso per i diritti dell'inventore. Con la qual prova noi avremo dimostrato che il diritto a compenso dell'Anzalone rimane integro e pieno, e che egli non chiede una seconda volta ciò che ha già ricevuto una prima.

Dividiamo il periodo delle forniture in due tempi: prima del 1° dicembre 1915 e dopo questa data. È evidente che prima dell'accordo intervenuto fra l'Anzalone e la Robert (e di cui discorreremo in sede di liquidazione) ogni eventuale lucro della Ditta Robert non potrebbe essere imputato nei compensi spettanti all'inventore Anzalone. Nessuna dimostrazione ha tentata l'Avvocatura Erariale per provare che, in quegli anni precedenti l'accordo Robert-An-

zalone, quest'ultimo abbia ritratto speciali compensi di inventore sulle forniture fatte dalla Robert allo Stato. Dunque nel primo periodo si può, senza neppure analizzare i prezzi, escludere il pagamento di compensi all'inventore.

Analizziamo ora i prezzi delle forniture sulla scorta dei documenti nostri e dei documenti avversari, senza ingombrare la presente causa con nuove documentazioni, che ci riserviamo di produrre nell'apposita sede.

Il 6 luglio 1907 la Ditta Robert, dichiarandosi disposta a fornire gli apparecchi Anzalone, scriveva all'Ispettorato del Genio (Vedi documenti avversari, fol. 4) che li avrebbe ceduti « a prezzi da non temere concorrenza, sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, sia perchè l'inventore capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina ». Dunque un documento avversario dimostra già che la Robert sapeva che l'Anzalone aveva fatta la donazione (oggi palesatasi non valida) dei suoi diritti, e che di tale donazione essa doveva tener conto nei prezzi di vendita.

E si badi: nei prezzi di allora e anche nei prezzi successivi. Infatti nel nostro documento N. 4

(fascicolo di primo grado) si può vedere come la Commissione Centrale delle Imposte Dirette nel valutare, non i pretesi guadagni, ma le reali perdite della Ditta Robert negli esercizi 1917 e 1918, si sia anche fondata sul fatto — espresso nel primo considerando della decisione — che « *l'inventore Anzalone rinunziò ad ogni diritto spettantegli* ».

E veniamo ai prezzi. La memoria avversaria asserisce che la Ditta Robert ha fatto questi prezzi per l'apparato telefonico da campo:

13 giugno 1907	offerta di prezzo	L. 95
23 agosto 1912	prezzo effettivo	L. 125
1915	prezzo effettivo	L. 115
1917	»	L. 145
1917	»	L. 150
1918	» ridotto dal Comit. Int.	L. 148,57

Dal nostro documento N. 3 (fascicolo di primo grado) risultano invece questi prezzi:

17 ottobre 1914	prezzo effettivo	L. 135
13 nov. 1916	»	L. 135

Uno sguardo rapidissimo a queste cifre (che potranno essere attentamente controllate in sede di liquidazione) ci porta alle seguenti constatazioni:

a) Tra il prezzo *offerto* nel 1907 e quello *effettivo* del 1912 c'è un aumento di L. 30, ma tale

aumento, più che giustificato dalle mutazioni quinquennali di mercato e dall'inasprito ambiente economico (nel 1912 si era nel pieno della guerra libica), non si può affatto attribuire (né alcuna prova lo lascia anche solo sospettare) ad una supposta inclusione dei diritti d'inventore, giacchè in tal caso l'Amministrazione avrebbe fatto valere la donazione, ch'essa riteneva valida, del 30 dicembre 1907.

b) Tra il prezzo del 1912, che è il *primo prezzo effettivo* denunciato dall'Amministrazione, e che *nessun documento prodotto può far presumere contenga i diritti dell'inventore*, e i prezzi successivi, fino al 1918, non si avvertono sbalzi considerevoli: i prezzi oscillano da 125 a 135 fino a un massimo di 150.

c) I prezzi effettivi oscillanti fra 125 e 150, con una media di 137,50, debbono essere comparati ai prezzi di apparecchi simili, che dimostreremo raggiungere il prezzo di L. 350: ciò prova che nei prezzi della Ditta Robert si continuava ad escludere il diritto all'inventore.

d) L'aumento non grande fra i prezzi del 1912, prima della guerra europea, e quelli del 1917-18, è notevolmente inferiore agli aumenti che tutte le forniture, militari e civili, hanno subito in conseguen-

za degli altissimi costi di guerra e della deficienza di mano d'opera e di materiali, aumenti che talvolta hanno portato ad una decuplazione di prezzi.

d) La prova che la Robert e l'Anzalone non fecero guadagni lauti, così da consentire un margine sicuro per i diritti d'inventore, si ha nella decisione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette, da noi prodotta, che conclude asserendo che i prezzi praticati hanno determinato non guadagni ma perdite (*doc. 4, fasc. primo grado*).

E di ciò basta. L'Ecc.ma Corte ha elementi più che sufficienti per concludere che la Amministrazione Militare non ha — coi prezzi pagati nelle forniture degli apparati Anzalone — versato nemmeno un centesimo a compenso dei diritti di inventore, che, del resto, l'Amministrazione — credendo in buona fede nella validità della donazione 30 dicembre 1907 e nella sua estensione a invenzioni posteriori — riteneva di non dovere in alcun modo corrispondere. E pertanto, riconosciuto il buon diritto dell'Anzalone, deciderà certamente che questi compensi gli siano, per la prima ed unica volta, pagati.

\* \* \*

Prima di affidare alla illuminata giustizia di questa Ecc.ma Corte la decisione della presente causa, desideriamo purgarci dall'accusa di avanzare e di patrocinare domande immorali.

La parola immorale ritorna più volte nella memoria avversaria, per far credere che il defunto Anzalone, « scroccatore » di una pensione di L. 4080 annue (!!), non sia altro che un volgare procacciatore, che, con allettamenti fraudolenti, sorprende l'ingenuità dell'Amministrazione Militare, fa adottare i suoi trovati e poi li sfrutta abbondantemente, spillando milioni di lucro all'Erario.

In verità le disagiate condizioni in cui versano i nostri patrocinati, gli eredi dell'Anzalone, sono di per sè testimonianza eloquente che questo preteso raggiratore, questo avido sfruttatore delle sue invenzioni, non ha saputo usare delle sue qualità per assicurarsi una fortuna. Egli è morto non ricco ed ha lasciato ai suoi famigliari soltanto l'onorato ricordo di un'eccezionale attività scientifica e pratica.

Ma non possiamo lasciare — anche per rispetto ai giudici che hanno già sentenziato — che una taccia di immoralità rimanga su questa causa. Una domanda giudiziaria che si fonda sopra argomenti riconosciuti giuridicamente validissimi dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, e che è stata già accolta da un primo giudicato favorevole, non può essere confusa con la temeraria pretesa dell'avventuriero che giuoca la sua fortuna sul tappeto verde della giustizia. La legge non protegge i temerari e gli avventurieri, e se la causa conclude con un primo esito favorevole segno è che, qualunque sia la sorte definitiva che le spetta, essa ha già un fondamento saldo nella coscienza giuridica, la quale non è mai in pieno contrasto con la coscienza morale.

#### CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928

— anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado.

Roma, 5 febbraio 1930 — VIII.

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*

Avv. **Pier Francesco Corsetti**

R. AVVOCATURA GENERALE ERARIALE

Ill.mo Tribunale Civile di Roma

Prima Sezione

COMPARSA CONCLUSORIALE

per

il MINISTERO DELLA GUERRA, in persona di S.E. il Ministro pro-tempore,  
rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale Generale

contro

il Sig. Ing. GAETANO ANZALONE

---

I N F A T T O

1 - Con atto di citazione 29 marzo 1927 l'Ing. Gaetano Anzalone, premesse che l'Amministrazione della Guerra fin dal 1907 si attribuiva l'uso e i diritti di proprietà, limitatamente ai propri bisogni, dell'apparecchie microtelefoniche da campo, ideate da esso Anzalone, nonché di altre minori invenzioni, come l'apparato telefonico da rete per l'Artiglieria da fortezza e da costa, l'apparato telefonico trasmettitore per batterie da costa, il telefono altesonante per batterie da Costa, cuffie telefoniche, cordoncino telefonico da campo, aste a forcella ecc.; e premesse che per tali invenzioni che sarebbero state largamente usate dall'Amministrazione, egli non ha mai ricevuto alcun compenso, che anzi nel luglio 1915 veniva collocato a riposo per grave nevrosi cerebrale; conveniva innanzi al Tribunale il Ministero della Guerra per sentirlo condannare al pagamento di un adeguato indennizzo.

Con la comparsa del 16 maggio 1917 l'Anzalone nella istanza, svol

gendone i motivi

IN DIRITTO

2 - Fermiano innanzi tutte alcuni punti di fatto di decisiva importanza.

Con dichiarazione in data 23 settembre 1907 l'Ing. Anzalone, allora capitano del Genio Militare, dopo aver riconosciuto che l'Amministrazione Militare si era largamente prestata a sperimentare gli apparati micro-telefonici e seguatamente il microfono di sua ~~idea~~ ~~ideazione~~, solennemente attestava:

"Dichiaro di lasciare ampia facoltà all'Amministrazione Militare di avvalersi dei miei apparati microtelefonici da campo " e del "sele microfono, in qualsiasi misura e per qualsiasi tempo lo credesse necessario, come pure di provvedere alla loro costruzione sia direttamente, valendosi delle proprie officine, sia ricorrendo alla industria privata nazionale ed estera, secondo che ravviserà più opportuno nell'interesse stesso del bilancio; purchè l'uso degli apparati stessi venga esclusivamente limitato al R. Esercito.

"Dichiaro inoltre di rinunciare formalmente ad ogni e qualsiasi compenso e ai diritti di proprietà intellettuale spettantimi in forza delle ottenute brevette di privativa industriale n. 86456 in data 15 aprile 1907"

Successivamente con formale convenzione redatta il 30 dicembre 1907 l'Anzalone ribadiva la sua concessione all'Amministrazione Militare del più ampio uso dell'apparato micro-telefonico da campo, oggetto del brevetto del 17 aprile 1907

---

3 - Questi due documenti rendono evidente quanto sia, oltre che infondata, temeraria l'azione promossa dall'Anzalone. Egli che non ha potuto fingere di dimenticare questi atti, si è sforzato nella comparsa conclusionale, di addurre una fantastica inefficacia giuridica degli atti stessi e precisamente nella convenzione 30 dicembre 1907. Assume, cioè, che essendosi con tale convenzione posto in essere una vera e propria donazione, questa doveva esser fatta per atto pubblico ed essere accettata con regolare autorizzazione del Governo

Diciamo subito che se anche la concessione gratuita dell'Anzalone a favore dell'Amministrazione dell'uso di alcuni suoi ritrovati costituisce una donazione, questa avrebbe tutti i requisiti formali, voluti dalla difesa avversaria.

La convenzione è un vero e proprio atto pubblico, per essere stata redatta da apposito funzionario all'uopo delegato (art. 16 della legge di contabilità Generale dello Stato e art. 93 e 99 del Regolamento); e l'autorizzazione del Ministero della Guerra alla stipulazione della convenzione e all'accettazione delle relative clausole implicherebbe quell'autorizzazione all'accettazione della donazione, di cui si preoccupa la difesa avversaria.

Ma ognuno vede che qui si tratta di donazione nel senso tecnico-giuridico che è proprio a questo istituto del diritto privato. La convenzione, a nostro avviso, non può essere considerata che come una ulteriore cautela formale voluta dall'Amministrazione a rincalzo della rinuncia perfettamente valida ed operativa di effetto giuridico contenuta, e così solennemente contenuta nella dichiarazione del 23 settembre 1907. E questa rinuncia trova la sua causa non solo

nei larghi aiuti prestati dall'Amministrazione Militare all'Anzalone per la realizzazione dei suoi apparati e da lui riconosciuti nella dichiarazione stessa, ma anche nei rapporti che legavano l'Anzalone alle Esercito e che, come è noto, hanno tale un contenuto morale e di disciplinare che non ha mai fatto esistere gli ufficiali a perre a disposizione della difesa nazionale qualunque ritrovato, che essi avessero avuto la genialità di bravura inventare.

Oltre di ciò la rinuncia era fatta con un celato intento di ottenere che l'Amministrazione adottasse i nuovi apparati, il che non poteva non permettere all'Anzalone, come si dirà subito, di realizzare ben cospicui guadagni.

---

4 - Ma infatti la guerra, in cui gli apparecchi telefonici skia Anzalone furono in realtà usati, l'Amministrazione acquistò gli apparati stessi presso la Ditta M. Roberte di Firenze. Quali siano stati i contratti con tale ditta risulta dalla lettera della Direzione delle Officine di costruzioni del Genio Militare del 30 aprile 1927, da cui emerge anche che i prezzi corrisposti dall'Amministrazione corrispondevano a quelli praticati nei periodi di tempo corrispondenti ai contratti, che altre Ditte per apparati telefonici da campo.

E' bene siate in grado di documentare con un memoriale Anzalone stesso del 13 giugno 1927 che sin dal 18 dicembre 1915 l'Anzalone si rese cessionario della Ditta Robert, che divenne così sua Ditta. Nell'art. 3 della relativa convenzione è anzi detto che tutte le forniture di apparecchi commesse dall'Amministrazione Militare sarebbero state eseguite esclusivamente dalle stabilimento proprio dell'Anzalone, il quale naturalmente realizzò così da solo i relativi cospicui guadagni.

La poca moralità, oltre che la infondatezza di questo giudizio

sene così evidenti, che possono dispensare la difesa erariale, dal darne ulteriore dimostrazione e dal formulare qualsiasi subordinata.

Pertanto

SI CHIEDE

Che l'Ill.me Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia rigettare l'istanza dell'Ing. Anzalone contro il Ministero della Guerra con la conseguente condanna alle spese di giudizio e onerari di difesa.

Salvis iuribus

Roma 20 novembre 1927 - Anno VI -

Avv. Giuseppe Latour

Vice Avvocato Erariale

R. AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

Ill.mo TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Prima Sezione

—————  
COMPARSA CONCLUSIONALE

per

Il MINISTERO DELLA GUERRA, in persona di S.E. il  
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal-  
la R. Avvocatura Erariale Generale

Contro

Il Sig. Ing. Gaetano ANZALONE

—————  
IN FATTO

§ 1- Con atto di citazione 29 marzo 1927 l'Ing. ~~rs~~  
Gaetano Anzalone, premesso che l'Amministrazione  
della Guerra fin dal 1907 si attribuiva l'uso e  
i diritti di proprietà, limitatamente ai propri  
bisogni, dell'apparecchio microtelefonico da cam-  
po, ideato da esso Anzalone, nonché di altre mi-  
nori invenzioni, come l'apparato telefonico da  
~~batte~~ per l'Artiglieria da fortezza e da costa,  
l'apparato telefonico trasmettitore per batte-  
rie di costa, il telefono altosonante per batte-  
rie da costa, cuffie telefoniche, cordoncino tele-

foniche da campo, aste a forcilla etc. ; e premesso che per tali invenzioni ,che sarebbero state largamente usate dall'Amministrazione ,egli non ha mai ricevuto alcun compenso ,che anzi nel luglio 1915 veniva collocato a riposo per grave nevrite cerebrale ; conveniva innanzi al Tribunale il Ministero della Guerra per sentirlo condannare al pagamento di un adeguato indennizzo.

Con la comparsa del 16 maggio 1917 l'Anzalone nella istanza ,svolgendone i motivi.

#### IN DIRITTO

§ 2- Fermiamo innanzi tutto alcuni punti di fatto di decisiva importanza .

Con dichiarazione in data 23 settembre 1907 l'Ing. Anzalone, allora capitano del Genio Militare, dopo aver riconosciuto che l'Amministrazione Militare si era largamente prestata a sperimentare gli apparati micro-telefonici e segnatamente il microfono di sua ideazione, solennemente attestava :

" Dichiaro di lasciare ampia facoltà all'Amministrazione Militare di valersi dei miei apparati "microtelefonici da campo " o del solo microfono, in "qualsiasi misura e per qualsiasi tempo lo credesse "necessario, come pure di provvedere alla loro costru-

" zione sia direttamente, valendosi delle proprie  
" officine, sia ricorrendo all'industria privata na-  
" zionale ed estera, secondo che ravviserà più op-  
" portuno nell'interesse stesso del bilancio; parecchi  
" chè l'uso degli apparati stessi venga esclusivamente  
" limitato al R. Esercito.

" Dichiaro inoltre di rinunciare formalmente  
" ad ogni e qualsiasi compenso e ai diritti di pro-  
" prietà intellettuale spettantimi in forza dello  
" ottenuto brevetto di privativa industriale n. 86466  
" indata 15 aprile 1907 " .

Successivamente con formale convenzione redat-  
ta il 30 dicembre 1907 l'Anzalone ribadiva la sua  
concessione a favore dell'Amministrazione Militare  
del più ampio uso dell'apparato micro-telefonico  
da campo, oggetto del brevetto del 15 aprile 1907.

-----

§ 3 - Questi due documenti rendono evidente quanto  
sia, oltre che infondata, temeraria l'azione pro-  
mossa dall'Anzalone. Egli che non ha potuto fin-  
gere di dimenticare questi atti, si è sforzato, nel-  
la comparsa conclusionale, di addurre una fantasti-  
ca inefficacia giuridica degli atti stessi e pre-  
cisamente della convenzione 30 dicembre 1907. As-  
sume, cioè, che, essendosi con tale convenzione po-

sto in essere una vera e propria donazione, questa doveva essere fatta per atto pubblico ed essere accettata con regolare autorizzazione del Governo.

Diciamo subito che se anche la concessione gratuita dell'Anzalone a favore dell'Amministrazione dell'uso di alcuni suoi ritrovati costituisce una donazione, questa avrebbe tutti i requisiti formali, voluti dalla difesa avversaria.

La convenzione è un vero e proprio atto pubblico, per essere stata redatta da apposito funzionario all'uopo delegato ( art. 16 della Legge di Contabilità Generale dello Stato e art. 93 e 99 del Regolamento), e l'autorizzazione del Ministero della Guerra alla stipulazione della convenzione e all'accettazione delle relative clausole implicherebbe quell'autorizzazione all'accettazione della donazione, di cui si preoccupa la difesa avversaria.

Ma ognuno vede che qui non si tratta di donazione nel senso tecnico-giuridico che è proprio a questo istituto del diritto privato. La convenzione, a nostro avviso, non può essere considerata che come una ulteriore cautela formale voluta dall'Amministrazione a rincalzo della rinuncia

perfettamente valida ed operativa di effetto giuridico contenuto, e così solennemente contenuto nella dichiarazione del 28 settembre 1907. E questa rinuncia trova la sua causa non solo nei larghi aiuti prestati dall'Amministrazione Militare all'Anzalone per la realizzazione de' suoi apparati e da lui riconosciuti nella dichiarazione stessa, ma anche nei rapporti che legavano l'Anzalone all'Esercito e che, come è noto, hanno talmente contenuto morale e disciplinare che non ha mai fatto esistere gli ufficiali a porre a disposizione della difesa nazionale qualunque ritrovato, che essi avessero avuto la generalità di inventare.

Oltre di ciò la rinuncia era fatta col malcelato intento di ottenere che l'Amministrazione adottasse i nuovi apparati, il che non poteva non permettere all'Anzalone, come si dirà subito, di realizzare ben cospicui guadagni.

§ 4 - Ed infatti durante la guerra, in cui gli apparecchi telefonici Anzalone furono in realtà usati, l'Amministrazione acquistò gli apparecchi stessi presso la Ditta M. Roberti di Firenze. Quali siano stati i contratti con tale ditta risulta dalla lettera della Direzione delle Officine di Co-

struzioni del Genio Militare del 30 aprile 1927, da cui emerge anche che i prezzi corrisposti dall'Amministrazione corrispondevano a quelli praticati nei periodi di tempo corrispondenti ai contratti, che altre Ditte per apparati telefonici da campo.

Ebbene siamo in grado di documentare con un memoriale dell'Anzalone stesso del 13 giugno 1927 che fin dal 1° dicembre 1915 l'Anzalone si rese cessionario della Ditta Robert, che divenne così sua Ditta. Nell'art. 3 della relativa convenzione è anzi detto che tutte le forniture di apparecchi commesse dall'Amministrazione Militare sarebbero state eseguite esclusivamente dallo Stabilimento proprio dell'Anzalone, il quale ~~materialmente~~ <sup>coel</sup> realizzò da solo i relativi cospicui guadagni.

La poca moralità, oltre che la infondatezza, di questo giudizio sono così evidenti, che possono dispensare la difesa erariale, dal darne ulteriore dimostrazione e dal formulare qualsiasi subordinata.

Pertanto

SI CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia rigettare l'istan-

za dell'Ing. Ansalone contro il Ministero della  
Guerra con la conseguente condanna alle spese di  
giudizio e onorari di difesa.

Solvit iuribus.

Roma 20 novembre 1927 -Anno VI-

Avv. Giuseppe Latour

Vice Avvocato Erariale

## P O S T I L L A

Rispondiamo brevemente alle ultime comparse avversarie, che per verità nulla aggiungono ai termini della contestazione, quale fu originariamente prospettata.

I. Cominciamo dal chiarire che deve in ogni caso rimanere fuori di contestazione il periodo della guerra mondiale decorrente dal 1915. In questo periodo, come abbiamo dimostrato con documenti e come è del resto pacifico, l'Amm.ne ha regolarmente acquistate presso la Società Anzalone gli apparati telefonici e li ha regolarmente pagati.

Per confessione stessa dell'Anzalone abbiamo appreso che tali acquisti hanno importato pagamenti per ben oltre venti milioni. Data tale situazione di fatto, è assurdo parlare per questo periodo di indennizzo a carico dell'Amm.ne per l'uso di questi apparecchi telefonici. In realtà l'Anzalone, con la guerra mondiale, ha potuto ottenere forniture così ingenti da superare le più rosee previsioni circa lo sfruttamento delle sue invenzioni.

Comunque è certo che dopo il 1915 non può parlarsi, per ovvie considerazioni, di indennizzo per l'uso di tali apparecchi. In ogni caso tale uso sa-

rebbe stato, come si dirà, pienamente legittimo ed autorizzato.

II. Per quanto riguarda l'uso che in precedenza l'Amme. ne abbia fatto di tali apparecchi (1908-1914) deveasi rilevare che l'Anzalone ha ingrossato per <sup>l'Amme.</sup> ~~l'Amme.~~ le sue pretese. Non di una sola invenzione avrebbe usato l'Amme. ne, ma di ben altre 11 invenzioni brevettate tra il 1907 e 1914. L'urgenza dell'Anzalone di definire questo giudizio (ci ha fatto intenzione di discutere la causa per l'alienazione del 15 corr.) non ha permesso alle difese erariali di avere dall'Amme. ne tutti gli elementi necessari relativi a questi undici brevetti, di cui l'Anzalone ha fatto cenno nella sua ultima comparsa. Poichè al riguardo dobbiamo pertanto, per necessità, opporre un generico impugnativo di quanto l'Anzalone assume, vedrà il Tribunale quali mezzi istruttori occorrerà eventualmente, in ogni subordinata ipotesi, di disporre. Comunque è non dubbio che anche questi nuovi ritrovati elementi dell'Anzalone sotto ben 11 brevetti, sono stati in ogni caso legittimamente usati dalla Amme. ne, perchè compresi nella autorizzazione di uso concesso dall'Anzalone con la sua dichiarazione del 28 settembre 1907. Occorre infatti tener conto che i ritrovati, di cui ai brevetti indicati, rappresen-

tano o accessori, o modificazioni o perfezionamenti  
dell'apparato microtelefonico da campo e l'Anzalone  
aveva appunto autorizzato l'Amma.ne di avvalersi in  
genera dei suoi ~~appareati~~ microtelefonici da campo  
o anche del solo monofono. Mentre dunque non può scin-  
dersi l'uso dei così detti ritrovati, ora elencati  
dell'Anzalone, (non ne aveva fatto cenno neanche in  
citazione), da l'invenzione fondamentale, è chiaro  
peraltro che non poteva esser questa usata se non con  
tutti gli accessori e i perfezionamenti che gli ul-  
teriori studi richiedevano.

È poi evidente che, per avere l'Amma.ne stabili-  
to regolari rapporti di fornitura di simili apparec-  
chi dopo il 1915, deve ritenersi implicitamente rego-  
lato qualsiasi pretesa che l'Anzalone avesse potuto  
svanzare circa l'uso di questi apparecchi da parte  
dell'Amma.ne. Vien fatto di chiedersi perchè l'Anza-  
lone non fece valere questa pretesa, quando gli  
occorreva di avere le ingenti ordinazioni imposte  
dalla guerra!

III. Ad ogni modo ogni questione circa l'uso  
dell'apparato microtelefonico da campo e di quelli  
ad esso connessi è da ritenersi esclusa dalla dichia-  
razione dell'Anzalone e delle successive convenzio-  
ne 30 dicembre 1907. Crediamo che non sia il caso

Stabilim  
ausiliari  
militari  
non è  
da disc

di indugiarsi a confutare il carattere di donazione che la difesa avversaria vuol dare a questo contratto, per ~~trovare~~ <sup>alcune</sup> ~~alcune~~ <sup>pretese</sup> ~~annullità~~ <sup>formali</sup>. A noi basta allo scopo <sup>la</sup> ~~la~~ sola dichiarazione del 28 settembre 1907 e pensiamo che quando un ufficiale rilascia una dichiarazione siffatta, deve avere un minimo di dignità che gli ~~suggerisce~~ <sup>suggerisce</sup> di non iniziare simili giudizi! Sulla validità e sulle efficacie giuridiche di tale dichiarazione non è dato seriamente di discutere: ad ogni modo tutto il comportamento successivo, tenuto per ben ventidue anni (e che anni!), dimostra che non è mai sorto dubbio, nè poteva sorgere, sulla portata e le efficacie della dichiarazione medesima.

Questo documento semplifica la risoluzione delle cause. Se esso non vi fosse, se non vi fosse la convenzione successiva, avremmo anche in questo caso potuto dimostrare che se di una cosa poteva dubitarsi, è che la invenzione realizzata dall'Anzalone non dovesse invece a lui appartenersi. L'apparecchio microtelefonico da campo è infatti il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio, e che rientravano nei compiti dell'Amn.no, cui egli apparteneva <sup>e</sup> migliorare e perfezionare i mezzi tecnici propri dell'arma non può non rientrare nei

compiti dell'ufficiale; dovrebbe essere anzi la sua  
ambizione. L'Anzalone invece ha potuto sfruttare lar-  
gamente una invenzione, la cui <sup>proprietà</sup> poteva es-  
sergli perfino contestata.

La <sup>spinta</sup> di questa causa è ormai chiaramente  
manifestata. Dai nostri documenti (esposto Anzalone del  
13 giugno 1927) risulta che, pur dopo la sentenza di  
un Collegio Arbitrale, l'Anzalone è stato dichiarato  
tenuto verso l'Amma. ne a corrispondere la somma di  
lire 70.000. Non avendo potuto ~~non~~ esser liberato  
dal pagamento di questa somma per la via allora bat-  
tuta l'Anzalone ha promesso questo temerario giudi-  
zio. La citazione infatti è di poco più di un mese  
successiva alla sentenza del Collegio Arbitrale.

Confidiamo che la sentenza del Tribunale sarà  
quale, oltre che il diritto, la moralità lo suggeri-  
sce.

Roma 13 febbraio 1928 anno VI°

AVV. GIUSEPPE LATOUR

Vice Avvocato Erariale

*no molto  
Alcanti*

La pratica è in esame per riferire all'Avvocatura dello Stato -

---

presso =

- 1°) Il Generale Prampolini - Direttore dell'Officina costruzioni  
del G. M. di Pavia -
- 2°) Maggiore Gennaro Ruocco - Direzione superiore degli specialisti -

PER schieramenti o presentazioni

- Ten. Generale Guasco - Direttore superiore degli specialisti che in  
passato è stato all'officina di Pavia -
- Maggiore Biancardi - Capo sezione che ha trattato la pratica -



luglio 1961

S. S.

On. Av. Giovane Bonomi

Mercoledì 29  
Martedì 30

Piazza della Libertà 4

Roma

